




UNIONE DI COMUNI LOMBARDA PRIMA COLLINA
COMUNI DI: CANNETO PAVESE, CASTANA, MONTESCANO
PROVINCIA DI PAVIA

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO VARIANTE GENERALE

Ai sensi della L. R. n° 12 del 11.03.2005

Adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. _____ in data _____
Pubblicato dal _____ al _____
Approvato definitivamente dal C.C. con deliberazione n. _____ in data _____



COLLABORATORI

Dott. Arch. Alessia Ferraresi

Dott. Ing. Gabriele Sacco

Presidente dell'Unione
ENRICA BREGA

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Ing. DANIELE SCLAVI

Il progettista
Dott. Arch. LUIGI BARIANI

DATA

OGGETTO NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

ALLEGATO

MAGGIO
2025

STUDIO ARCH. LUIGI BARIANI - VIA PEZZANI, 54 27058 VOGHERA - TEL 0383.365225

PIANO I GOVERNO DEL TERRITORIO

P.G.T.

N

PARTE PRIMA - CRITERI GENERALI DEL PGT	4
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	4
ART. 1. FINALITÀ E CONTENUTI DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO	4
ART. 2. ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO	4
ART. 3. RAPPORTO CON I DOCUMENTI DI PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATI	5
CAPO II PARAMETRI ED INDICI URBANISTICI	6
ART. 4. INDICI URBANISTICI E PARAMETRI EDILIZI DI RIFERIMENTO	6
ART. 5. UTILIZZAZIONE DEGLI INDICI	6
ART. 6. DISTANZE	6
CAPO III USI DEL TERRITORIO	10
ART. 7. DESTINAZIONI D'USO E CRITERI GENERALI RELATIVI AGLI USI DEL TERRITORIO	10
ART. 8. USI DEL TERRITORIO	10
ART. 9. VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO	18
ART. 10. USI SOGGETTI A COMPATIBILITÀ INFRASTRUTTURALE	19
CAPO IV MODALITÀ DI INTERVENTO	20
ART. 11. DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI	20
ART. 12. MODALITÀ ATTUATIVE DEL PGT	20
ART. 13. MISURE DI SALVAGUARDIA	20
CAPO V ESAME PAESISTICO DEL PROGETTO	22
ART. 14. QUALIFICAZIONE DEL PGT COME ATTO A SPECIFICA VALENZA PAESISTICA	22
ART. 15. DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALL'ESAME PAESISTICO DEI PROGETTI	22
CAPO VI DISPOSIZIONI SULLA QUALITÀ EDILIZIA E DELL'AMBIENTE	23
ART. 16. DISPOSIZIONI EDILIZIE DI VALENZA AMBIENTALE A SALVAGUARDIA DELLA COMPONENTE PAESAGGISTICA DEL TERRITORIO	23
ART. 17. INTERVENTI SULLA VEGETAZIONE	24
ART. 18. NORME PER LA TUTELA DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PAESAGGIO	25
ART. 19. EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI	28
ART. 20. INQUINAMENTI E TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA PUBBLICA	29
PARTE SECONDA - DOCUMENTO DI PIANO	31
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI	31
ART. 21. CONTENUTI	31
ART. 22. ELEMENTI COSTITUTIVI	31
ART. 23. VALIDITÀ	32
ART. 24. EFFICACIA, PRESCRIZIONI ED INDIRIZZI	32
ART. 25. RAPPORTO CON GLI ALTRI ATTI DI PGT	32
ART. 26. RIMANDO AD ULTERIORI DISPOSIZIONI	33
CAPO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI ATTUATIVE	34
ART. 27. MODALITÀ GENERALI DI ATTUAZIONE	34
ART. 28. AMBITI DI TRASFORMAZIONE	34
CAPO III DISPOSIZIONI PEREQUATIVE E INCENTIVATIVE	37
ART. 29. PEREQUAZIONE URBANISTICA	37
ART. 30. FORME DI INCENTIVAZIONE URBANISTICA	37
CAPO IV DISPOSIZIONI PER LA MOBILITÀ	39
ART. 31. AMBITI PER LA VIABILITÀ	39
CAPO V CONTENUTI ORIENTATIVI RIFERITI AGLI ALTRI ATTI DI PGT	41
ART. 32. CRITERI PER LA REDAZIONE DEL PIANO DELLE REGOLE E DEL PIANO DEI SERVIZI	41
CAPO VI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA	42
ART. 33. MONITORAGGIO E INDICATORI.....	42
PARTE TERZA – PIANO DELLE REGOLE	43
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI	43
ART. 34. CONTENUTI	43
ART. 35. ELEMENTI COSTITUTIVI	43
ART. 36. VALIDITÀ ED EFFICACIA	43
ART. 37. RAPPORTO CON GLI ALTRI ATTI DI PGT	44
ART. 38. RIMANDO AD ULTERIORI DISPOSIZIONI	44
CAPO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI ATTUATIVE	45
ART. 39. MODALITÀ DI ATTUAZIONE.....	45
ART. 40. INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE	45
ART. 41. INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE	45
ART. 42. AREE DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI ESISTENTI.....	45
ART. 43. ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI PREESISTENTI	46
ART. 44. RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI.....	46
CAPO III DISPOSIZIONI VINCOLISTICHE	47
ART. 45. LIMITE DI RISPETTO DEI POZZI IDROPOTABILI.....	47
ART. 46. LIMITE DI RISPETTO CIMITERIALE	47
ART. 47. LIMITE FASCIA 150 M CORSI D'ACQUA VINCOLATI	47
ART. 48. FASCE DI RISPETTO DELLA VIABILITÀ	47
ART. 49. SITO DI INTERESSE ARCHEOLOGICO	48
ART. 50. EDIFICI VINCOLATI	48

ART. 51. PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE DELLE VALLI DI RECOARO	49
CAPO IV TESSUTI URBANI CONSOLIDATI	50
ART. 52. GENERALITA'	50
ART. 53. PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO	50
ART. 54. TESSUTO STORICO E NUCLEI FRAZIONALI DI ANTICO IMPIANTO – “TS”	51
ART. 55. TESSUTO URBANO CONSOLIDATO AD ALTA DENSITA' PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE – “TCR1”	57
ART. 56. TESSUTO URBANO CONSOLIDATO A MEDIA DENSITA' PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE – “TCR2”	58
ART. 57. TESSUTO URBANO CONSOLIDATO A BASSA DENSITA' PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE – “TCR3”	59
ART. 58. TESSUTO URBANO CONSOLIDATO PREVALENTEMENTE PRODUTTIVO DELLA FILIERA AGRICOLA– “TCPAG”	60
ART. 59. TESSUTO URBANO CONSOLIDATO PREVALENTEMENTE PRODUTTIVO ARTIGIANALE E INDUSTRIALE – “TCP”	61
ART. 60. TESSUTO URBANO CONSOLIDATO PREVALENTEMENTE COMMERCIALE – “TCC”	62
ART. 61. PIANI ATTUATIVI IN ITINERE	63
CAPO V TESSUTI EXTRAURBANI AGRICOLI ED AMBIENTALI	64
ART. 62. NORME GENERALI	64
ART. 63. TESSUTO AGRICOLO PRODUTTIVO DI INTERESSE PAESISTICO “TAP”	64
ART. 64. TESSUTO AGRICOLO DI CONSOLIDAMENTO DEI CARATTERI NATURALISTICI E PAESISTICI “TAN”	66
ART. 65. DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI ALLEVAMENTI DI BESTIAME	67
ART. 66. EDIFICI EXTRAGRICOLI ESISTENTI NEI TESSUTI AGRICOLI	67
ART. 67. REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE	68
ART. 68. AMBITI AGRICOLI DI INTERESSE STRATEGICO	68
CAPO VI AREE SOGGETTE A LIMITAZIONI D'USO E DI TRASFORMAZIONE	69
ART. 69. AMBITO RICOMPRESO IN CLASSE 4 DI FATTIBILITA' GEOLOGICA (FATTIBILITA' CON GRAVI LIMITAZIONI)	69
ART. 69.1 AREE INTERNE AL TESSUTO CONSOLIDATO SOGGETTE A FORTI LIMITAZIONI DI NATURA GEOLOGICA E IDROGEOLOGICA	69
ART. 70. AMBITO A VERDE PRIVATO E/O DI MITIGAZIONE AMBIENTALE	69
CAPO VII AREE NON SOGGETTE A TRASFORMAZIONE	70
ART. 71. RETICOLO IDRICO PRINCIPALE	70
CAPO VIII DISPOSIZIONI DI URBANISTICA COMMERCIALE	71
ART. 72. DEFINIZIONI DI SETTORE	71
ART. 73. TIPOLOGIE DI ESERCIZI COMMERCIALI INSEDIABILI NEL TERRITORIO INTERCOMUNALE	71
ART. 74. INSEDIAMENTO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI	72
ART. 75. DOTAZIONE DI AREE PER SERVIZI PUBBLICI CONNESSE AGLI ESERCIZI COMMERCIALI	72
ART. 76. CORRELAZIONE DEI PROCEDIMENTI URBANISTICO - COMMERCIALI	72
CAPO IX COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA	73
ART. 77. NORME GEOLOGICHE PER LE AZIONI DI PIANO	73
ART. 77.1 PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE	73
ART. 77.2 PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER CLASSI DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA	74
ART. 77.3 PRESCRIZIONI PER GLI SCENARI Z3B E Z3A	84
PARTE QUARTA – PIANO DEI SERVIZI	85
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	85
ART. 78. CONTENUTI	85
ART. 79. ELEMENTI COSTITUTIVI	85
ART. 80. VALIDITA' ED EFFICACIA	85
ART. 81. RAPPORTO CON GLI ALTRI ATTI DI PGT	86
ART. 82. DEROGA AGLI ATTI DI PGT PER EDIFICI E IMPIANTI PUBBLICI	86
ART. 83. RIMANDO AD ULTERIORI DISPOSIZIONI	86
CAPO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI ATTUATIVE	87
ART. 84. MODALITA' DI ATTUAZIONE	87
ART. 85. DOTAZIONE DI AREE PER SERVIZI NEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE E NEI PIANI ATTUATIVI	87
ART. 86. MUTAMENTI DELLA DESTINAZIONE D'USO COMPORTANTI VARIAZIONE DEL FABBISOGNO DI AREE PER SERVIZI	88
ART. 87. PARCHEGGI PERTINENZIALI E DOTAZIONE DI AREE PER SERVIZI NEGLI AMBITI GOVERNATI DAL PR.	88
ART. 88. MONETIZZAZIONE DI AREE NON CEDUTE	89
ART. 89. AMBITI PER SERVIZI	90
CAPO III PIANO URBANO GENERALE DEI SERVIZI NEL SOTTOSUOLO	93
ART. 90. GENERALITA'	93
ART. 91. CONTENUTO	93
ART. 92. OBIETTIVO, FINALITA' E CAMPO DI APPLICAZIONE	94
ART. 93. ISTITUZIONE DELL'UFFICIO PER IL SOTTOSUOLO	94
ART. 94. DEFINIZIONI	95
ART. 95. PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	95
ART. 96. CARTOGRAFIA E MONITORAGGIO	96
ART. 97. NORME TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE DELLE GALLERIE POLIFUNZIONALI	96
ART. 98. NORME TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE DELLE POLIFORE	98
ART. 99. AUTORIZZAZIONE	99
ART. 100. OBBLIGHI E DECADENZA	100
ART. 101. ESECUZIONE DELLE OPERE	101
ART. 102. ONERI ECONOMICI E GARANZIE	102
ALLEGATO A	103

AMBITI DI TRASFORMAZIONE - SCHEDE TECNICO PROGETTUALI.....	103
ALLEGATO B.....	107
CARATTERISTICHE DELLA VIABILITA' NEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE	107
ALLEGATO C.....	108
CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE	108
ALLEGATO D.....	112
TABELLA DELLE DEFINIZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE (D.G.R. 24 OTTOBRE 2018 - N. XI/695 – ALL. B).....	112

PARTE PRIMA - CRITERI GENERALI DEL PGT

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. FINALITÀ E CONTENUTI DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

1.

Il Piano di Governo del Territorio, di seguito denominato PGT, costituisce lo strumento urbanistico unitario di riferimento per l'Unione Prima Collina e si pone quali obiettivi prioritari:

- l'accrescimento dell'influenza sociale, culturale ed economica della realtà locale nel quadro territoriale dell'Oltrepò Pavese e della Provincia di Pavia;
- il sostentamento delle politiche economiche di crescita del territorio e di implementazione del benessere degli abitanti;
- la salvaguardia delle componenti paesistico-ambientali ed il miglioramento delle condizioni di abitabilità del territorio;
- il riconoscimento delle valenze ambientali e storiche insite nel territorio;
- il riassetto della rete infrastrutturale locale e sovralocale;
- il potenziamento dei servizi alla persona;
- il riconoscimento dei fabbisogni abitativi espressi dalla popolazione, con una particolare attenzione alle politiche per la casa rivolte ai ceti meno abbienti.

2.

Il PGT persegue i suddetti obiettivi attraverso l'applicazione di politiche partecipative, di sviluppo sostenibile, di riduzione dell'uso di suolo extraurbano, di riqualificazione urbanistica, di attenzione alla complessità delle esigenze sociali, culturali ed economiche.

3.

Il PGT definisce i propri contenuti sulla base dell'applicazione di principi di partecipazione, collaborazione, flessibilità, sviluppo sostenibile, imparzialità, incentivazione, economicità, affidabilità dell'azione di governo locale, valorizzazione dell'ambiente naturale, implementazione dei servizi.

Art. 2. ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

1.

Il PGT, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 12/2005, è articolato nei seguenti atti:

- Documento di Piano, di seguito denominato DP;
- Piano dei Servizi, di seguito denominato PS;
- Piano delle Regole, di seguito denominato PR.

2.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del PGT:

- l'articolazione del Quadro Conoscitivo di Riferimento;
- la Valutazione Ambientale Strategica, di seguito denominata VAS;
- lo Studio della componente geologica, idrogeologica e sismica;
- i Piani Attuativi e gli Atti di Programmazione Negoziata comunque denominati con valore di Piano Attuativo.

3.

Costituiscono documenti correlati al PGT, ai quali occorre riferirsi per la disciplina delle materie specificamente trattate:

- lo Studio per l'individuazione del Reticolo Idrico Minore, comprensivo del relativo regolamento per le attività di gestione;
- il Piano di Azionamento Acustico;
- il Regolamento Edilizio;
- il Regolamento di Polizia Rurale.

4.

Le disposizioni contenute nella parte prima, dall'Art. 1 all'Art. 20, sono comuni al DP al PS e al PR. Pertanto è da intendersi che le stesse norme siano integralmente trascritte nei tre atti del PGT.

Art. 3. RAPPORTO CON I DOCUMENTI DI PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATI

1.

Il PGT, attraverso le scelte formulate all'interno del DP, risulta coordinato e coerente ai contenuti della pianificazione di carattere sovralocale, rappresentata in particolare dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Pavia, di seguito denominato PTCP, e dal Piano Territoriale Regionale, di seguito denominato PTR e dal Piano Territoriale Paesistico Regionale, di seguito denominato PTPR.

2.

Il PGT integra le previsioni del PTCP, del PTR e del PTPR verificandone i contenuti rispetto alle specificità locali, in funzione dei principi di sussidiarietà, responsabilità e partecipazione.

Il PGT assume, nei confronti dei succitati documenti, valenza di strumento di pianificazione di maggiore dettaglio.

CAPO II PARAMETRI ED INDICI URBANISTICI

Art. 4. INDICI URBANISTICI E PARAMETRI EDILIZI DI RIFERIMENTO

Gli interventi di trasformazione edilizia e/o urbanistica contemplati negli atti del PGT, siano essi pubblici o privati, sono regolati dagli indici e/o parametri di zona come riportati nei successivi articoli.

Per le definizioni dei suddetti indici e parametri e per le relative note applicative, si rimanda all'ALL. D riportato calce alle presenti norme.

Art. 5. UTILIZZAZIONE DEGLI INDICI

1.

L'utilizzazione totale degli indici di edificabilità territoriale e fondiaria (IT, IF), esclude ogni successiva richiesta di provvedimenti abilitativi ad edificare sulle stesse superfici, tese ad utilizzare nuovamente detti indici, fatti salvi:

- a) il caso di demolizione e ricostruzione, indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà;
- b) il caso di asservimento urbanistico o trasferimento di volumetrie da un lotto contermina a destinazione urbanistica omogenea, mediante atto registrato e trascritto.

2.

Qualora un'area a destinazione d'uso uniforme, su cui esistono costruzioni che si devono o si intende conservare, venga frazionata allo scopo di costituire nuovi lotti edificabili, tutti gli indici e le prescrizioni di piano vanno comunque rispettati sia per le costruzioni conservate, sia per le nuove da edificare; pertanto le verifiche planivolumetriche sono effettuate su tutta l'area, computando anche gli edifici esistenti.

3.

Non è ammesso il trasferimento di Superficie lorda SL fra aree a diversa destinazione di ambito o di uso, nonché fra aree non contermini. Fanno eccezione:

- gli ambiti agricoli di proprietà di ogni singola azienda produttiva;
- i lotti appartenenti ad un medesimo proprietario che ricadono fra due diversi ambiti contermini del PGT a destinazione funzionale omogenea.

4.

Negli ambiti in cui è prescritto il mantenimento della Superficie lorda SL esistente, è consentito, in alternativa, utilizzare il parametro riferito al Volume Totale VT esistente, confermando quindi la densità fondiaria esistente.

Art. 6. DISTANZE

1. Distanze

La definizione generale delle distanze di cui al presente articolo, fa riferimento al concetto di distanza ed alle relative definizioni usate nella geometria. Le distanze si misurano dalla proiezione a terra del massimo ingombro dell'edificio, dei pilastri, dei muri e delle altre strutture ancorate a terra, escludendo gli oggetti quali balconi, gronde, scale, ecc. di sporgenza inferiore a m 1,70.

1.1) Distacco tra gli edifici

Nei tessuti storici e nei nuclei frazionali di antico impianto, negli interventi di risanamento conservativo e ristrutturazione, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tenere conto di superfetazioni di epoca recente prive di valore storico, artistico e ambientale.

In tutti gli altri ambiti urbanistici è prescritta la distanza minima di m. 10,00 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.

Negli ambiti a destinazione residenziale è altresì prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto; la norma si applica anche quando una sola parete

sia finestrata o le pareti siano cieche, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a m. 12,00.

Per il sovrizzo di edifici esistenti che non fuoriesca dal perimetro dell'edificio medesimo, tra pareti entrambe non finestate, se non sono costruite in aderenza, si osserva la distanza minima di m. 3,00. Per le costruzioni accessorie, la cui altezza misurata nella facciata più alta all'intradosso della soletta di copertura non sia superiore a m. 2,50, si osserva la distanza minima dagli altri edifici di m. 3,00.

La distanza minima tra i fabbricati può essere ridotta a m. 0,00 se trattasi di pareti non finestate, se preesiste parete in confine o se è intercorso un accordo con i proprietari confinanti.

Gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di copertura potranno derogare alle norme sulle distanze minime tra edifici nei limiti previsti dalla normativa vigente.

1.2) Distanze minime tra fabbricati fra i quali siano interposte strade

Le distanze minime tra fabbricati fra i quali siano interposti ambiti destinati alla viabilità, con l'esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio dei singoli edifici o insediamenti e fatte salve maggiori prescrizioni disposte negli articoli successivi, debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:

- m. 5,00 per lato, per strade di larghezza inferiore a m. 7,00;
- m. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa fra m. 7,00 e m. 15,00;
- m. 10,00 per lato, per strade di larghezza superiore a m. 15,00.

Qualora le distanze tra fabbricati computate come sopra indicato risultino inferiori all'altezza massima del fabbricato più alto, tali distanze sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa.

Nel caso di viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o insediamenti, la distanza minima tra fabbricati è in tutti i casi pari alla larghezza stradale maggiorata di m. 5,00 per lato.

Tali distanze potranno anche essere inferiori:

- in presenza di allineamenti preesistenti (in tal caso, la distanza dal ciglio stradale potrà essere quella dell'allineamento preesistente)
- in caso di piani attuativi (lo strumento urbanistico dovrà indicare le distanze dalle strade prescritte per l'ambito).

1.3) Distanze minime dalle strade

Le distanze minime dei fabbricati dalle strade sono rapportate sia alla larghezza della sede stradale che alle prescrizioni del D.P.R. 16.12.1992, n° 495 (Nuovo Codice della Strada).

Rispetto alla larghezza della carreggiata stradale (data dalle corsie di marcia e dai marciapiedi), le distanze minime degli edifici devono corrispondere almeno a:

- m. 5,00 per strade di larghezza inferiore a m. 7,00 e nel caso di viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o insediamenti;
- m. 7,50 per strade di larghezza compresa fra m. 7,00 e m. 15,00;
- m. 10,00 per strade di larghezza superiore a m. 15,00.

Tali distanze potranno anche essere inferiori (anche pari a m. 0,00) in presenza di allineamenti preesistenti o in caso di piani attuativi, ove lo strumento urbanistico indica le distanze dalle strade prescritte per l'ambito.

Le prescrizioni dettate dall'art. 26 e dall'art. 28 del D.P.R. 16.12.1992, n° 495, modificato dal D.P.R. 26.4.1993, n° 147, sono di seguito riassunte:

Fuori dai centri abitati (definiti ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30.4.1992, n° 285 - nuovo codice della strada) le distanze dal confine stradale da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni e negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:

- 60 m per le strade di tipo A;
- 40 m per le strade di tipo B;
- 30 m per le strade di tipo C;
- 20 m per le strade di tipo F, ad eccezione delle strade vicinali;
- 10 m per le strade vicinali di tipo F.

Fuori dai centri abitati, ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dal PGT, le distanze dal confine stradale da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni e negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:

- 30 m per le strade di tipo A;

- 20 m per le strade di tipo B;
- 10 m per le strade di tipo C;

Fuori dai centri abitati le distanze dal confine stradale da rispettare nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade non possono essere inferiori a:

- 5 m per le strade di tipo A, B;
- 3 m per le strade di tipo C, F;

La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m.

La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore a 1 m sul terreno non può essere inferiore a 1 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori ad 1 m costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo.

La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno, non può essere inferiore a 3 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno costituite come previsto al paragrafo precedente, e per quelle di altezza inferiore a 1 m sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm da suolo.

All'interno dei centri abitati le distanze dal confine stradale da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni e negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:

- 30 m per le strade di tipo A;
- 20 m per le strade di tipo D;

All'interno dei centri abitati le distanze dal confine stradale da rispettare nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade non possono essere inferiori a:

- 3 m per le strade di tipo A;
- 2 m per le strade di tipo D;

Nell'esecuzione degli interventi dovrà adottarsi la distanza maggiore tra quelle indicate nelle disposizioni elencate, fatto salvo il caso di allineamenti preesistenti per i quali l'Ufficio Tecnico prescriva di uniformarsi agli stessi.

Il PGT individua il limite di rispetto stradale nella Tavola PR 04a Disciplina dei tessuti edificati ed agricoli. R 1:5'000 – sulla base della classificazione delle strade riportata nell'allegato "C" alle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

Gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di copertura potranno derogare alle norme sulle distanze nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

1.4) Distanze minime dei fabbricati dai confini di proprietà e dai limiti di ambito

In tutti gli ambiti regolamentati dal DP, dal PR e dal PS è prescritta una distanza minima tra i fabbricati e il confine di proprietà o i limiti di ambito pari alla metà dell'altezza dell'edificio e comunque non inferiore a m. 5,00.

Nei tessuti urbani consolidati residenziali regolamentati dal PR sono tuttavia consentite distanze minime di m. 1,50 in caso di ampliamento e di sopraelevazione degli edifici esistenti, purché non fuoriescano dal perimetro esistente; inoltre, esclusivamente nel caso di sopraelevazioni finalizzate alla realizzazione di altezze interpiano abitabili, è ammesso il mantenimento delle distanze esistenti. Per l'applicazione questa norma l'organismo edilizio deve essere rigorosamente conservato e non si può dar luogo a demolizioni totali.

Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei paragrafi precedenti, nel caso di Piano Attuativo e/o Permesso di Costruire Convenzionato con previsione planivolumetrica, in cui tali distanze siano relative alle previsioni interne all'intervento stesso.

Nei tessuti urbani consolidati residenziali e negli ambiti di trasformazione residenziali e produttivi è ammessa la costruzione a confine del lotto di proprietà, in caso di presentazione di un progetto unitario e/o contestualità dell'edificazione sui lotti contermini.

In tutti gli ambiti è ammessa inoltre la costruzione in aderenza ad un fabbricato esistente a confine (con le opportune limitazioni della sagoma).

In tutti gli ambiti è ammessa la costruzione a confine con l'autorizzazione del confinante risultante da un atto registrato e trascritto.

E' ammessa la costruzione a distanza inferiore a m. 5,00 dal confine di ambito e sul confine stesso, quando i terreni ricadenti nei due ambiti confinanti rientrano tra i tessuti urbani consolidati, i tessuti extraurbani agricoli ed ambientali, gli ambiti a Verde Privato, e sono comunque rispettate le distanze minime dai confini di proprietà o con l'autorizzazione del confinante risultante da atto registrato e trascritto.

Nel caso in cui l'edificio sia costruito sul confine di un ambito appartenente ai tessuti extraurbani agricoli ed ambientali, nelle porzioni del lotto appartenenti a detti tessuti potranno essere realizzate esclusivamente aree a giardino con recinzioni in rete metallica, anche plastificata, e palizzata in legno o in ferro plastificato; sono espressamente escluse, le strade, gli accessi alle autorimesse, le pavimentazioni, le opere pertinenziali quali piscine, gazebo, ecc.

Per gli edifici e gli impianti pubblici e/o di pubblico interesse è prescritta una distanza minima dal confine pari a metà dell'altezza dell'edificio o dell'impianto e comunque non inferiore a m. 5,00; sono ammesse distanze inferiori dal confine o la costruzione sul confine stesso con l'autorizzazione del confinante.

Nel caso di costruzioni accessorie la cui altezza, misurata nella facciata più alta all'estradosso della soletta di copertura, non sia superiore a m. 3,00, è ammessa la costruzione a confine.

Per le cabine di trasformazione dell'energia elettrica di altezza non superiore a m. 3,00 (salvo casi di maggior altezza imposta da comprovati motivi tecnici) è ammessa la costruzione a confine.

CAPO III USI DEL TERRITORIO

Art. 7. DESTINAZIONI D'USO E CRITERI GENERALI RELATIVI AGLI USI DEL TERRITORIO

1.

Costituisce destinazione d'uso di un'area o di un edificio la funzione o il complesso di funzioni ammesse dagli atti di PGT per l'area o per l'edificio, ivi comprese, per i soli edifici, quelle compatibili con la destinazione principale derivante da provvedimenti definitivi di condono edilizio.

Si definisce principale la destinazione d'uso qualificante; si definisce complementare od accessoria o compatibile qualsiasi destinazione d'uso che integri o renda possibile la destinazione d'uso principale o sia prevista dagli atti di PGT a titolo di pertinenza o custodia.

Le destinazioni principali, complementari, accessorie o compatibili possono coesistere senza limitazioni percentuali ed è sempre ammesso il passaggio dall'una all'altra, nel rispetto del presente articolo, salvo quelle eventualmente escluse dagli atti del PGT.

2.

Le disposizioni relative a ciascun ambito normato dal PGT indicano:

- la destinazione d'uso principale ammessa (Uso principale); per dette destinazioni potranno essere indicate eventuali quantità percentuali minime e massime da rispettare sia nel caso di intervento edilizio diretto e/o convenzionato, sia nel caso di intervento urbanistico preventivo;
- le destinazioni d'uso non ammissibili (Usi vietati).

Le destinazioni d'uso non elencate tra quelle principali e tra quelle vietate sono da considerarsi compatibili e quindi ammesse nell'ambito urbanistico in esame.

3.

La destinazione d'uso delle aree e degli edifici deve sempre essere indicata nei progetti e nei Piani Attuativi, in conformità alle presenti norme ed alle indicazioni contenute nelle tavole prescrittive del PGT.

Art. 8. USI DEL TERRITORIO

1.

La classificazione dei singoli usi del territorio viene effettuata indicando i gruppi funzionali (es. U1 Uso Residenziale, U2 Uso Primario, ecc.) ed i singoli usi o destinazioni d'uso che compongono il gruppo funzionale (es. U1/1 Abitazioni, ecc).

Per la corretta interpretazione della classificazione sopradescritta si deve intendere che per ogni destinazione d'uso, sono comprese le relative attrezzature di servizio (ripostigli, locali tecnici, ecc.) nonché le relative pertinenze (autorimesse, recinzioni, rampe, cortili, giardini, ecc.) indispensabili al suo normale svolgimento.

2.

Le destinazioni d'uso eventualmente non comprese nell'elenco seguente devono essere classificate secondo criteri di analogia.

U1 Uso Residenziale

- U1/1 Abitazioni

U2 Uso Primario

- U2/1 Abitazioni agricole
- U2/2 Fabbricati di servizio
- U2/3 Allevamenti aziendali
- U2/4 Coltive aziendali in serra
- U2/5 Lavorazione di prodotti aziendali
- U2/6 Attrezzature per l'agriturismo
- U2/7 Abitazioni agricole recuperate all'uso civile

U3 Uso Secondario

- U3/1 Artigianato produttivo e industria
- U3/2 Depositi a cielo aperto
- U3/3 Attività finalizzate alla produzione e fornitura di servizi
- U3/4 Logistica ed autotrasporto
- U3/5 Magazzini
- U3/6 Trasformazione e vendita di prodotti agricoli
- U3/7 Attività produttive connesse all'agricoltura e abitazione del proprietario e/o custode

U4 Uso Terziario

- U4/1 Commercio al dettaglio: esercizi di vicinato
- U4/2 Commercio al dettaglio: medie strutture di vendita (non autorizzato nell'Unione Prima Collina)
- U4/3 Commercio al dettaglio: grandi strutture di vendita (non autorizzato nell'Unione Prima Collina)
- U4/4 Commercio al dettaglio: strutture di vendita organizzate in forma unitaria (non autorizzato nell'Unione Prima Collina)
- U4/5 Commercio all'ingrosso
- U4/6 Pubblici esercizi
- U4/7 Uffici e studi professionali
- U4/8 Complessi terziari e direzionali
- U4/9 Artigianato di servizio
- U4/10 Centri di telefonia in sede fissa

U5 Uso Servizi

- U5/1 Attrezzature per lo spettacolo e la cultura
- U5/2 Esposizioni e fiere
- U5/3 Sedi istituzionali e amministrative
- U5/4 Attrezzature di interesse comune per servizi civili e servizi religiosi
- U5/5 Attrezzature culturali
- U5/6 Attrezzature scolastiche
- U5/7 Attrezzature per il verde
- U5/8 Attrezzature per lo sport
- U5/9 Attrezzature tecnologiche per servizi tecnici urbani
- U5/10 Attrezzature sociali, sanitarie e socio-assistenziali
- U5/11 Attrezzature di pubblica sicurezza
- U5/12 Attrezzature cimiteriali

U6 Uso Mobilità e parcheggi

- U6/1 Attrezzature per la mobilità meccanizzata
- U6/2 Attrezzature per la mobilità pedonale e ciclabile
- U6/3 Stazioni di servizio e distributori di carburanti
- U6/4 Parcheggi a raso e attrezzati

U7 Uso Turistico-alberghiero

- U7/1 Attrezzature ricettive
- U7/2 Attrezzature per il campeggio

U1 Uso residenziale

U1/1 Abitazioni
Per abitazioni si intendono oltre agli alloggi, gli spazi accessori di servizio, quali androni, cantine, sottotetti, scale, locali comuni, autorimesse private, nonché piccoli locali al servizio delle aree verdi (serre, ricoveri attrezzi, ecc.).

U2 Uso Primario

U2/1 Abitazioni agricole
Sono abitazioni agricole gli alloggi situati all'interno di un'azienda agricola, funzionali alle esigenze abitative dell'imprenditore agricolo professionale e dei dipendenti dell'azienda.

La costruzione di nuove abitazioni agricole è ammessa qualora le esigenze abitative non possano essere soddisfatte con interventi sul patrimonio edilizio esistente.
Per abitazione agricola si intende, oltre all'alloggio, anche l'insieme degli spazi accessori al servizio della residenza, quali cantinole, scale, androni, autorimesse.

- U2/2 **Fabbricati di servizio**
Si tratta prevalentemente di:
- depositi di prodotti aziendali;
 - depositi di materiali necessari alla produzione (quali foraggi, mangimi, sementi, fertilizzanti, insetticidi, ecc.), anche in strutture verticali (silos o distributori di miscele e tettoie);
 - ricoveri per allevamenti di animali domestici per autoconsumo;
 - locali per la conservazione e prima trasformazione di prodotti aziendali di autoconsumo;
 - locali per il ricovero, il rimessaggio e la riparazione di macchine e attrezzature agricole.
- U2/3 **Allevamenti aziendali**
Sono allevamenti che caratterizzano la tipologia produttiva dell'azienda, collegati allo sfruttamento del suolo aziendale, dei suoi prodotti, e collegati alla necessità di arricchimento del suolo, oltre che alla possibilità di smaltimento.
Si definiscono aziendali e interaziendali gli allevamenti nei quali almeno il 25% della base alimentare (unità foraggere) consumate nell'anno per l'allevamento del bestiame bovino può essere prodotto in azienda.
Per gli allevamenti suinicoli e zootecnici minori detta percentuale è del 20%.
A distanza inferiore a m. 300 dai perimetri degli ambiti urbanistici non compresi nei "Tessuti extraurbani agricoli ed ambientali" di cui al capo V del Piano delle Regole, non sono ammessi i nuovi insediamenti di imprese agricole dedite all'allevamento zootecnico. Non è altresì ammessa l'inclusione delle aree di spandimento dei liquami provenienti da allevamenti zootecnici.
A distanza inferiore a m. 200 (per le stalle bovine, ovine ed equine) e a 500 m (per gli allevamenti suinicoli ed avicoli) dai perimetri degli ambiti urbanistici non compresi nei "Tessuti extraurbani agricoli ed ambientali" di cui al capo V del Piano delle Regole, non sono ammessi gli ampliamenti degli allevamenti esistenti.
I nuovi insediamenti zootecnici devono rispettare la distanza minima di m. 50 dai corpi idrici esistenti.
- U2/4 **Colture aziendali in serra**
Questo uso comprende serre fisse e serre mobili destinate alla intensificazione del ciclo produttivo della coltura specializzata con copertura di porzioni di terreno coltivato.
Per serre fisse si intendono le strutture realizzate in elementi leggeri e tamponamenti traslucidi; per serre mobili si intendono invece le strutture a tunnel, comunque ancorate stabilmente al suolo. In entrambi i casi il terreno sottostante dovrà comunque risultare quale supporto per l'abituale e continuativa pratica di coltivazione specializzata.
- U2/5 **Lavorazione di prodotti aziendali**
Questo uso prevede lo stoccaggio, la prima trasformazione, la commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici aziendali o interaziendali (cantine, frigoriferi, caseifici, mangimifici, macelli, ecc.) di comprovata produzione aziendale o interaziendale nell'ordine minimo di 3/4. Nel caso le suddette lavorazioni riguardino prodotti non provenienti per almeno 3/4 dalla produzione aziendale o interaziendale le attività sono da intendersi comprese nell'Uso Secondario U3/1 Artigianato produttivo e industria.
- U2/6 **Attrezzature per l'agriturismo**
Per attrezzature per l'agriturismo si intendono gli spazi con ricettività turistica, integrati alle aziende agricole in attività o ad esse collegate, così come definite dalla normativa regionale.
Tale uso comprende gli spazi di servizio e di supporto, sia commerciali che ricreativi.
Con apposito regolamento dell'ente locale vengono previste apposite misure premiali per quanto riguarda l'insediamento di attività agrituristiche di aziende dotate del marchio di qualità ecologica ECOLABEL.
- U2/7 **Abitazioni agricole recuperate all'uso civile**

Sono le abitazioni esistenti non più funzionali alla conduzione aziendale e non più al servizio delle esigenze dei soggetti di cui all'uso U2/1 - Abitazioni agricole. Per esse si configura un uso analogo al precedente U1/1- Abitazioni.

U3 Uso Secondario

- U3/1** Artigianato produttivo e industria
L'artigianato produttivo e l'industria comprendono tutti i tipi di attività artigianali e industriali (che risultano, sotto ogni profilo, compatibili con l'ambiente urbano) per la produzione di beni. Oltre agli spazi per l'attività di produzione in senso stretto (progettazione, lavorazione, ingegnerizzazione e gestione della produzione, movimentazione e magazzinaggio) sono compresi gli spazi:
- per attività di organizzazione e gestione dei fattori produttivi e del prodotto (amministrative, commerciali, di gestione del personale, dei materiali, ecc.);
 - per attività volte a produrre e/o formare l'informazione (ricerca e sviluppo, studi di mercato, marketing, pubblicità, formazione professionale, informatica, servizi di software, ecc.);
 - per il soddisfacimento delle esigenze del personale (mense, attività sociali, servizi igienici, assistenza medica).
- La quota di SL destinata alle attività di cui alle lettere a) e b) non può essere superiore al 50% della SL complessiva.
E' ammessa la presenza di abitazioni (U1/1) destinate al personale di custodia ed ai proprietari imprenditori per un massimo di un alloggio di 150 mq di SL.
- U3/2** Depositi a cielo aperto
Per depositi a cielo aperto si intendono gli spazi destinati a depositi di materiali e manufatti edilizi, di cantiere, ferrosi (anche per commercializzazione), nonché spazi per depositi ed esposizioni di merci con o senza vendita (ad esempio roulotte, motocaravan, autoveicoli nuovi e usati, materiali edili, ecc.).
- U3/3** Attività finalizzate alla produzione e fornitura di servizi
Comprende le attività di ricerca, anche innovativa, per la produzione e la fornitura di servizi, i laboratori di ricerca, i laboratori d'analisi, i laboratori per la produzione di software e prodotti per l'innovazione tecnologica, ecc. Sono compresi gli spazi per attività di organizzazione e gestione dei fattori produttivi e per il soddisfacimento delle esigenze del personale (mense, attività sociali, servizi igienici, assistenza medica).
E' ammessa la presenza di abitazioni (U1/1) destinate al personale di custodia ed ai proprietari imprenditori per un massimo di un alloggio di 150 mq di SL.
- U3/4** Logistica ed autotrasporto
Comprende gli spazi coperti e scoperti per lo stoccaggio temporaneo finalizzato alla successiva distribuzione di merci e prodotti e gli spazi destinati al ricovero ed alla riparazione dei mezzi per il trasporto pubblico e privato.
Sono compresi gli spazi destinati alle attività connesse (imballaggio, confezionamento, ecc.); per le attività di organizzazione e gestione (uffici) e per il soddisfacimento delle esigenze del personale (mense, attività sociali, servizi igienici, assistenza medica).
E' ammessa la presenza di abitazioni (U1/1) destinate al personale di custodia ed ai proprietari imprenditori per un massimo di un alloggio di 150 mq di SL.
- U3/5** Magazzini
Per magazzini si intendono depositi, stoccaggi, centri merce. Tali usi possono essere finalizzati alla raccolta, conservazione, smistamento, manipolazione e movimentazione delle merci.
Sono compresi gli spazi destinati alle attività di organizzazione e gestione (uffici) e per il soddisfacimento delle esigenze del personale (mense, attività sociali, servizi igienici, assistenza medica).
- U3/6** Trasformazione e vendita di prodotti agricoli

Comprende i fabbricati, le attrezzature e le infrastrutture destinati alla trasformazione dei prodotti agricoli, alla loro conservazione e alla vendita, quando queste attività non siano direttamente legate alla conduzione del fondo.

- U3/7 Attività produttive connesse all'agricoltura
Comprende tutti i tipi di attività artigianali ed industriali per la produzione di beni destinati ad essere utilizzati:
- nella lavorazione dei vigneti;
 - nella produzione, trasformazione e conservazione del vino; sono comprese le officine per la produzione e riparazione di mezzi agricoli.
- Dette attività devono comunque essere compatibili con l'ambiente urbano.
Oltre agli spazi per l'attività di produzione, sono compresi gli spazi per attività di organizzazione e gestione dei fattori produttivi e del prodotto e per il soddisfacimento delle esigenze del personale (servizi igienici e sanitari, ecc.).
E' inoltre compresa l'abitazione destinata unicamente al personale di custodia ed ai proprietari per un massimo di 150 mq di SL.

U4 Uso Terziario

- U4/1 Commercio al dettaglio: esercizi di vicinato.
Per commercio al dettaglio deve intendersi l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale.
La tipologia distributiva "esercizi di vicinato" per attività commerciali di tipo alimentare ed extralimentare, definita dall'art. 4 del D. Lgs. 114/98, ha superficie di vendita non superiore a 150 mq. L'area di vendita del singolo esercizio commerciale è circoscritta, separata e distinta da quella degli eventuali altri esercizi commerciali, anche se contigui.
Le disposizioni relative all'urbanistica commerciale connesse al presente uso sono riportate nelle presenti NTA ai successivi Art. 72-Art. 76.
- U4/2 Commercio al dettaglio: medie strutture di vendita.
Per commercio al dettaglio deve intendersi l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale.
La tipologia distributiva "medie strutture di vendita" per attività commerciali di tipo alimentare ed extralimentare, definita dall'art. 4 del D.Lgs. 114/1998, ha superficie di vendita ricompresa tra 151 e 1'500 mq.
E' ammessa la presenza di abitazioni (U1/1) destinate esclusivamente al personale di custodia ed ai proprietari imprenditori per un massimo di 150 mq di SL.
Il PGT non consente l'insediamento di nuove medie strutture di vendita sul territorio dell'Unione Prima Collina.
- U4/3 Commercio al dettaglio: grandi strutture di vendita.
Per commercio al dettaglio deve intendersi l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale.
La tipologia distributiva "grandi strutture di vendita" per attività commerciali di tipo alimentare ed extralimentare, definita dall'art. 4 del D. Lgs. 114/98, ha superficie di vendita superiore a quella stabilita per le medie strutture di vendita.
Il PGT non consente l'insediamento di grandi strutture di vendita sul territorio dell'Unione Prima Collina.
- U4/4 Commercio al dettaglio: strutture di vendita organizzate in forma unitaria.
Per commercio al dettaglio deve intendersi l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale.
La tipologia distributiva "strutture di vendita organizzate in forma unitaria" per attività commerciali di tipo alimentare ed extralimentare indica una media struttura di vendita nella quale due o più esercizi commerciali siano inseriti in un insediamento edilizio o in un complesso urbanistico - edilizio organizzato in uno o più edifici, nella medesima area o in aree

contigue, destinato in tutto o in parte alle attività commerciali, anche composto da più edifici aventi spazi di distribuzione funzionali all'accesso ai singoli esercizi e con spazi e servizi gestiti anche unitariamente.

Il ricorrere degli elementi che possono costituire una struttura unitaria deve essere verificato in ogni caso, quale che sia la formula o la dizione commerciale adottata.

E' ammessa la presenza di abitazioni (U1/1) destinate esclusivamente al personale di custodia ed ai proprietari imprenditori per un massimo di 150 mq di SL.

Il PGT non consente l'insediamento di strutture di vendita organizzate in forma unitaria sul territorio dell'Unione Prima Collina.

- U4/5 Commercio all'ingrosso
Per commercio all'ingrosso si intende l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merce in nome o per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, ad utilizzatori professionali o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, e di importazione o di esportazione.
Le relative strutture edilizie sono magazzini e depositi, nei settori alimentari ed extralimentari, con relativi spazi di servizio e di supporto, uffici, mense ed altri servizi, nonché spazi destinati a processi produttivi strettamente complementari e di supporto all'attività.
E' ammessa la presenza di abitazioni (U1/1) destinate al personale di custodia ed ai proprietari imprenditori per un massimo di 150 mq di SL.
- U4/6 Pubblici esercizi
Per pubblici esercizi s'intendono ristoranti, trattorie, bar e comprendono sia gli spazi destinati al pubblico, sia gli spazi di servizio, di supporto e di magazzino e gli spazi tecnici.
L'insediamento di nuovi pubblici esercizi negli ambiti consolidati governati dal PR, da attuarsi anche mediante utilizzo di strutture edilizie esistenti è subordinato alla verifica di compatibilità infrastrutturale di cui all' Art. 10 delle presenti norme.
Nei restanti ambiti del territorio intercomunale, per l'insediamento di nuovi pubblici esercizi, la dotazione di posti auto dovrà essere correlata all'affollamento previsto nella struttura.
- U4/7 Uffici e studi professionali
Si intendono gli uffici pubblici e privati, gli studi professionali e agli ambulatori medici, le attività di servizio alle imprese di piccole e medie dimensioni, le attività amministrative, le agenzie, gli sportelli bancari e assicurativi.
Sono compresi nell'uso anche gli spazi di servizio e di supporto.
Per tali usi non vengono definite specifiche soglie dimensionali, comunque gli stessi possono essere insediati in edifici ove questi si integrino con altri usi, come quello residenziale o ricettivo.
Qualora queste attività interessino interi edifici, l'uso corrispondente è quello descritto al successivo punto U4/8 - Complessi terziari e direzionali.
- U4/8 Complessi terziari e direzionali
I complessi terziari e direzionali comprendono tutte le attività di cui al precedente U4/7 - Uffici e studi professionali, quando interessino interi edifici.
- U4/9 Artigianato di servizio
L'artigianato di servizio comprende tutte le attività di tipo artigianale che non esplicano funzioni produttive vere e proprie, ma di servizio alla casa, alla persona e comunque di servizio alle attività urbane in genere, compreso l'artigianato di servizio all'auto (gommisti meccanici, elettrauto, carrozzieri).
Comprende oltre agli spazi destinati alle attività specifiche, gli spazi di servizio, di supporto, di magazzino e gli spazi tecnici.
Sono assimilate all'artigianato di servizio anche quelle attività di piccola produzione tradizionalmente localizzate in aree residenziali per i rapporti che hanno con l'utenza residenziale.
E' ammessa la presenza di abitazioni (U1/1) destinate al personale di custodia ed ai proprietari imprenditori per un massimo di 150 mq di SL.
- U4/10 Centri di telefonia in sede fissa

In questo uso sono compresi i locali destinati ai centri di telefonia in sede fissa, compresi eventuali locali destinati all'attesa ed i relativi servizi. L'insediamento dei centri di telefonia negli ambiti dei tessuti consolidati governati dal PR, da attuarsi anche mediante l'utilizzo di strutture edilizie esistenti, è subordinato alla verifica di compatibilità infrastrutturale di cui all'Art. 10 delle presenti norme.

U5 Uso Servizi

- U5/1** **Attrezzature per lo spettacolo e la cultura**
In questo uso sono compresi i cinema, i teatri, i centri ricreativi, i centri congressuali polivalenti, i locali di pubblico spettacolo, le sale giochi, i locali da ballo, le sale di ritrovo; oltre agli spazi destinati al pubblico sono compresi gli spazi di servizio e di supporto, uffici complementari e spazi tecnici.
L'insediamento di nuovi locali di pubblico spettacolo e di sale giochi negli ambiti consolidati governati dal PR, da attuarsi anche mediante utilizzo di strutture edilizie esistenti, è subordinato alla verifica di compatibilità infrastrutturale di cui all'Art. 10 delle presenti norme.
Nei restanti ambiti del territorio intercomunale, per l'insediamento di nuovi locali di pubblico spettacolo (discoteche, cinematografi, ecc.), la dotazione di posti auto dovrà essere correlata all'affollamento previsto nella struttura.
- U5/2** **Esposizioni, fiere**
In questo uso si intendono compresi: esposizioni, mostre, fiere, comprensivi degli spazi per il pubblico, uffici, agenzie e altri usi complementari all'attività fieristica
L'insediamento di locali espositivi o per mostre (ove si prevede grande affluenza di pubblico) negli ambiti consolidati governati dal PR, da attuarsi anche mediante utilizzo di strutture edilizie esistenti è subordinato alla verifica di compatibilità infrastrutturale di cui all'Art. 10 delle presenti norme.
Nei restanti ambiti del territorio intercomunale, per l'insediamento di nuove esposizioni e spazi fieristici, la dotazione di posti auto dovrà essere correlata all'affollamento previsto nella struttura.
- U5/3** **Sedi istituzionali e amministrative**
Le sedi istituzionali - amministrative comprendono le sedi istituzionali politiche, sindacali o di categoria, le sedi per gli organi decentrati dello stato, gli uffici finanziari, giudiziari e di rappresentanza istituzionale.
Le attrezzature comprendono gli spazi o le funzioni di servizio o di supporto e gli spazi tecnici. E' prevista inoltre la presenza di servizi come bar, ristoranti, sedi associative, sale riunioni.
- U5/4** **Attrezzature di interesse comune per servizi civili e servizi religiosi**
Le attrezzature di interesse comune per servizi civili comprendono le sedi decentrate dell'amministrazione locale, i servizi sociali di quartiere, gli organi decentrati dell'amministrazione pubblica, gli uffici finanziari dell'amministrazione pubblica, gli ispettorati.
Le attrezzature di interesse comune per servizi religiosi costituiscono opere di urbanizzazione secondaria e comprendono:
- gli immobili destinati al culto anche se articolati in più edifici compresa l'area destinata a sagrato;
- gli immobili destinati all'abitazione dei ministri del culto, del personale di servizio, nonché quelli destinati ad attività di formazione religiosa;
- nell'esercizio del ministero pastorale, gli immobili adibiti ad attività educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro compresi gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari che non abbiano fini di lucro.
I centri culturali con finalità religiose sono attrezzature di interesse comune per servizi religiosi.
Le attrezzature di interesse comune per servizi religiosi sono regolamentate dagli art. 70-73 della LR 12/2005 e s.m.i.
- U5/5** **Attrezzature culturali**
Le attrezzature culturali comprendono sedi per mostre, sedi di centri culturali (ad eccezione di quelli con finalità religiose che rientrano nell'uso U5/4), centri ricreativi e per il tempo libero, scuole d'arte, musei, archivi e raccolte di cataloghi, biblioteche, sale lettura, auditori, sale

audiovisive e cineteche, aule per incontri, ivi compresi spazi di servizio, di supporto e spazi tecnici.

- U5/6 **Attrezzature scolastiche**
Le attrezzature scolastiche comprendono gli asili nido, le scuole materne, le scuole medie inferiori ed i complessi per l'istruzione superiore all'obbligo, le università, i centri di orientamento allo studio, i servizi di formazione professionale per l'inserimento al lavoro e per i lavoratori, i centri di perfezionamento e riqualificazione, comprensive di ogni attrezzatura complementare e delle relative aree scoperte destinate al gioco, al verde ed allo sport.
- U5/7 **Attrezzature per il verde**
Comprendono aree di uso pubblico sistemate con specie vegetali (prative, arbustive, d'alto fusto ecc.) adatte per la ricreazione, il gioco libero, il riposo, la rigenerazione dell'ossigeno, il filtraggio dei rumori e dello smog, la creazione di paesaggi naturali alternativi alle masse edificate quali i parchi territoriali, i parchi attrezzati, gli orti botanici, gli orti urbani, le dotazioni ecologiche ed ambientali. Essi comprendono, oltre agli spazi a verde di cui sopra, percorsi pedonali e ciclabili, spiazzi per il gioco, elementi edilizi di arredo e servizio (pergole, fontane, gazebi, chioschi, servizi igienici, parterre, ecc.).
- U5/8 **Attrezzature per lo sport**
Le attrezzature per lo sport comprendono gli impianti e i servizi necessari ad attrezzature per il gioco e lo sport, le aree destinate all'impianistica sportiva pubblica e privata.
Esse comprendono attrezzature coperte, quali palestre, coperture fisse e/o smontabili per campi sportivi, palazzetti dello sport, piscine coperte e attrezzature scoperte corrispondenti ai campi, alle vasche, alle pedane e alle piste per la pratica sportiva all'aperto. Sono inoltre compresi gli spazi di servizio (spogliatoi, servizi igienici, bar, sale di ritrovo ecc.) e gli spazi tecnici.
Nel caso di attrezzature di dimensioni significative è ammessa la presenza di un alloggio non superiore a 150 mq di SL per il personale di custodia.
- U5/9 **Attrezzature tecnologiche per servizi tecnici urbani**
Comprendono insediamenti ed impianti connessi allo sviluppo ed alla gestione delle reti tecnologiche e dei servizi tecnologici urbani e produttivi, le piazzole ecologiche per i Rifiuti Solidi Urbani (RSU), le stazioni per l'autotrasporto, le sedi delle aziende di trasporto pubblico, i magazzini e i depositi comunali, i relativi servizi, i locali accessori e gli spazi tecnici.
L'ubicazione delle attrezzature tecnologiche per i servizi tecnici urbani (pozzi idropotabili e relative opere di deposito e adduzione, impianti di depurazione e per il trattamento e smaltimento dei reflui idrici, piazzole ecologiche, ecc.), deve comunque garantire il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di distanze dall'edificio, fasce di rispetto, zone di tutela, ecc.
E' ammessa dove necessario, la presenza di un alloggio non superiore a 150 mq di SL per il personale di custodia.
- U5/10 **Attrezzature sociali, sanitarie e socio-assistenziali**
Le attrezzature sociali, sanitarie e socio-assistenziali comprendono ospedali, cliniche ambulatori, residenze e comunità sociali - assistenziali per anziani, centri diurni e altri servizi per i minori e gli anziani, centri di aggregazione, per i disabili, day hospital, laboratori per analisi cliniche, centri di riabilitazione, ivi compresi spazi di servizio, di supporto, spazi tecnici.
E' ammessa la presenza di un alloggio non superiore a 150 mq di SL per il personale di custodia.
- U5/11 **Attrezzature di pubblica sicurezza**
Le attrezzature di pubblica sicurezza comprendono le sedi operative degli organi preposti al mantenimento dell'ordine pubblico, della difesa militare, della protezione civile, della salvaguardia del territorio, della tutela dei diritti civili e dell'incolumità pubblica.
Le attrezzature comprendono gli spazi o le funzioni di servizio o di supporto e gli spazi tecnici.
E' prevista inoltre la presenza di alloggi e spazi quali mense, sale riunioni, palestre e locali ricreativi per il personale in servizio.

- U5/12 **Attrezzature cimiteriali**
Le attrezzature cimiteriali comprendono gli impianti e le strutture per la tumulazione ed il culto dei defunti. Sono altresì comprese le attrezzature religiose, gli spazi tecnici e funzionali alla gestione delle attrezzature ed i servizi per il pubblico.
Gli elaborati grafici prescrittivi del PGT individuano con apposita perimetrazione:
1. il perimetro del cimitero, che identifica il solo ambito all'interno del quale possono essere realizzate le attrezzature cimiteriali;
 2. la fascia di rispetto cimiteriale, con la delimitazione autorizzata dagli organi competenti, all'interno della quale l'attività edilizia è regolamentata dalle disposizioni di legge vigenti.

U6 Uso Mobilità e parcheggi

- U6/1 **Attrezzature per la mobilità meccanizzata**
Le attrezzature per la mobilità meccanizzata comprendono le sedi viarie destinate alla circolazione dei veicoli pubblici e privati, gli spazi per la sosta, nonché spazi destinati al trasporto pubblico, anche in sede propria. In tale uso si intendono compresi gli spazi di verde e le strutture di arredo urbano.
Sono inoltre previste le attrezzature ed i servizi di manutenzione stradale, come case cantoniere e relative strutture di servizio di stoccaggio, nonché di ricovero degli automezzi e dei veicoli speciali.
- U6/2 **Attrezzature per la mobilità pedonale e ciclabile.**
Le attrezzature per la mobilità pedonale e ciclabile comprendono i marciapiedi, i portici, le gallerie, le piazze, i percorsi pedonali e ciclabili in sede propria.
- U6/3 **Stazioni di servizio e distributori di carburanti**
Sono compresi in questo uso le attrezzature ed i servizi relativi alle attività di distribuzione carburante. Sono comprese inoltre le attrezzature di assistenza automobilistica e di lavaggio, nonché le piccole attività commerciali limitate all'utenza automobilistica.
Gli usi di cui al presente articolo e gli interventi per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti sono comunque regolati autonomamente dalle rispettive norme di legge.
- U6/4 **Parcheggi a raso e attrezzati**
I parcheggi attrezzati pubblici, di uso pubblico e privati comprendono parcheggi a raso, garages ed autorimesse entro e fuori terra mono o multipiano, parcheggi in superficie ad uno o più livelli, compresi gli spazi di manovra, nonché gli spazi accessori quali rampe, corsie, spazi di servizio e supporto e spazi tecnici.

U7 Uso turistico-alberghiero

- U7/1 **Attrezzature ricettive**
Le attrezzature ricettive comprendono: alberghi, pensioni, locande, residence, costituiti sia dalle parti ricettive vere e proprie (stanze, mini appartamenti, ecc.), sia delle parti di servizio, di soggiorno e di ritrovo (cucine, lavanderie, spazi tecnici, autorimesse, ristoranti, bar, sale di riunione e di ritrovo, ecc.).
- U7/2 **Attrezzature per il campeggio**
Per attrezzature per il campeggio si intende il complesso attrezzato per la sosta e il soggiorno dei turisti provvisti di tenda o altro mezzo di pernottamento e soggiorno autonomo (caravan, autocaravan, ecc.).
Tale uso comprende gli spazi di servizio e di supporto, commerciali, ricreativi ed igienico-sanitari.

Art. 9. VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO

- 1.

I mutamenti della destinazione d'uso di un immobile o di una singola unità immobiliare sono disciplinati dall'Art. 23 ter del DPR 381/01 e s.m.i. raccordato, per quanto demandato alla disciplina regionale, dall'Art. 51-52 della LR 12/05 e s.m.i.

2.

I mutamenti di destinazione d'uso di unità immobiliari poste al primo piano fuori terra e seminterrate sono disciplinati rispettivamente dall'Art. 8 della LR 18/19 e dalla LR 7/17 e s.m.i.

3.

Per i beni vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il mutamento della destinazione urbanistica è subordinato a preventivo parere positivo da parte della Soprintendenza.

4.

Le destinazioni d'uso non elencate tra quelle principali e tra quelle vietate sono da considerarsi compatibili e quindi ammesse nell'ambito urbanistico in esame.

Le variazioni di destinazione d'uso tra gli usi principali e gli usi compatibili sono ammesse anche nell'ambito di Piani Attuativi in corso di esecuzione, eventualmente adeguando le dotazioni per servizi corrispondenti.

5.

Il mutamento di destinazione d'uso connesso o meno alla realizzazione di opere edilizie, tra usi appartenenti a diversi gruppi funzionali, comporta una variazione del fabbisogno di aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, nei casi previsti all'Art. 86.

6.

I mutamenti di destinazione d'uso di immobili, anche non comportanti la realizzazione di opere edilizie, finalizzati alla creazione di luoghi di culto o attrezzature di interesse comune per servizi religiosi comprese nell'uso U5/4 e di luoghi destinati a centri sociali, nonché quelli finalizzati alla realizzazione o all'ampliamento di sale giochi, sale scommesse e sale bingo, sono assoggettati a permesso di costruire.

7.

I mutamenti di destinazione d'uso nei casi di cui all'Art. 23 ter comma 1bis del DPR 381/01 non sono soggetti al versamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.

I mutamenti di destinazione d'uso nei casi di cui all'Art. 23 ter comma 1ter del DPR 381/01 sono soggetti al versamento dei soli oneri di urbanizzazione secondaria, qualora dovuti ai sensi dell'art. 43 della LR 12/05.

Art. 10. USI SOGGETTI A COMPATIBILITA' INFRASTRUTTURALE

1.

Come specificato nella descrizione di alcuni usi, l'insediamento degli stessi, è subordinato ad una Verifica di Compatibilità Infrastrutturale.

Tale verifica, tenendo conto della tipologia dell'uso, dell'afflusso di pubblico ipotizzabile, del massimo affollamento previsto nelle eventuali autorizzazioni rilasciate dagli organi preposti, della dotazione esistente e della previsione di nuovi parcheggi nelle aree limitrofe, dovrà dimostrare la compatibilità della dotazione di posti auto col numero di utenti previsto.

Ai fini della Verifica di Compatibilità Infrastrutturale, relativamente alla disponibilità di posti auto, si specifica che può essere conteggiata una quota del 30% dei parcheggi ad uso pubblico esistenti ed in fase di realizzazione esterni al lotto oggetto dell'intervento, specificatamente individuati nelle tavole del PGT e ricompresi entro un raggio di 200 m dall'edificio oggetto del nuovo insediamento.

Per quanto attiene agli eventuali spazi di sosta pertinenziali, prescritti dalle norme di legge vigenti, gli stessi devono essere obbligatoriamente reperiti all'interno del lotto oggetto dell'intervento, escludendo, in caso di contemporaneità di utilizzo, gli eventuali parcheggi esistenti già asserviti ad altre attività in essere nel medesimo edificio o ambito.

CAPO IV MODALITA' DI INTERVENTO

Art. 11. DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI

1.

Gli interventi edilizi ed urbanistici da attuarsi nel territorio comunale si articolano in:

- MO - Manutenzione ordinaria
- MS - Manutenzione straordinaria
- RC - Restauro e Risanamento conservativo
- RE - Ristrutturazione edilizia
- RU - Ristrutturazione urbanistica
- DR - Demolizione senza ricostruzione
- NC - Nuova costruzione

Le definizioni di MO-MS-RC-RE-RU-NC sono esplicitate all'Art. 3 del D.P.R. 380/2001 al quale si rimanda.

La DR – Demolizione senza ricostruzione riguarda interventi edilizi che si configurano nell'abbattimento totale di un edificio senza alcuna ricostruzione o modificazione edilizia; detti interventi sono soggetti a provvedimento abilitativo edilizio come previsto dalla normativa vigente.

Gli interventi devono essere coerenti con le finalità del PGT e, oltre a rispettare gli indici ed i parametri prescritti, devono conformarsi alle prescrizioni previste nei paragrafi "Modalità di Attuazione" dei diversi ambiti territoriali.

Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni e le competenze previste dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 in materia di tutela e di valorizzazione del patrimonio storico e culturale.

Art. 12. MODALITA' ATTUATIVE DEL PGT

1.

Gli interventi previsti dal PGT si attuano di norma per intervento edilizio diretto (Permesso di Costruire o Segnalazione Certificata di Inizio Attività) e/o Permesso di Costruire convenzionato di cui all'Art. 53, oppure per intervento urbanistico preventivo (Piani Attuativi previsti dalla normativa urbanistica vigente).

2.

Il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle previsioni del PGT e dei Piani Attuativi, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.

3.

Il permesso di costruire è comunque subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto del permesso.

Art. 13. MISURE DI SALVAGUARDIA

1.

Nel periodo intercorrente tra l'adozione e la pubblicazione dell'avviso di approvazione degli atti di PGT si applicano le misure di salvaguardia in relazione a interventi, oggetto di domanda di Permesso di Costruire, ovvero di Segnalazione Certificata di Inizio Attività o di Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata, che risultino in contrasto con le previsioni degli atti medesimi.

2.

Nel periodo intercorrente tra l'adozione e la definitiva approvazione degli strumenti di pianificazione comunale, a richiesta del dirigente del competente ufficio comunale, ovvero, laddove costituito, dello

sportello unico per l'edilizia, il dirigente della competente struttura regionale, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, può ordinare la sospensione di interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio che siano tali da compromettere o rendere più onerosa l'attuazione dei predetti strumenti.

3.

Sino alla pubblicazione dell'avviso di approvazione degli atti di PGT, in caso di contrasto dell'intervento oggetto della domanda di permesso di costruire con le previsioni degli strumenti urbanistici adottati, è sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda stessa. La misura di salvaguardia non ha efficacia decorsi tre anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico, ovvero cinque anni nell'ipotesi in cui lo strumento urbanistico sia stato sottoposto all'amministrazione competente all'approvazione entro un anno dalla conclusione della fase di pubblicazione.

CAPO V ESAME PAESISTICO DEL PROGETTO

Art. 14. QUALIFICAZIONE DEL PGT COME ATTO A SPECIFICA VALENZA PAESISTICA

1.
Il PGT si qualifica come atto a specifica valenza paesistica di maggiore definizione rispetto ai contenuti della pianificazione sovracomunale vigente.

2.
La ricognizione delle peculiarità paesaggistiche esistenti ha consentito di individuare le Classi di Sensibilità paesistica per ciascun ambito del territorio intercomunale, quale sintesi dei modi di valutazione morfologico – strutturale, vedutistica e simbolica di livello sovralocale e locale; nello specifico, come riportato nella Tavola DP.13 Carta della sensibilità paesistica. R. 1:5000, il territorio viene suddiviso in quattro classi:

2. classe di sensibilità paesistica bassa
3. classe di sensibilità paesistica media
4. classe di sensibilità paesistica alta
5. classe di sensibilità paesistica molto alta.

Art. 15. DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALL'ESAME PAESISTICO DEI PROGETTI

1.
Ai sensi e per gli effetti del vigente PTR, anche in considerazione della valenza paesaggistica dell'intero territorio dell'Unione Prima Collina, i progetti che incidono sull'esteriore aspetto dei luoghi e degli edifici sono soggetti ad esame paesistico sotto il profilo del loro inserimento nel contesto.

2.
Contestualmente all'elaborazione del progetto, il progettista provvede agli adempimenti previsti dalle "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti" contenuti nella D.G.R. 8.11.2002 n. VII/11045, adottando la metodologica prevista dalle suddette Linee Guida regionali.

Le Classi di Sensibilità paesistica dei luoghi, da adottare per l'esame paesistico dei progetti, sono sinteticamente descritte nel precedente Art. 14 e puntualmente definite nella Tavola DP 13 Carta della sensibilità paesistica R. 1:5'000. La classificazione ivi riportata è da considerare vincolante ai fini del percorso di valutazione dell'impatto paesistico.

3.
La documentazione prevista a corredo dei progetti di trasformazione del territorio deve sempre essere integrata da una documentazione fotografica che illustri il contesto paesistico di riferimento. Inoltre, qualora l'intervento risulti ricompreso in ambiti con Classi di Sensibilità "Media", "Alta" e "Molto Alta", dovrà inoltre essere allegata una rappresentazione che evidenzii adeguatamente l'inquadramento del progetto e l'integrazione con il contesto; se necessario, in relazione all'importanza dell'opera in progetto, dovrà essere allegata anche una simulazione foto compositiva del progetto.

4.
Sono escluse dall'esame paesistico le lavorazioni dei terreni che rientrano nelle normali pratiche colturali agricole.

5.
Nelle aree paesisticamente vincolate, l'autorizzazione di cui all'art. 146 del D. Lgs. 42/2004, sostituisce l'esame paesistico dei progetti.

CAPO VI DISPOSIZIONI SULLA QUALITA' EDILIZIA E DELL'AMBIENTE

Art. 16. DISPOSIZIONI EDILIZIE DI VALENZA AMBIENTALE A SALVAGUARDIA DELLA COMPONENTE PAESAGGISTICA DEL TERRITORIO

1.

L'Unione Prima Collina ritiene il paesaggio una risorsa prioritaria da tutelare e da valorizzare.

A tal fine destina una parte dell'introito finanziario del contributo di costruzione per incentivare la realizzazione di interventi edilizi che perseguano il corretto inserimento nel contesto urbano, la qualità edilizia, la valorizzazione del paesaggio e la riqualificazione urbana, come specificato nel successivo Art. 30.

2.

Gli interventi edilizi nel "Tessuto storico e nuclei frazionali di antico impianto - TS", sono regolamentati nel successivo Art. 54.

3.

Ogni intervento edilizio da attuarsi negli altri ambiti del territorio intercomunale riguardante:

- a. fabbricati con destinazione prevalente compresa nel gruppo funzionale U1 Uso Residenziale;
- b. fabbricati compresi nel gruppo funzionale U2 Uso Primario, compresi quelli con tipologia prefabbricata;
- c. fabbricati compresi nel gruppo funzionale U3 Uso Secondario, ad eccezione dei capannoni produttivi con tipologia prefabbricata edificati al di sotto del limite altimetrico di 130 m s.l.m.;
- d. fabbricati compresi nel gruppo funzionale U4 Uso Terziario, ad eccezione dei capannoni commerciali con tipologia prefabbricata edificati al di sotto del limite altimetrico di 130 m s.l.m.;
- e. fabbricati compresi nel gruppo funzionale U7 Uso Turistico Alberghiero

deve garantire la migliore integrazione nel contesto edilizio, paesaggistico ed ambientale in cui si inserisce. Detti interventi edilizi, pur soggetti all'esame paesistico dei progetti di cui al precedente Art. 15, sono subordinati anche al rispetto delle seguenti prescrizioni, a salvaguardia delle componenti fruibili di carattere percettivo:

- utilizzo di materiali derivanti alla tradizione edilizia locale;
- coperture esclusivamente a falde, con pendenza minima pari al 30%, rivestite con manto in coppi o simil-coppi in laterizio o composto cementizio, nei cromatismi tipici della tradizione locale;
- gronde realizzabili in legno, cotto, pietra naturale, laterizio intonacato, cemento armato;
- grondaie e pluviali realizzabili in rame o lamiera verniciata;
- rivestimenti dei muri realizzabili con intonaco civile a base di calce o di cemento, con pietra naturale o mattoni a vista; è vietato l'utilizzo di intonaci plastici e di rivestimenti in materiali riflettenti e/o lucidi;
- zoccolature realizzabili in pietra naturale, o intonaco strollato;
- davanzali, soglie, spalle e architravi realizzabili in pietra naturale e in cemento a vista;
- tinteggiature realizzabili nei cromatismi tipici della tradizione locale, preferibilmente da scegliere nella gamma delle terre; ogni eccezione ai cromatismi della tradizione locale dovrà essere concordata con l'Ufficio Tecnico;
- serramenti esterni realizzabili con infissi e telai in legno, in ferro o alluminio verniciato, nei cromatismi tipici della tradizione locale; imposte realizzabili nei medesimi materiali, preferibilmente nei tipi a persiana o ad antoni (sono ammessi gli avvolgibili nel caso in cui nel tessuto edilizio circostante sia caratterizzato da tale tipologia);

4.

Ogni intervento edilizio da attuarsi negli altri ambiti del territorio intercomunale riguardante insediamenti produttivi artigianali, industriali, commerciali e agricoli con tipologia a capannone prefabbricato, potrà essere realizzato esclusivamente nelle zone del territorio ricadenti al di sotto del limite altimetrico di 130 m s.l.m.

Questi interventi:

- devono comunque garantire la migliore integrazione nel contesto edilizio, paesaggistico ed ambientale in cui si inseriscono;

- devono rispettare le disposizioni per la mitigazione ambientale e paesaggistica eventualmente prescritte nelle norme che regolano i singoli ambiti urbanistici.

5.

Nella progettazione degli edifici della filiera agricola che caratterizzano il territorio (cantine enologiche, agriturismi, ecc.), ubicati in ambiti di crinale o visibili da ampio raggio o da strade di interesse panoramico, dovrà essere posta particolare attenzione nelle scelte architettoniche e compositive, nell'inserimento nel contesto edilizio, paesaggistico ed ambientale e dovranno essere indicate le scelte cromatiche da adottare.

6.

Nella progettazione dei Piani Attuativi adiacenti a zone agricole identificate con Classi di Sensibilità Paesistica "Alta" o "Molto Alta", il progetto planivolumetrico dovrà fornire precise indicazioni tipologiche ed indicare i cromatismi da adottare nell'edificazione.

Dovrà inoltre essere prevista, a carico dei soggetti attuatori, una cortina di verde di ampiezza adeguata quale filtro di mitigazione ambientale, che verrà piantumata con specie arboree autoctone, di sviluppo verticale non inferiore a m. 5 verso gli ambiti agricoli.

7.

Per gli interventi previsti lungo i tracciati della "Viabilità di Struttura", riportata nella Tavola DP 8 Carta del Paesaggio R.1:5'000 e nella Tavola DP 12 Sintesi delle previsioni di piano. R.1:5'000, che comprende il principale asse di penetrazione valliva della S.P. 201, valgono le seguenti prescrizioni:

- i nuovi insediamenti commerciali e produttivi fronteggianti su di essa devono essere debitamente controllati sotto l'aspetto della distribuzione planivolumetrica, onde evitare la disordinata disseminazione di manufatti eterogenei disposti casualmente; a tale fine si prescrive il rispetto di adeguati standard di qualità edilizia, come previsto nel presente articolo, oltre che la predisposizione di idonei schemi di piantumazione ed arredo. I progetti relativi a tali insediamenti dovranno essere valutati dalla Commissione per il paesaggio.
- ogni intervento deve garantire il controllo qualitativo del manufatto finale, che deve conseguire un razionale ed ordinato affaccio sull'asse viario.

8.

Per gli interventi previsti lungo i tracciati della "Viabilità di fruizione panoramica ed ambientale", riportata nella Tavola DP 8 Carta del Paesaggio R.1:5'000 e nella Tavola DP 12 Sintesi delle previsioni di piano. R.1:5'000, che comprende i tracciati dai quali è possibile fruire il paesaggio con ampie e ricorrenti visuali ed i tracciati che attraversano per tratti significativi zone dotate di particolari caratteri paesistico – ambientali (tratto occidentale della S.P. n. 45 compreso tra Canneto Pavese e Castana e tratto compreso tra il capoluogo di Canneto e Montebriatico), valgono le seguenti prescrizioni:

- all'esterno del perimetro del centro abitato dei tracciati collinari non è ammessa l'installazione di cartellonistica pubblicitaria nei tratti che attraversano o che determinano un rapporto visivo diretto con ambiti di rilievo paesistico, in particolare con le visuali paesaggistiche aperte sul territorio pianeggiante; per gli eventuali cartelli esistenti alla data di entrata in vigore della presente norma non possono essere rinnovate le concessioni in essere.
- nei tratti di maggiore interesse panoramico esterni al perimetro del centro abitato, il PR regola le altezze dell'edificato, al fine di garantire la corretta fruibilità delle vedute.

Art. 17. INTERVENTI SULLA VEGETAZIONE

1.

E' vietato utilizzare aree a bosco e parco per depositi di materiale di alcun tipo, per attività industriali o artigianali ed in genere per qualsiasi attività diversa da quella forestale.

2.

Sulle aree a verde di proprietà pubblica valgono le norme dei Regolamenti di Polizia Rurale approvati dai singoli comuni (comune di Canneto Pavese: D.C.C. n. 35 dl 21.12.2006, integrata con D.C.C. n. 14 del 16.05.2008; comune di Castana: D.C.C. n. 36 del 21.12.2006).

3.

Su tutte le aree private del territorio dell'Unione Prima Collina devono essere rigorosamente conservati gli arbusti che per rarità della specie, o comunque per morfologia e vetustà, risultino di particolare pregio e gli alberi aventi diametro del fusto, misurato a cm. 150 di altezza dal colletto, superiore a cm. 20.

L'abbattimento di questi arbusti e alberi può essere autorizzato dall'ente locale per lo sfruttamento edificatorio delle aree o nel caso vi siano rischi di danni ai fabbricati, alle infrastrutture, ostacolo al normale deflusso delle acque, interferenza con strutture o reti di servizi, rischio di stabilità dei terreni, contrasto con norme (Codice Civile o Codice della Strada), o nel caso vengano presentati progetti di ristrutturazione o realizzazione dell'area a verde, in caso di pubblica utilità od interesse pubblico. In tali casi dovrà essere effettuato il reimpianto di un pari numero di alberi di alto fusto, all'interno dello stesso lotto con pianta della stessa specie se autoctona e di dimensioni paragonabili, se consentito dalle tecniche botaniche e di giardinaggio. L'ente locale potrà eventualmente autorizzare lo spostamento in loco delle alberature esistenti o la messa a dimora di un numero doppio di alberi rispetto a quelli abbattuti in altre zone del territorio intercomunale che saranno concordate con l'ente stesso.

4.

L'autorizzazione di cui al comma precedente deve essere preventivamente acquisita e allegata agli elaborati di progetto per qualsiasi tipo di intervento edilizio, sia pubblico che privato, nel quale si renda inevitabile la manomissione delle alberature.

Ogni abbattimento abusivo comporta inoltre la revoca del provvedimento abilitativo del quale la sistemazione del verde costituisce parte integrante.

Gli alberi di alto fusto abusivamente abbattuti senza la prescritta autorizzazione debbono essere sostituiti da altrettanti esemplari posti nelle precedenti aree di pertinenza o da un numero doppio di alberi in altre zone del territorio indicate dall'Unione Prima Collina.

5.

E' vietato inoltre rendere impermeabili, con pavimentazioni o altre opere edilizie, le aree di pertinenza delle alberature nonché inquinare con scarichi o discariche improprie.

6.

Quantità minima di alberature ed arbusti da realizzare nelle nuove edificazioni:

Prima della fine dei lavori, nei lotti interessati da nuove costruzioni residenziali, nelle parti del lotto o nei lotti privi di idonee alberature, dovranno essere poste a dimora in forma definitiva nuove alberature di alto fusto, nella misura minima di una pianta ogni 150 mq di superficie di lotto non coperta, oltre a specie arbustacee nella misura minima di due gruppi ogni 150 mq di superficie del lotto non coperta. La scelta della specie deve avvenire per 2/3 nella gamma delle essenze appartenenti alle specie vegetali locali. Non meno di 2/3 delle alberature complessivamente messe a dimora deve essere a latifoglie.

7.

Parte integrante di ogni progetto edilizio sarà il progetto dettagliato delle sistemazioni degli spazi aperti con l'indicazione delle zone alberate, a prato, a giardino (corredata dalle relative indicazioni delle specie) e a coltivo e i progetti esecutivi delle recinzioni e di tutte le opere di sistemazione esterna.

8.

La nuova alberatura dovrà essere disposta in modo da creare degli spazi alberati unitari o comunque opportunamente collegati fra loro, in rapporto specialmente ai fabbricati e alle relative visuali.

9.

La domanda di agibilità relativa ad interventi edilizi nei quali siano previsti o prescritti la formazione di fasce verdi di mitigazione, la piantumazione di alberi ed arbusti, o altre opere riguardanti gli interventi sulla vegetazione descritti nel presente articolo, dovrà essere corredata della documentazione fotografica comprovante l'esatto adempimento nella realizzazione della piantumazione. La carenza di tale documentazione costituisce motivo per il rigetto dell'istanza.

Art. 18. NORME PER LA TUTELA DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PAESAGGIO

1.

Relativamente ai corsi d'acqua (torrenti, rogge, ecc.), l'obiettivo da perseguire è il mantenimento dei caratteri naturali e delle modalità di evoluzione dei sistemi acquatici e di ripa in essi presenti garantendo un

adeguato polmone idraulico, la cura dei fondali e delle sponde per favorire l'avifauna acquatica e, infine, la possibilità di fruizione compatibile del corso d'acqua a fini ricreativi.

L'ambito di tutela è determinato principalmente in base alle caratteristiche idro-geomorfologiche del corso d'acqua (alveo attivo e aree di esondazione delimitate da versanti, scarpate morfologiche o da argini artificiali), con inclusione dei sistemi vegetazionali connessi; in questi ambiti sono da ritenersi incompatibili i seguenti interventi:

- espansioni urbane e nuova edificazione anche puntuale;
- discariche di ogni tipo (ad esclusione di quelle per materiali inerti se finalizzate ad interventi di recupero ambientale);
- attività estrattive non giustificate da necessità di regimazione idraulica.

2.

Relativamente ai boschi la puntuale identificazione delle aree boscate è finalizzata alla protezione del verde, alla protezione dal dissesto idrogeologico, al mantenimento ed al potenziamento della funzione ecologica e naturalistica svolta dal patrimonio vegetazionale.

L'obiettivo primario è la tutela dell'esistente, nel rispetto delle esigenze fitosanitarie e biologiche delle cenosi e con riferimento all'assetto ecosistemico paesaggistico complessivo della zona.

A prescindere da quelli già individuati sugli elaborati grafici del PR, sono comunque da considerare boschi le superfici interessate da formazioni vegetali aventi le caratteristiche qualitative e quantitative di cui all'art. 42 della L.R. n. 31/2008.

Ferme restando le disposizioni regionali in materia (in particolare la citata L.R. n. 31/2008) e le norme relative ai vincoli paesistici, i boschi sono da assoggettare a conservazione, e gli indirizzi di governo sono da definire attraverso piani di assestamento o di gestione che dovranno tenere conto delle caratteristiche fitosanitarie delle diverse biocenosi presenti e dei fattori geopedologici e climatici.

In assenza di detti piani sono da consentire solo tagli culturali, la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti delle vigenti prescrizioni e le attività di allevamento compatibili con le caratteristiche delle diverse biocenosi.

Il taglio degli alberi deve essere autorizzato secondo le norme vigenti in materia.

E' vietata la riconversione di tali ambiti alla coltivazione agricola. Su queste aree insiste il vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs 42/2004.

3.

Relativamente alla vegetazione diffusa, sono compresi in questa categoria: le biocenosi frammentarie di consistenza e dimensioni minori rispetto a quelle dei popolamenti forestali, la vegetazione interpodereale, i filari e gli esemplari isolati quando presentano elevato interesse tipologico e botanico.

Questi elementi assumono un'importanza non marginale nel paesaggio agrario sia dal punto di vista ecologico - funzionale sia sotto il profilo paesaggistico; per essi l'obiettivo primario coincide con la tutela dell'esistente, nel rispetto delle esigenze fitosanitarie e biologiche delle cenosi e con riferimento all'assetto ecosistemico paesaggistico complessivo della zona.

I piani di dettaglio ed i progetti operativi d'intervento, ivi compresi quelli relativi alla bonifica agraria ed al miglioramento fondiario, ferma restando la necessità di salvaguardare quegli elementi che presentano carattere di eccezionalità e/o di notevole valore paesistico, possono, eventualmente, derogare al principio conservativo sulla base di motivate esigenze tese al raggiungimento di nuovi assetti territoriali e/o produttivi, prevedendo idonei interventi mitigatori, sostitutivi e/o di ripristino, volti al conseguimento di adeguati equilibri ambientali.

4.

Relativamente ai tracciati interpoderali, il PGT individua e sottopone a particolare salvaguardia i percorsi rurali di valore storico desumibili dalle cartografie IGM di prima levatura, che ricadono nella definizione di "viabilità di interesse storico" di cui comma successivo.

Gli interventi di miglioramento fondiario e/o di trasformazione territoriale devono essere compatibili con i segni e le memorie dell'antica organizzazione agraria, evitando sostanziali trasformazioni della morfologia, dell'assetto irriguo e infrastrutturale.

Per le strade interpoderali, oltre alle norme contenute nei Regolamenti di Polizia Rurale vigenti, valgono le norme di tutela all'uopo previste dal DP e contenute al successivo Art. 31.

5.

Relativamente alla viabilità di interesse storico, identificata come viabilità che ricalca i tracciati già individuati nella cartografia IGM di prima levatura, l'obiettivo da perseguire è la salvaguardia e la valorizzazione paesistica sia del percorso che degli elementi accessori.

Vengono individuati come “viabilità di interesse storico” i tracciati indicati nella Tavola DP.05 Analisi del sistema infrastrutturale. R. 1:10'000; la tutela deve riguardare principalmente:

- i percorsi o i tracciati per i quali è ancora riscontrabile (almeno in parte) la struttura storica (sede viaria, elementi complementari, alberature ecc.);
- la traccia di percorsi storici riconoscibili quale “calco” negli orientamenti culturali, edilizi ecc.;
- i manufatti connessi.

Valgono le norme di tutela all'uopo previste dal DP e contenute al successivo Art. 31.

6.

Relativamente alle dorsali collinari dominate dalla coltura del vigneto, fermo restando il rispetto delle specifiche disposizioni determinate per gli ambiti urbanistici interessati, sono disciplinate da disposizioni finalizzate alla salvaguardia della configurazione del territorio e della connotazione paesistico- ambientale, come riportato nei successivi articoli riferiti agli atti di PGT.

Ai fini della tutela il DP individua contenuti ambiti di trasformazione in settori non interessati dalla coltura della vite, posti in sostanziale contiguità con il sistema insediativo esistente.

Possono comunque essere previsti e consentiti:

- interventi sui manufatti edilizi esistenti, qualora definiti ammissibili dal PGT;
- l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo;
- la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a m. 4,00;
- la realizzazione di rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti prescritti dalla normativa di riferimento e le caratteristiche tipologiche ed architettoniche di cui all'Art. 16;
- la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica collinare e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse.

Tali opere non devono in ogni caso avere caratteristiche e dimensioni tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati.

7.

La Rete Ecologica Comunale (REC), definita nella Tavola PR.08 Rete Ecologica Comunale R. 1:5'000, costituisce il riferimento per la tutela, il consolidamento e l'incremento della biodiversità e degli ecosistemi funzionali del territorio comunale, e risulta costituita dai seguenti elementi:

- Nodi strutturali: Parco delle Valli di Recoaro
- Elementi areali di elevato valore Aree boscate; aree umide
- Elementi lineari di elevato valore: Filari alberati
- Commessioni ecologiche primarie: Torrente Versa
- Connessioni ecologiche locali
- Varchi ecologici locali
- Aree destinate a compensazioni naturalistiche: Aree agricole di consolidamento dei caratteri naturalistici e paesistici; Area prioritaria per la biodiversità API 35 “Oltrepò pavese collinare e montano”

Indicazioni specifiche per gli elementi della REC:

Nodi strutturali: sono vietate trasformazioni che possano alterare le attuali dotazioni ecosistemiche e le funzioni ecologiche svolte.

Ogni intervento ricompreso entro le connessioni ecologiche della REC, deve garantire il mantenimento di ogni elemento caratterizzante (alberature, filari, arbusti, fossi, ...).

Vengono inoltre individuati gli elementi di primo livello (l'area prioritaria per la biodiversità API 35, il corridoio primario e il corridoio primario fluviale antropizzato) e di secondo livello della Rete Ecologica Regionale, cui si sovrappongono le connessioni primarie e secondarie della Rete Comunale; sono inoltre indicati i varchi a rischio per i quali le norme tecniche prevedono specifici interventi di salvaguardia, al fine di evitare la creazione di punti di interruzione nella rete ecologica.

Particolare attenzione merita l'area prioritaria per la biodiversità API 35 “Oltrepò pavese collinare e montano” che lambisce il confine occidentale dei comuni di Canneto Pavese e Castana e che segue per tale tratto il tracciato del torrente Scuropasso: come indicato nell'allegato alla DGR 30 dicembre 2009 n.

VIII/10962 relativo alle "Aree prioritarie per la biodiversità nella Pianura Padana lombarda", l'Oltrepò collinare e montano è l'ambito che racchiude le maggiori estensioni di aree pregiate contigue.

Si tratta di un comprensorio molto vasto, all'interno del quale non si assiste a soluzione di continuità degli ambienti naturali, semi-naturali e degli agro-ecosistemi di pregio: ciascun intervento all'interno o in prossimità di tali aree deve garantire la tutela e la valorizzazione di ogni elemento qualificante il paesaggio ed il mantenimento di una sezione territoriale libera pari ad almeno 500 m.

Ogni intervento ricompreso nell'area prioritaria per la biodiversità deve garantire la non compromissione dello stato dei luoghi; ai fini dell'autorizzazione di interventi all'interno del perimetro di tale area è obbligatorio prevedere specifiche misure compensative e mitigative, da realizzarsi fin dalle prime fasi dell'intervento, che si configurano come condizione necessaria per l'ottenimento di qualunque autorizzazione.

Ai sensi dell'art. Art. II-52 c. 14 del PTCP vigente le compensazioni naturalistiche connesse ad interventi insediativi ed infrastrutturali previsti dal PGT o da altri soggetti operanti sul territorio nonché le risorse destinate a interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità derivanti da interventi di nuova costruzione che sottraggono superfici agricole allo stato di fatto, così come stabilito dall'art. 43 bis L.R. 12/05, sono da attuarsi prioritariamente nelle seguenti aree:

- Aree agricole di consolidamento dei caratteri naturalistici e paesistici;
- Area agricole prioritarie per la biodiversità (API 35 "Oltrepò pavese collinare e montano").

Art. 19. EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI

1.

I nuovi insediamenti devono adottare modalità realizzative volte al risparmio energetico.

Il Regolamento Edilizio detterà norme operative per la realizzazione di strutture di tamponamento con alti livelli di isolamento termico (anche superiore a quelli previsti dal regolamento regionale), per l'installazione di collettori solari e pompe di calore per la produzione di acqua calda, per il controllo delle temperature interne con sistemi di termoregolazione locale, per l'installazione di caldaie a condensazione, per la contabilizzazione del calore individuale e dell'acqua calda, per l'impiego di dispositivi di controllo e regolazione dei consumi elettrici e, in generale, per gli accorgimenti e le tecnologie volti al contenimento del consumo energetico.

2.

L'Unione Prima Collina promuove azioni, strategie e normative idonee ad assicurare qualità ed efficienza energetica degli edifici.

Sono attivate forme di incentivazione consistenti nella riduzione percentuale degli oneri di urbanizzazione, in relazione al miglioramento rispetto ai valori limite per il fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale e ad interventi di edilizia bioclimatica. Le determinazioni dell'ente locale sono assunte con apposito regolamento, in conformità ai criteri ed indirizzi deliberati dalla Regione Lombardia (LR 24/2006, Determinazione Dirigenziale n° 9527 del 30.08.2007, DGR 31.10.2007 n° 8/5773, DGR 22.12.2008 n° 8/8745, Decreto Direttore Generale n° 5796 del 11.06.2009 e successivi) finalizzati al risparmio energetico, all'uso razionale dell'energia e alla produzione energetica da fonti rinnovabili.

3.

L'incentivo è concesso in base all'attuazione di misure atte a garantire:

- utilizzo di fonti di energia rinnovabili
- migliori prestazioni energetiche dell'involucro edilizio
- efficienza energetica degli impianti
- sostenibilità ambientale delle costruzioni

Il peso relativo di ogni fattore è condizionato alla tipologia di progetto (nuova costruzione, ristrutturazione, ampliamento) e alla zona climatica di appartenenza. Il regolamento indicherà quali fattori sono da considerarsi obbligatori e quali facoltativi e per quelli facoltativi dovrà specificare il peso percentuale rispetto ad un massimo prefissato corrispondente al massimo incentivo.

4.

Relativamente all'utilizzo di fonti rinnovabili potranno essere considerati i seguenti requisiti:

- dotazione di impianti solari fotovoltaici
- predisposizione impianti solari fotovoltaici
- dotazione di impianti solari termici
- dotazione di sistemi solari passivi
- dotazione di impianto geotermico

5.

Relativamente alle prestazioni energetiche dell'involucro edilizio, potranno essere considerati i seguenti requisiti:

- migliore orientamento dell'edificio
- protezione dal sole
- utilizzo di materiali ecosostenibili
- sistemi di ventilazione meccanica controllata
- sistemi di ventilazione con recupero di calore
- ventilazione naturale
- isolamento termico degli edifici e contenimento delle dispersioni
- prestazione termica dei serramenti
- isolamento acustico
- illuminazione naturale

6.

Relativamente all'efficienza energetica degli impianti, potranno essere considerati i seguenti requisiti:

- utilizzo di tecnologie a minor impatto ambientale
- dotazione di sistemi di produzione di calore ad alto rendimento
- dotazione di sistemi di produzione di calore con pompe di calore
- regolazione locale della temperatura dell'aria
- dotazione di sistemi di riscaldamento a bassa temperatura
- dotazione di impianti centralizzati di produzione calore e misurazione energia
- risparmio energetico nella climatizzazione estiva
- riduzione dell'inquinamento elettromagnetico interno
- riduzione dell'inquinamento luminoso

7.

Relativamente alla sostenibilità ambientale delle costruzioni, potranno essere considerati i seguenti requisiti:

- riduzione del consumo dell'acqua potabile
- recupero delle acque di pioggia
- controllo del microclima esterno
- riduzione dell'effetto di gas Radon
- formazione doppio collettore (acque bianche e nere) rete fognaria

Art. 20. INQUINAMENTI E TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA PUBBLICA

1.

Tutte le costruzioni e gli impianti esistenti da trasformare o da realizzare ex novo, dovranno essere attrezzati contro la produzione di inquinamenti atmosferici, acustici e per lo smaltimento dei materiali solidi o liquidi di rifiuto.

2.

In particolare dovranno essere rispettate le disposizioni del D. Lgs. 11.5.2006, n. 152, della LR 12.12.2003, n. 26 e dei regolamenti regionali n. 2, 3 e 4 del 24.3.2006, fatte salve le facoltà del Sindaco ai sensi dell'art. 216 del T.U. Leggi Sanitarie (RD 27.7.1934, n. 1265)

3.

Gli impianti di depurazione possono essere collocati in qualsiasi zona, salvo verificarne la compatibilità con gli usi in atto, fatta eccezione ovviamente per le zone per servizi tecnologici dove i medesimi trovano specifica collocazione. Dovranno comunque essere rispettate le disposizioni di cui all'allegato 4 della

delibera CITAI del 4/2/1977 con particolare riferimento alla presenza di idonea fascia di rispetto di almeno 100 m.

4.

Ai fini dell'installazione degli impianti per la radiotelevisione e le comunicazioni nel territorio intercomunale si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia, ed in particolare la legge regionale 11 maggio 2001, n° 11 e le successive disposizioni attuative.

E' comunque vietata l'installazione di impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione in corrispondenza di asili, edifici scolastici, nonché strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parco giochi, orfanotrofi e strutture similari, e relative pertinenze, che ospitino soggetti minorenni, salvo che si tratti di impianti con potenze al connettore d'antenna non superiori a 7 watt.

Per gli impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione installati su palo o traliccio con altezza superiore a metri 3, il sostegno ed ogni altro elemento ancorato o appoggiato a terra devono rispettare le distanze minime dal confine di proprietà pari a m 5. Sono ammesse distanze inferiori solo in caso di accordo con il vicino.

E' vietata l'installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione su palo o traliccio di qualsiasi tipo ed altezza:

- nell'ambito del "Tessuto storico e nuclei frazionali di antico impianto - TS", del "Tessuto agricolo di salvaguardia - TAS", come individuati nelle tavole di PR;
- sugli edifici vincolati e negli ambiti di particolare pregio ambientale vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004;

L'installazione su edifici di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione dovrà essere realizzata in modo che, per la loro collocazione, sia mitigato l'impatto visivo.

Il sostegno e le attrezzature di servizio dovranno armonizzarsi col contesto ambientale e paesaggistico: a tal fine è vietata l'installazione di sostegni non verniciati con colorazioni tenui, comunque tese a mitigarne l'impatto. Non è ammessa la superficie metallica zincata a vista.

5.

In tutto il territorio comunale è tassativamente vietato l'insediamento di qualunque tipologia di attività a rischio di incidente rilevante, come definite dalla normativa vigente, in particolare dal D. Lgs 334/99.

E' inoltre vietato lo stoccaggio di sostanze e/o di materiali pericolosi, così come definiti dalla normativa vigente.

6.

Al fine di salvaguardare la salubrità e la sicurezza negli ambienti di vita e di salvaguardare la popolazione dall'effetto del Radon indoor si applicano criteri di salvaguardia nella progettazione e costruzione sia dei nuovi fabbricati che per interventi sul patrimonio edilizio esistente, destinati in qualsiasi modo alla permanenza di persone (abitazioni, insediamenti produttivi, commerciali e di servizio) con sistemi tali da eliminare o mitigare a livelli di sicurezza l'esposizione della popolazione al Radon.

7. Nelle more della definizione di specifiche norme regolamentari regionali o nazionali, il riferimento tecnico per i criteri di progettazione, costruzione e bonifica dei sistemi anti-Radon è costituito dal Decreto Regionale "DDG 12678 del 21/12/2011 – Linee Guida per la prevenzione delle esposizioni a gas radon negli ambienti indoor" ed eventuali s.m.i. a cui si rimanda, che costituisce parte integrante e sostanziale alle presenti norme.

PARTE SECONDA - DOCUMENTO DI PIANO

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 21. CONTENUTI

1.

Il Documento di Piano, di seguito denominato DP, costituisce uno dei tre atti in cui è articolato il PGT. Le prerogative e i contenuti del Documento di Piano sono indicati nell'art. 8 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n° 12 e s.m.i.

Art. 22. ELEMENTI COSTITUTIVI

1.

Il DP è costituito dalle seguenti tavole grafiche ed elaborati scritti:

-	Tavola DP.01	Inquadramento territoriale	R. 1:50'000
-	Tavola DP.02 a	Sintesi delle previsioni del PTCP. Sintesi delle proposte: gli scenari di piano	R. 1:50'000
-	Tavola DP.02 b	Sintesi delle previsioni del PTCP. Quadro sinottico delle invarianti	R. 1:50'000
-	Tavola DP.02 c	Sintesi delle previsioni del PTCP. Previsioni di tutela e di valorizzazione delle risorse paesistiche ed ambientali	R. 1:50'000
-	Tavola DP.03	Sintesi dei PRG dei comuni confinanti	R. 1:10'000
-	Tavola DP.04	Analisi della crescita urbana	R. 1:25'000
-	Tavola DP.05	Analisi del sistema infrastrutturale	R. 1:10'000
-	Tavola DP.06	Uso del suolo extraurbano	R. 1:10'000
-	Tavola DP.07	Uso del suolo urbano. Comune di Canneto	R. 1:5'000
-	Tavola DP.07	Uso del suolo urbano. Comune di Castana	R. 1:5'000
-	Tavola DP.07	Uso del suolo urbano. Comune di Montescano	R. 1:5'000
-	Tavola DP.08	Carta del paesaggio	R. 1:10'000
-	Tavola DP.09	Carta dei vincoli	R. 1:10'000
-	Tavola DP.10a	Carta delle istanze. Comune di Canneto Pavese	R. 1:5'000
-	Tavola DP.10b	Carta delle istanze. Comune di Montescano	R. 1:5'000
-	Tavola DP.10c	Carta delle istanze. Comune di Castana	R. 1:5'000
-	Tavola DP.11	Individuazione degli Ambiti di Trasformazione	R. 1:5'000
-	Tavola DP.12	Sintesi delle previsioni di piano	R. 1:5'000
-	Tavola DP.13	Carta della sensibilità paesistica	R. 1:5'000
-	Tavola DP.14	Schema della Rete Ecologica Comunale	R. 1:10'000
-	Allegato DP 01	Relazione Tecnico - illustrativa	
-	Rapporto ambientale		
-	Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale		
-	Allegato N	Norme Tecniche di Attuazione	

2.

Le tavole DP.01, DP.02, DP.03, DP.04, DP.05, DP.06, DP.07, DP.08, DP.09, DP.10 hanno carattere analitico e rappresentano il quadro conoscitivo di riferimento posto alla base degli orientamenti progettuali e delle scelte di carattere pianificatorio.

3.

Le tavole DP.11, DP.12, DP.13 DP.14 hanno carattere prescrittivo, e, unitamente alle presenti Norme Tecniche di Attuazione, costituiscono gli elementi attuativi del DP.

4.

Sono inoltre da considerare fin d'ora elementi costitutivi del DP gli elaborati e le tavole a corredo delle eventuali future varianti al DP stesso, che interverranno successivamente all'approvazione del PGT.

Art. 23. VALIDITA'

1.

Il DP ha validità quinquennale ed è sempre modificabile. Ogni eventuale variazione del DP è subordinata alla contestuale attivazione della procedura di valutazione ambientale, ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n° 12 e s.m.i.

Art. 24. EFFICACIA, PRESCRIZIONI ED INDIRIZZI

1.

Il DP non contiene previsioni che producano effetti diretti sul regime giuridico dei suoli. Le previsioni relative ad aree private nello stesso ricomprese, assumono efficacia, sotto il profilo del consolidamento di diritti privati, attraverso i disposti del PS e/o del PR, ovvero attraverso i contenuti degli strumenti attuativi del DP, una volta approvati ai sensi di legge.

2.

Il DP formula le proprie scelte declinando i criteri e le politiche espresse nella relazione, attraverso prescrizioni ed indirizzi.

- Le "prescrizioni" costituiscono le scelte definite univocamente dal DP in quanto di natura strategica e vincolante; esse hanno cogenza immediata nei confronti dell'attuazione degli Ambiti di Trasformazione e la loro eventuale variazione comporta l'attivazione della procedura di variante al DP.
- Gli "indirizzi" costituiscono gli orientamenti dell'azione di piano che disciplinano nello specifico gli interventi finali (PR, PS, Piani Attuativi), che devono trovare una maggiore articolazione e specificazione durante la fase attuativa; l'approfondimento degli "Indirizzi" e l'eventuale verifica della loro applicazione vengono effettuati in fase attuativa.

3.

In caso di contrasto tra asserzioni aventi diversa cogenza, prevale quella avente validità cogente maggiore, vale a dire le "prescrizioni" sugli "indirizzi", a qualunque dei tre documenti del PGT tali previsioni facciano parte.

4.

In caso di contrasto tra asserzioni aventi equivalente cogenza, contenute in elaborati appartenenti ad atti differenti del PGT, prevale in ogni caso quanto contemplato dal PS stante la valenza pubblica delle previsioni in esso contenute; infine, prevale quanto contemplato dal Piano delle Regole in caso di contrasto tra questo ed il DP, stante il valore conformativo delle previsioni in esso contenute.

Art. 25. RAPPORTO CON GLI ALTRI ATTI DI PGT

1.

Il DP recepisce i contenuti del PR in materia di individuazione degli ambiti dei tessuti urbani consolidati, dei tessuti extraurbani agricoli ed ambientali, degli ambiti non soggetti a trasformazione urbanistica.

Il DP stabilisce criteri ed indirizzi per la stesura del PR; sulla base di tali indicazioni nel PR si procede alla:

- individuazione di adeguate classificazioni d'uso del territorio;
- scelta di azioni specifiche da attuare sul territorio;
- determinazione di un apparato normativo urbanistico ed edilizio finalizzato al raggiungimento degli obiettivi;
- individuazione di opportuni principi di salvaguardia e valorizzazione delle aree a connotazione paesaggistico ambientale.

2.

Il DP recepisce i contenuti del PS in materia di destinazioni pubbliche per la programmazione della dotazione di aree e opere per servizi pubblici e di interesse pubblico, locale, urbano e territoriale, ricomprendendo in esse anche i corridoi ecologici di valore paesistico.

Il DP stabilisce indirizzi per la stesura del PS; sulla base di tali indicazioni nel PS si procede alla:

- scelta di azioni specifiche da attuare sul territorio;
- definizione delle priorità e dei tempi per l'attuazione;
- sostenibilità economica delle previsioni;
- modalità di attuazione e gestione dei servizi e delle attrezzature.

3.

Il DP integra le proprie scelte con gli indirizzi normativi e le indicazioni progettuali contenuti nel Rapporto Ambientale allegato alla Valutazione Ambientale Strategica, di seguito denominata VAS, alla cui lettura si rimanda.

Tali scelte sono recepite con specifiche disposizioni relative agli Ambiti di Trasformazione, nonché con le norme d'ambito di cui ai successivi articoli.

Art. 26. RIMANDO AD ULTERIORI DISPOSIZIONI

1.

In caso di difformità e/o di incompatibilità, le disposizioni legislative statali e regionali prevalgono sui contenuti del DP.

2.

La disciplina nazionale e regionale vigente in materia di edilizia privata, edilizia pubblica, ecologia, ambiente e superamento delle barriere architettoniche si intende integralmente recepita nel DP.

3.

In caso di difformità tra elaborati grafici del DP e le presenti Norme Tecniche di Attuazione, prevalgono queste ultime.

CAPO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI ATTUATIVE

Art. 27. MODALITA' GENERALI DI ATTUAZIONE

1.
Il DP si attua tramite interventi urbanistici preventivi (Piani Attuativi) da attivare all'interno degli Ambiti di Trasformazione, i quali risultano individuati con apposito perimetro e numero di riferimento nella Tavola DP.11 Individuazione degli ambiti di trasformazione. R. 1:5.000.
2.
Gli Ambiti di Trasformazione coincidono con le porzioni di territorio intercomunale prevalentemente ineditato all'interno delle quali il DP prevede una variazione urbanistica che determina la realizzazione di nuovi servizi, infrastrutture ed insediamenti.
3.
Gli interventi urbanistici preventivi sono rappresentati dai Piani Attuativi comunali, che possono essere realizzati dall'Unione Prima Collina da soggetti privati e che ricomprendono tutti gli strumenti attuativi previsti dalla legislazione statale e regionale. Nei Piani Attuativi vengono fissati, in coerenza con le indicazioni di massima contenute nel DP, gli indici urbanistico-edilizi definitivi necessari alla attuazione delle previsioni dello stesso.
5.
Per la presentazione del Piano Attuativo è sufficiente il concorso dei proprietari degli immobili interessati rappresentanti la maggioranza assoluta del valore di detti immobili in base all'imponibile catastale risultante al momento della presentazione del piano, costituiti in consorzio ai sensi dell'articolo 27, comma 5, della legge 1 agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti). In tal caso, il sindaco provvede, entro dieci giorni dalla presentazione del piano attuativo, ad attivare la procedura di cui all'articolo 27, comma 5, della legge n. 166 del 2002 e il termine di novanta giorni di cui all'articolo 14, comma 1, inizia a decorrere a far tempo dalla conclusione della suddetta procedura.
6.
Le previsioni contenute nei Piani Attuativi e nelle loro varianti hanno carattere vincolante e producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli.
7.
Non necessita di approvazione di preventiva variante ai Piani Attuativi la previsione, in fase di esecuzione, di modificazioni planivolumetriche, a condizione che queste non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione dello strumento attuativo stesso, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale.

Art. 28. AMBITI DI TRASFORMAZIONE

1.
Gli Ambiti di Trasformazione, di seguito denominati AT, ricomprendono:
 - comparti prevalentemente ineditati di ampie dimensioni, che svolgono un ruolo di valorizzazione e di caratterizzazione insediativa tale da incidere sulla riorganizzazione del tessuto urbano;
 - comparti prevalentemente ineditati di dimensioni contenute, che partecipano in maniera capillare alla crescita della città, essendo per lo più ricompresi all'interno del tessuto edificato e/o posti lungo l'attuale bordo urbano.Gli AT sono caratterizzati da una destinazione d'uso prevalentemente Residenziale (denominati ATR).
2.
In sede di elaborazione dei Piani Attuativi relativi agli Ambiti di Trasformazione, le linee grafiche che delimitano le aree da includervi, qualora cadano in prossimità, ma non coincidano, con elementi di suddivisione reale rilevabili sul terreno o su mappe in scala maggiore (confini catastali di proprietà, recinzioni, fossati, edifici, ecc.), possono essere portate a coincidere con detti elementi senza che ciò costituisca variante al DP.

3.

Il DP stabilisce prescrizioni specifiche ed indirizzi generali, da utilizzare in sede di stesura dei Piani Attuativi al fine di garantire la coerenza dei singoli interventi con gli obiettivi di carattere complessivo contenuti nel PGT: allo scopo vengono redatte apposite schede tecnico - progettuali che riassumono i principali criteri morfologico funzionali e dimensionali da specificare nella fase di progettazione di dettaglio.

4.

Ciascuna scheda tecnico – progettuale:

- determina le connotazioni fondamentali dell'intervento individuandone i parametri dimensionali significativi (l'estensione, i limiti quantitativi, le eventuali specifiche esigenze di dotazioni infrastrutturali e di servizi, gli usi non ammessi);
- dettaglia i criteri di intervento per assicurare l'ottenimento, in fase realizzativa, di un corretto inserimento ambientale e paesaggistico;
- definisce eventuali criteri di intervento in riferimento al rispetto ed all'ottemperanza di specifici vincoli ovvero alla tutela di aspetti ambientali, paesaggistici, storico monumentali, ecologici, geologici, idrogeologici e sismici, qualora la documentazione conoscitiva segnali situazioni di diretta interferenza o comunque le analisi di contesto evidenzino la necessità di sviluppare particolari attenzioni;
- contiene inoltre uno schema meta progettuale regolante l'assetto complessivo dell'area, con eventuali indicazioni grafiche relative all'ubicazione dei servizi pubblici da reperire, della viabilità principale e delle fasce di mitigazione ambientale.

5.

Le indicazioni della scheda tecnico – progettuale che devono ritenersi prescrittive sono:

- quelle relative alla perimetrazione (fatta salva la possibilità di adeguarsi ai confini catastali come previsto al precedente comma 2) ed ai parametri dimensionali dell'intervento;
- gli obiettivi sottesi all'individuazione dell'AT connessi alla realizzazione di opere viabilistiche e in materia di servizi pubblici;
- quelle relative ai vincoli tipologici;
- quelle specificatamente individuate nella scheda stessa;

6.

Al fine di conseguire un migliore assetto urbanistico dell'ambito o di conseguire maggiori benefici di carattere pubblico, le indicazioni meta progettuali di cui al comma 3 possono essere modificate nella redazione dell'apposito Piano Attuativo, ferma restando la coerenza con le prescrizioni attuative indicate nella scheda.

7.

All'interno degli AT viene applicato un principio perequativo "circoscritto", come definito al successivo Art. 29, che attribuisce un unico diritto edificatorio ripartito equamente tra tutti i proprietari; spetta al Piano Attuativo la determinazione sia delle aree sulle quali deve essere concentrata l'edificazione sia delle aree da cedere gratuitamente all'ente locale e/o da asservire per la realizzazione di servizi e di infrastrutture.

8.

Gli AT, in merito alla dotazione di servizi funzionali all'insediamento della nuova funzione urbana, garantiscono, di norma, le quantificazioni di aree per servizi definite all'Art. 85.

Le schede tecnico – progettuali possono richiedere il reperimento di una dotazione maggiore di aree per servizi, oltre che determinare i casi in cui è possibile procedere ad una parziale monetizzazione delle stesse.

9.

Gli AT si configurano come ambiti edificabili non conformati all'interno del DP; pertanto, i parametri urbanistici ed edilizi ad essi attribuiti non costituiscono diritti edificatori già assegnati, ma si configurano come opportunità che verranno verificate e confermate nella successiva fase di definizione interlocutoria tra l'ente locale ed i soggetti proponenti la realizzazione del comparto.

10.

L'attuazione delle previsioni degli AT potrà avvenire nei seguenti modi:

- a seguito di accordo complessivo dei proprietari coinvolti; in questo caso gli interventi possono essere realizzati unitariamente attraverso un Piano Attuativo esteso alla perimetrazione indicata negli elaborati del DP;
- a seguito di accordo parziale tra i proprietari: in questo caso, se non diversamente indicato nella scheda tecnico – progettuale, l'individuazione di un sub - comparto si qualifica come stralcio funzionale assoggettato a specifico Piano Attuativo, i cui contenuti devono essere debitamente concordati con l'Unione Prima Collina; in ogni caso il sub - comparto deve garantire al suo interno un'adeguata dislocazione delle varie componenti (settore edificabile, settore per servizi pubblici, aree per la viabilità) e, nella porzione stralciata, la possibilità di realizzare la capacità edificatoria residua e la relativa quota parte di aree da destinare a servizi, attrezzature pubbliche e viabilità.

11.

La realizzazione degli interventi pubblici previsti avviene contestualmente alla realizzazione degli interventi edilizi; nelle aree pubbliche dovranno essere puntualmente individuate aree dedicate a piazzole ecologiche per la raccolta dei rifiuti, la cui realizzazione rimane a carico dei soggetti attuatori.

12.

La realizzazione degli interventi edilizi in attuazione dei Piani Attuativi comporta il rispetto della normativa vigente in relazione alle caratteristiche abitative, igieniche, sanitarie e in rapporto alla dotazione di parcheggi privati di pertinenza.

13.

Le schede tecniche – progettuali raggruppate nell'Allegato A" alle presenti NTA, si riferiscono agli ATR definiti dal DP:

- ATR 3 via Colombarone – Località Casa Guidotti di Canneto Pavese;
- ATR 6 strada del Poggio Rebasti – Località Montescano di Sopra di Montescano;
- ATR 7 SP 45 – Località Casa Barbieri di Castana

14.

Negli ATR deve essere prevista una quota minima di superficie permeabile pari al 25% delle Superfici fondiarie del lotto.

CAPO III DISPOSIZIONI PEREQUATIVE E INCENTIVATIVE

Art. 29. PEREQUAZIONE URBANISTICA

1.

Conformemente ai contenuti dell'art. 11 della LR 12/2005, il DP non definisce articolati criteri di perequazione urbanistica.

La perequazione, intesa come equa distribuzione dei diritti edificatori, indipendentemente dalla localizzazione delle aree, è estesa agli Ambiti di Trasformazione e viene definita quale perequazione "circoscritta".

2.

La perequazione "circoscritta" attribuisce agli Ambiti di Trasformazione diritti edificatori ripartendoli tra tutti i proprietari insieme agli oneri derivanti dalla dotazione di aree per opere di urbanizzazione primari e secondari.

La ripartizione dei diritti edificatori avviene con l'attribuzione di un identico indice di edificabilità territoriale su tutta l'estensione del comparto. Spetta al Piano Attuativo la determinazione delle aree sulle quali deve essere concentrata l'edificazione e delle aree da cedere gratuitamente al Comune o da asservire per realizzare i servizi e le infrastrutture.

Art. 30. FORME DI INCENTIVAZIONE URBANISTICA

1.

Il DP definisce, conformemente ai contenuti dell'art. 11 della L.R. 12/2005, criteri di incentivazione urbanistica a fronte del raggiungimento di apprezzabili benefici pubblici che possono concretizzarsi in:

- riqualificazione della viabilità podereale storica;
- mantenimento delle componenti paesaggistico – ecologiche del territorio rurale;
- promozione di interventi di naturalizzazione.

2.

Ogni anno l'Unione Prima Collina destina l'introito finanziario della maggiorazione del contributo di costruzione di cui al comma 2-bis dell'art. 43 della LR 12/2005 per gli interventi di riqualificazione e di valorizzazione ambientale di cui al comma 1, individuando dettagliatamente con specifica deliberazione dell'organo locale competente, a fronte dell'impegno di spesa determinato, le azioni che si intendono compiere (sistemazione del piano di calpestio dei percorsi, opere di rinaturalizzazione, interventi di ingegneria naturalistica, manutenzioni, implementazione dell'attuale configurazione ecologica degli ambiti assoggettati a Tessuti extraurbani agricoli e di valore ecologico).

Definite le azioni, l'Unione Prima Collina mette a disposizione dei proprietari delle aree su cui sono previsti gli interventi il suddetto contributo economico da utilizzarsi per la realizzazione ed il mantenimento delle opere previste; i proprietari delle aree aderiscono su base volontaria alla proposta, sottoscrivendo una convenzione con l'Unione Prima Collina ed impegnandosi a realizzare le opere di riqualificazione o le manutenzioni previste e/o a mantenere l'ambito in condizioni di naturalità ed a realizzare le opere di implementazione concordate.

3.

L'Unione Prima Collina riconosce specifici "bonus" urbanistici correlati a significativi miglioramenti della qualità ambientale e ad interventi di riqualificazione paesaggistica lungo gli ambiti edificabili situati in adiacenza ai tracciati stradali definiti al successivo Art. 30 come "viabilità di struttura" e "viabilità di fruizione panoramica ed ambientale".

Viene acconsentita l'implementazione della capacità edificatoria fino al 15 %, in deroga al predefinito parametro di riferimento IF stabilito dalle presenti Norme Tecniche di Attuazione all'interno dei seguenti ambiti:

- Tessuti urbani consolidati a bassa densità prevalentemente residenziali – TCR1, TCR2, TCR3, di cui ai successivi Art. 55, Art. 56 e Art. 57;

- Tessuto Urbano consolidato prevalentemente produttivo – TCPag e TCP, di cui ai successivi Art. 58 e Art. 59;
- Tessuto urbano consolidato prevalentemente commerciale – TCC, di cui al successivo Art. 60.

Il riconoscimento delle maggiori opportunità di carattere edificatorio è subordinato alla stipula di una convenzione con l'Unione Prima Collina con la quale il proprietario dell'ambito interessato si impegna a realizzare significative opere di mitigazione ambientale e particolari soluzioni tipologiche a basso impatto paesaggistico, a salvaguardia delle visuali prospettiche dei lotti che interferiscono con gli assi viabilistici di maggiore percorrenza e/o di elevata qualità paesistica.

5.

L'Unione Prima Collina promuove azioni, strategie e normative idonee ad assicurare qualità ed efficienza energetica degli edifici.

Sono attivate forme di incentivazione consistenti nella riduzione percentuale degli oneri di urbanizzazione, in relazione al miglioramento rispetto ai valori limite per il fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale e ad interventi di edilizia bioclimatica. Come indicato nel precedente Art. 19, le determinazioni dell'Unione Prima Collina sono assunte con apposito regolamento, in conformità ai criteri ed indirizzi deliberati dalla Regione Lombardia (LR 24/2006, Determinazione Dirigenziale n° 9527 del 30.08.2007, DGR n° 8/5773 del 31.10.2007 e s.m.i., DGR n. 8/8745 del 22 dicembre 2008, Decreto Direttore Generale n° 5796 del 11.06.2009 e successivi) finalizzati al risparmio energetico, all'uso razionale dell'energia e alla produzione energetica da fonti rinnovabili.

6.

Ogni anno l'Unione Prima Collina destina una parte dell'introito finanziario del contributo di costruzione per incentivare la realizzazione di interventi edilizi che perseguano il corretto inserimento nel paesaggio e nel contesto urbano, la qualità edilizia, la valorizzazione del paesaggio e la riqualificazione urbana.

Sulla base di un apposito regolamento, per gli interventi edilizi più aderenti alle finalità dell'iniziativa saranno premiati con un contributo economico corrispondente ad una percentuale degli oneri di urbanizzazione.

CAPO IV DISPOSIZIONI PER LA MOBILITA'

Art. 31. AMBITI PER LA VIABILITA'

1.

Trattasi delle zone del territorio intercomunale in cui ricadono gli spazi pubblici esistenti e di nuova formazione destinati alla circolazione, allo stazionamento dei pedoni e veicoli in genere, comprensive delle relative fasce di rispetto e della rete dei percorsi pedonali e ciclabili.

2.

Oltre alla viabilità ordinaria, il DP individua il sistema della viabilità di interesse paesistico, costituito dalla:

- "Viabilità di Struttura", che comprende il principale asse di penetrazione valliva rappresentato dalla S.P. 201; la rete della "Viabilità di Struttura" è riportata nella Tavola DP12 Sintesi delle previsioni di piano. R. 1:5'000;
- "Viabilità di fruizione panoramica ed ambientale", che comprende i tracciati dai quali è possibile fruire il paesaggio con ampie e ricorrenti visuali ed i tracciati che attraversano per tratti significativi zone dotate di particolari caratteri paesistico – ambientali (tratto occidentale della S.P. n. 45 compreso tra Canneto Pavese e Castana e tratto compreso tra il capoluogo di Canneto e Montebriucato); la rete della "Viabilità di fruizione panoramica ed ambientale" è riportata nella Tavola DP12 Sintesi delle previsioni di piano. R. 1:5'000;

Il DP persegue sia la conservazione e la valorizzazione dei caratteri di panoramicità e di fruibilità del paesaggio sia il controllo delle trasformazioni volto a garantire l'ordine ed il decoro delle aree che affacciano su tali percorsi.

3.

Oltre alla viabilità ordinaria, il DP individua il sistema della "Viabilità storica", costituito dai tracciati che ricalcano quelli presenti nella prima levata della Tavoletta IGM 1/25.000: trattasi nello specifico del tracciato nord-sud della S.P. n. 201; la rete della "Viabilità storica" è riportata nella Tavola DP 02 Sintesi delle previsioni del PTCP scala 1:50.000.

Tali tracciati sono considerati meritevoli di tutela ed il DP mira ad evitare operazioni che materialmente li cancellino o li interrompano, mantenendo, per quanto possibile i segni storici legati alla loro presenza, quali allineamenti di edifici, alberature, muri di contenimento, edicole sacre, recinzioni e cancelli di pregio, ecc.

4.

L'"Ambito della Viabilità" viene classificata come "Zona Omogenea F" sulla base del D.M. 1444/68.

5.

a) Normativa funzionale:

Uso principale:

Destinazioni comprese nel seguente gruppo funzionale:

U6 Uso Mobilità e parcheggi

Usi vietati:

Destinazioni comprese nei seguenti gruppi funzionali:

U1 Uso Residenziale
U2 Uso Primario
U3 Uso Secondario
U4 Uso Terziario
U7 Uso Turistico – alberghiero

b) Parametri urbanistici ed edilizi:

Non sono consentite nuove edificazioni.

c) Modalità di attuazione

In queste zone il DP prevede azioni esclusive della Pubblica Amministrazione tramite intervento edilizio diretto o interventi di privati in attuazione delle previsioni del DP; in tali spazi è prevista la realizzazione di elementi di arredo stradale e urbano, di sistemi di protezione dai rumori, dall'inquinamento derivanti dal traffico motorizzato, di eventuali servizi accessori.

L'indicazione grafica del tracciato delle strade veicolari e pedonali, dei nodi di confluenza di più strade e delle piazze, ha valore di massima fino alla redazione del progetto di esecuzione o di modifica dell'opera, fermo restando il valore prescrittivo delle eventuali demolizioni previste e delle sezioni stradali rilevabili graficamente dalle tavole del PGT.

Le strade sono classificate in base alle caratteristiche funzionali e morfologiche in differenti tipologie, anche in rapporto alle priorità di attuazione.

d) Prescrizioni particolari:

1. Le fasce di rispetto della viabilità sono individuate graficamente negli elaborati del PGT e vengono definite dagli artt. 16, 17 e 18 del Decreto Legislativo 20.4.1992, n° 285 e dagli artt. 26, 27 e 28 del Decreto Presidente della Repubblica 16.12.1992, n° 495 e successive modificazioni.
2. Lungo i tracciati della viabilità previsti dal PGT, l'Ufficio Tecnico ha la facoltà di prescrivere il rispetto di specifici allineamenti ed arretramenti dalla sede stradale per le nuove costruzioni e per le recinzioni. Al fine di salvaguardare i futuri assetti della viabilità e la sicurezza stradale, tali allineamenti ed arretramenti potranno, per comprovati motivi, anche risultare maggiori delle distanze minime disposte dalla normativa vigente.
3. Prima dell'inizio dei lavori di costruzione lungo la viabilità pubblica di ogni nuovo edificio o recinzione, l'Ufficio Tecnico provvederà, con apposito verbale, ad indicare i punti fissi e gli allineamenti prescritti.
4. Per i nuovi insediamenti regolamentati da Piani Attuativi e/o Permessi di Costruire Convenzionati, occorre prevedere adeguati collegamenti con la viabilità esistente. Nello specifico dovranno essere evitati gli accessi diretti dei lotti edificabili alle strade provinciali; a tal fine potrà essere utilizzata la viabilità locale esistente o, quando necessita, la previsione di nuove strade di arroccamento che abbiano il compito di indirizzare il traffico nelle attuali intersezioni, al fine di limitare le interferenze con la viabilità principale per salvaguardare e migliorare la sicurezza. Se necessario le intersezioni dove verranno indirizzate le strade di nuova previsione che saranno gravate dal traffico indotto dai nuovi insediamenti, dovranno essere adeguate.
5. La realizzazione dei nuovi innesti sulle strade provinciali e la modifica di quelli esistenti, sia in centro abitato che non, dovrà essere preventivamente autorizzata dai competenti uffici provinciali.
6. Relativamente ai tracciati interpoderali facenti parte della "viabilità di interesse storico" di cui al precedente Art. 18:
 - qualunque intervento deve essere compatibile con i segni e le memorie dell'antica organizzazione agraria, evitando sostanziali trasformazioni della morfologia, dell'assetto irriguo ed infrastrutturale;
 - gli interventi di miglioramento fondiario devono essere subordinati a specifici studi e/o progetti di dettaglio;
 - occorre evitare operazioni che materialmente li cancellino o li interrompano, mantenendo, per quanto possibile i segni storici legati alla loro presenza, quali allineamenti di edifici, alberature muri di contenimento, edicole sacre, recinzioni e cancelli, ecc.
 - l'obiettivo da perseguire è la salvaguardia e la valorizzazione paesistica sia del percorso che degli elementi accessori; la tutela dovrà riguardare in via prioritaria: i manufatti e le opere d'arte connesse, gli elementi qualificanti di carattere antropico ed ambientale (ponti, edicole votive, alberature, fossetti di scolo, ecc.).
 - deve essere evitato il disassamento delle principali direttrici storiche.
7. Nel caso di realizzazione di opere considerate ricettori all'interno della fascia viabilistica di pertinenza acustica, si dovranno individuare ed adottare opere di mitigazione sulla sorgente, lungo la via di propagazione del rumore e direttamente sul ricettore per ridurre l'inquinamento acustico prodotto dall'esercizio dell'infrastruttura stradale, con l'adozione delle migliori tecnologie disponibili.
8. In merito alla "Viabilità di Progetto" individuata in località Centro Medico e funzionale all'implementazione della Fondazione Maugeri, nel tratto interessato dall'ampliamento della struttura ospedaliera non trovano applicazione le distanze minime degli edifici dalle strade previste dal precedente Art. 6 comma 1.3. Considerando l'ultimo tratto della viabilità funzionale all'ampliamento della struttura ospedaliera, gli edifici potranno anche attestarsi sul filo stradale o inglobare l'ultimo tratto della carreggiata.

CAPO V CONTENUTI ORIENTATIVI RIFERITI AGLI ALTRI ATTI DI PGT

Art. 32. CRITERI PER LA REDAZIONE DEL PIANO DELLE REGOLE E DEL PIANO DEI SERVIZI

1.

L'autonomia previsionale del Piano delle Regole si basa sull'applicazione di una serie di criteri che derivano dall'attuazione delle politiche generali formulate dal DP. Tali politiche e criteri sono evidenziate nell'Allegato DP 01 Relazione Tecnico - illustrativa - al paragrafo 4.2 - Determinazione delle politiche di intervento del Documento di Piano e dei criteri relativi all'attuazione del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi.

2.

L'autonomia previsionale del Piano dei Servizi si basa sull'applicazione di una serie di criteri che derivano dall'attuazione delle politiche generali formulate dal DP. Tali politiche e criteri sono evidenziate nell'Allegato DP 01 Relazione Tecnico - illustrativa - al paragrafo 4.2 - Determinazione delle politiche di intervento del Documento di Piano e dei criteri relativi all'attuazione del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi.

CAPO VI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Art. 33. MONITORAGGIO E INDICATORI

1.

Il DP e le sue varianti, ai sensi della direttiva 2001/42/CEE e dell'art. 4 della LR 12/2005, sono soggetti alla valutazione ambientale degli effetti derivanti dalla loro attuazione.

2.

Il monitoraggio è considerato un elemento fondamentale del processo di VAS e consente di comprendere il ruolo e l'incidenza del Piano nelle tematiche ambientali.

La funzione principale del monitoraggio è di garantire la sostenibilità ambientale degli interventi previsti dal Piano. L'azione di monitoraggio degli effetti del Piano produce un flusso sistematico di informazioni che hanno la finalità di controllare l'attuazione delle previsioni di Piano, non solo dal punto di vista ambientale, ma anche dal punto di vista temporale e quantitativo.

3.

Gli indicatori da utilizzare per il monitoraggio del PGT sono i parametri di riferimento per la fase del monitoraggio prevista dal Rapporto Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica.

PARTE TERZA – PIANO DELLE REGOLE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 34. CONTENUTI

1.

Il Piano delle Regole, di seguito denominato PR, costituisce uno dei tre atti in cui è articolato il PGT. Le prerogative e i contenuti del Piano delle Regole sono indicati nell'art. 10 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n° 12 e s.m.i.

Art. 35. ELEMENTI COSTITUTIVI

1.

Il PR è costituito dalle seguenti tavole grafiche ed elaborati scritti:

- Tavola PR 01 Analisi urbanistico edilizia dei tessuti edificati. Comune di Canneto Pavese – scala 1:5.000
- Tavola PR 01 Analisi urbanistico edilizia dei tessuti edificati. Comune di Castana – scala 1:5.000
- Tavola PR 01 Analisi urbanistico edilizia dei tessuti edificati. Comune di Montescano – scala 1:5.000
- Elaborato PR 02 Perimetrazione e analisi dei centri storici – scala 1:2.000
- Tavola PR 03 Analisi dei centri storici: Modalità di intervento - scala 1:1.000
- Tavola PR 04 Disciplina dei tessuti edificati ed agricoli - scala 1:5.000/2.000
- Tavola PR 05 Individuazione degli ambiti agricoli strategici - scala 1:5.000
- Tavola PR 06 Individuazione dei lotti liberi edificabili - scala 1:5.000
- Tavola PR.07.a Carta del consumo di suolo – Elementi dello stato di fatto e di diritto al 2014 – scala 1:5.000
- Tavola PR.07.b Carta del consumo di suolo – Elementi dello stato di fatto e di diritto VARIANTE 2022 – scala 1:5.000
- Tavola PR.07.c Carta del consumo di suolo –Elementi della qualità dei suoli liberi – scala 1:5.000
- Tavola PR.08 Rete Ecologica Comunale – scala 1:5.000
- Allegato PR 01 Relazione Tecnico - illustrativa
- Allegato N Norme Tecniche di Attuazione del PGT

2.

Le tavole PR.01 hanno carattere analitico e rappresentano il quadro conoscitivo di riferimento posto alla base degli orientamenti progettuali e delle scelte di carattere pianificatorio.

3.

Le tavole PR03, PR.04, PR.05, PR.06, PR.08 hanno carattere prescrittivo e, unitamente alle presenti Norme Tecniche di Attuazione, costituiscono gli elementi attuativi del PR.

4.

Sono inoltre da considerare fin d'ora elementi costitutivi del PR gli elaborati e le tavole a corredo delle eventuali future varianti al PR stesso, che interverranno successivamente all'approvazione del PGT.

5.

Sono parte integrante del PR gli elaborati costituenti lo Studio geologico, il Piano di Azzonamento Acustico, i Regolamenti di Polizia Rurale.

6.

Nella eventualità di differenze o discordanze tra elaborati grafici a differente scala, prevale la tavola con scala a denominatore più piccolo; nella eventualità di discordanze tra indicazioni planimetriche ed indicazioni delle Norme Tecniche di Attuazione, prevalgono queste ultime.

Art. 36. VALIDITA' ED EFFICACIA

1.

Il PR non ha termini di validità ed è sempre modificabile.

2.

Le indicazioni contenute nel PR hanno carattere vincolante e producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli.

3.

Per gli edifici esistenti alla data di adozione del PGT ed in contrasto con le presenti Norme Tecniche di Attuazione, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4, sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione e ampliamento fino ad un massimo del 20% della SLP. Sono inoltre ammessi gli interventi imposti da leggi nazionali o regionali; e ogni altro intervento finalizzato ad adeguare l'edificio esistente alle norme di ambito indicate dal PGT.

4.

Per gli edifici destinati ad attività insalubri di prima classe, di cui al R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e ad attività che per l'emissione di vapori, gas o altre esalazioni, scoli di acque, rifiuti solidi e liquidi, rumore, possono essere causa di danno per la salute pubblica, fermi restando gli adempimenti e/o le limitazioni all'attività previste dalle vigenti disposizioni normative in materia, sono consentiti unicamente interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria, purché finalizzati anche alla eliminazione dei motivi di molestia, nocività e insalubrità.

Art. 37. RAPPORTO CON GLI ALTRI ATTI DI PGT

1.

Il PR disciplina gli usi e le trasformazioni del territorio secondo gli obiettivi definiti dal DP in coerenza e coordinamento con gli indirizzi derivanti dalla pianificazione provinciale e regionale.

Art. 38. RIMANDO AD ULTERIORI DISPOSIZIONI

1.

In caso di difformità e/o di incompatibilità, le disposizioni legislative statali e regionali prevalgono sui contenuti del PR.

2.

La disciplina nazionale e regionale vigente in materia di edilizia privata, edilizia pubblica, ecologia, ambiente e superamento delle barriere architettoniche si intende integralmente recepita nel PR.

CAPO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI ATTUATIVE

Art. 39. MODALITA' DI ATTUAZIONE

1.

L'attuazione del PR avviene mediante intervento edilizio diretto, convenzionato e/o piano attuativo, nel rispetto delle prescrizioni generali e d'ambito contenute nelle presenti Norme Tecniche di Attuazione. L'intervento edilizio diretto è subordinato a provvedimento abilitativo, nei casi e secondo le modalità previste dalle leggi vigenti.

L'intervento edilizio convenzionato è subordinato alla stipula di una Convenzione o di un Atto Unilaterale d'Obbligo tra soggetto privato e l'Unione Prima Collina, relativamente all'attuazione degli ambiti specificatamente individuati con apposito simbolo grafico nelle tavole di piano, come meglio specificato nel successivo Art. 53.

Nell'ambito dei settori urbani identificati come "Tessuto storico e nuclei frazionali di antico impianto - TS", di cui al successivo Art. 54, è possibile ricorrere allo strumento del Piano Attuativo nei casi di interventi complessi e/o comportanti una riorganizzazione complessiva della maglia edilizia, che necessitano dell'approntamento di un Piano di Recupero ai sensi della L. n. 457/78.

2.

E' in ogni caso facoltà dell'Unione Prima Collina richiedere la presentazione del permesso di costruire convenzionato in presenza di particolari situazioni urbanistiche e/o di interventi di particolare interesse pubblico.

3.

Ogni attività che comporta trasformazione urbanistica e edilizia del territorio intercomunale partecipa agli oneri ad essa relativi nei modi espressamente previsti dalla legge.

La disciplina applicabile agli interventi edilizi è quella vigente al momento della presentazione della domanda di provvedimento abilitativo.

Le sole previsioni del PR non conferiscono la possibilità di trasformazione del suolo e degli edifici, ove manchino le opere di urbanizzazione primaria, fatto salvo l'impegno, sottoscritto con apposito atto, dei richiedenti la trasformazione di realizzarle a proprie cure e spese secondo le prescrizioni dell'ente locale.

Art. 40. INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

1.

Gli interventi edilizi di tipo MO Manutenzione Ordinaria, MS Manutenzione Straordinaria, RC Restauro e Risanamento Conservativo, RE Ristrutturazione Edilizia, DR Demolizione senza Ricostruzione, RU Ristrutturazione Urbanistica, così come definiti al precedente Art. 11, si applicano al patrimonio edilizio esistente.

Art. 41. INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE

1.

L'intervento edilizio di tipo NC Nuova Costruzione, come definito al precedente Art. 11, avviene nel rispetto della Normativa funzionale, dei parametri urbanistici ed edilizi, delle modalità di attuazione e delle prescrizioni specifiche che il PR fissa, per ciascun tessuto e/o ambito di propria competenza.

Sono da considerarsi interventi di nuova costruzione anche gli interventi di demolizione con ricostruzione.

Art. 42. AREE DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI ESISTENTI

1.

Nelle zone totalmente o parzialmente edificate alla data di adozione del PGT, in base all'edificazione già realizzata sono considerate di pertinenza degli edifici esistenti le aree così risultanti dai precedenti provvedimenti abilitativi edilizi.

2.

Tali aree non possono essere frazionate per la formazione di nuovi lotti, salvo per le porzioni che risultino in eccedenza rispetto ai suddetti provvedimenti abilitativi edilizi (o ad autorizzazioni precedenti alla L. 1150/42 documentabili o dimostrabili) o, in assenza di queste, rispetto all'area minima necessaria per realizzare un nuovo edificio delle medesime dimensioni, applicando le prescrizioni del PGT.

Per tale verifica si assume l'indice di edificabilità fondiaria IF applicabile sul lotto considerato e si rapporta ad esso la Superficie lorda (SL) esistente definita al precedente Art. 4.

Art. 43. ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI PREESISTENTI

1.

Gli edifici esistenti alla data di adozione del PGT non rispondenti alle prescrizioni delle presenti Norme Tecniche di Attuazione non potranno subire modifiche, se non in funzione dell'adeguamento alle disposizioni in esse contenute ed in particolare alla destinazione d'uso.

2.

Per tali edifici sono comunque ammessi gli interventi MO Manutenzione Ordinaria ed MS Manutenzione Straordinaria.

Art. 44. RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

1.

Il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti ai sensi del comma 1bis dell'art. 65 della LR 12/2005 è così regolamentato per i seguenti ambiti territoriali e tipologie di edifici o di interventi:

- negli ambiti del Tessuto storico e nuclei frazionali di antico impianto, di cui all'Art. 54 delle NTA, non sono consentiti gli interventi di recupero dei sottotetti esistenti che comportino la modifica della quota di gronda e/o dell'andamento della falda;
- negli ambiti del Tessuto urbano consolidato ad alta densità prevalentemente residenziale TCR1, di cui all'Art. 55 delle NTA, del Tessuto urbano consolidato a media densità prevalentemente residenziale TCR2, di cui all'Art. 56 delle NTA, del Tessuto urbano consolidato a bassa densità prevalentemente residenziale TCR3, di cui all'Art. 57 delle NTA, non sono consentiti gli interventi di recupero dei sottotetti esistenti che, comportando la modifica della quota di gronda e/o dell'andamento della falda in una porzione del fabbricato, modificano l'unitarietà compositiva di fabbricati a schiera o incidano negativamente sul prospetto di edifici che presentano connotati architettonici apprezzabili;
- negli ambiti del Tessuto urbano consolidato prevalentemente produttivo TCPag e TCP, di cui agli art. Art. 58-Art. 59 delle NTA, del Tessuto urbano consolidato prevalentemente commerciale TCC, di cui all'Art. 60 delle NTA, dei Piani attuativi in itinere, di cui all'Art. 61 delle NTA, non sono consentiti gli interventi di recupero dei sottotetti esistenti.

CAPO III DISPOSIZIONI VINCOLISTICHE

Art. 45. LIMITE DI RISPETTO DEI POZZI IDROPOTABILI

1.

Relativamente ai pozzi idrici destinati al consumo umano, individuati con apposita simbologia negli elaborati grafici del PR, valgono le seguenti indicazioni:

- alle zone di tutela assoluta, previste dal D.Lgs. 152/2006 art. 94 comma 3, aventi un'estensione di 10 metri di raggio, è attribuita la classe 4 di fattibilità geologica. Esse sono protette ed adibite esclusivamente alle opere di captazione e ad infrastrutture di servizio.
- per le zone di rispetto valgono le prescrizioni contenute nell'art. 94 comma 4 del D.lgs. 152/2006. A tali aree è attribuita la classe 3 di fattibilità geologica. L'attuazione degli interventi o delle attività elencate all'art. 94 comma 5 del citato Decreto Legislativo (tra le quali edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione, fognature, opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio) entro le zone di rispetto, è subordinata all'effettuazione di un'indagine idrogeologica di dettaglio che porti ad una ripermimetrazione di tali zone secondo i criteri temporale o idrogeologico (come da D.G.R. n. 6/15137 del 27 giugno 1996) o che comunque accerti la compatibilità dell'intervento con lo stato di vulnerabilità delle risorse.

Art. 46. LIMITE DI RISPETTO CIMITERIALE

1.

L'ambito di rispetto cimiteriale è individuato con apposita simbologia negli elaborati grafici del PGT, in riferimento alle deliberazioni consiliari e alle conseguenti autorizzazioni dell'A.S.L. in modifica alle prescrizioni del Regio Decreto n. 1265/1934.

2.

All'interno di tale ambito sono vietati: la costruzione di nuovi edifici fuori terra o interrati. Per gli edifici preesistenti sono ammessi gli interventi MO Manutenzione Ordinaria, MS Manutenzione Straordinaria, RC Restauro e Risanamento Conservativo, RE Ristrutturazione Edilizia funzionali all'utilizzo dell'edificio, tra cui l'ampliamento della SL nella percentuale massima del 10% per la realizzazione di spazi per adeguamenti igienici e tecnologici.

3.

Per ragioni di interesse pubblico nell'ambito di rispetto cimiteriale possono essere realizzate piste ciclabili, parcheggi pubblici, cabine di trasformazione elettrica, attrezzature tecnologiche.

Art. 47. LIMITE FASCIA 150 m CORSI D'ACQUA VINCOLATI

1.

Gli elaborati grafici del PGT individuano con apposita simbologia la fascia di 150 m del corso d'acqua Torrente Versa, iscritto negli elenchi di cui al R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

2.

All'interno di tali fasce i progetti di opere che si intendono eseguire sono assoggettati a preventiva autorizzazione ai sensi della Parte III, Titolo I, Capi IV e V del D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137".

3.

Nelle fasce di 150 m la procedura di cui al precedente comma 2 non si applica alle aree che erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B alla data del 6 settembre 1985.

Art. 48. FASCE DI RISPETTO DELLA VIABILITA'

1.

Sulle tavole del PdR sono individuate con apposito segno grafico le linee di arretramento dal confine stradale da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, secondo quanto previsto dal DPR 495/92 (Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della strada) e successive modifiche ed integrazioni.

Gli arretramenti sono dimensionati in relazione alla classificazione delle singole strade, alla loro collocazione rispetto alla delimitazione del centro abitato ed alle previsioni edificatorie del PGT e, a

prescindere dall'indicazione grafica riportata sugli elaborati grafici, devono rispettare i minimi previste dagli Artt. 26, 27, 28 del DPR 495/92.

Le aree così delimitate (zone di rispetto) sono destinate alla salvaguardia del tracciato stradale. Nelle suddette aree, compatibilmente con le specifiche destinazioni funzionali sottese, sono ammessi i seguenti interventi:

- a) è ammessa unicamente la realizzazione di nuove strade, corsie di servizio, piste ciclabili, ampliamento delle carreggiate esistenti e relativi servizi funzionali quali illuminazione, semafori, ecc. Potranno inoltre essere consentite sistemazioni varie di arredo stradale, canalizzazioni di infrastrutture tecnologiche (acquedotti, fognature, elettrodotti con relative cabine, gasdotti e relativi manufatti, ecc.), aree di parcheggio e stazioni di servizio e di rifornimento carburanti nel rispetto delle norme sugli accessi.
- b) E' consentito lo svolgimento delle normali pratiche agricole e/o l'allestimento di giardini e la sistemazione a verde pertinenziale, con l'obbligo di una corretta regimazione delle acque meteoriche in modo da convogliare le stesse nei fossati ricettori ed evitare quindi possibili danni alle infrastrutture stradali.
- c) Per gli edifici esistenti alla data di adozione del PGT., sono consentiti i seguenti interventi:
 - Manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;
 - Ristrutturazione edilizia con possibilità di sopralzo per adeguamenti funzionali, senza aumento del numero dei piani;
 - Ampliamento, nei limiti consentiti per le relative zone urbanistiche, a condizione che lo stesso non risulti fronteggiante la strada.

2.

Per le recinzioni e le piantumazioni valgono le prescrizioni di cui agli Artt. 26, 27, 28 del DPR 495/92 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 49. SITO DI INTERESSE ARCHEOLOGICO

1.

Trattasi di un ambito situato nei pressi di Casa Colombi a cavallo tra il confine di Montescano e Castana, ove il P.T.C.P. indica un areale "a rischio di ritrovamento", perciò potenzialmente interessato dal rinvenimento di testimonianze archeologiche, ancorché non direttamente coinvolte da regolari campagne di scavo.

2.

In tale area, fino all'entrata in vigore di specifici piani di settore da parte della Provincia d'intesa con la competente Soprintendenza, ogni attività di trasformazione urbanistica, o che comporti escavazione - anche a carattere agricolo - di profondità superiore a cm. 50, deve essere autorizzata dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici.

3.

Non sono soggette a limitazioni per effetto del presente articolo, anche in assenza dei piani di settore di cui al precedente comma, le seguenti attività:

- interventi direttamente connessi alle attività di studio e di ricerca sui siti, da parte degli Enti e degli Istituti scientifici autorizzati;
- interventi di manutenzione e di risanamento conservativo delle infrastrutture e/o del patrimonio edilizio esistente;
- l'ordinaria utilizzazione agricola dei suoli secondo gli ordinamenti colturali in atto.

Art. 50. EDIFICI VINCOLATI

1.

Nel territorio intercomunale esistono alcuni fabbricati di interesse storico architettonico che sono vincolati ai sensi del D.Lgs 42/2004. Le tipologie di vincolo identificate dalla legislazione vigente sono essenzialmente due:

- la prima categoria, per cui la prescrizione di salvaguardia viene sancita da uno specifico decreto di vincolo;
- la seconda categoria, in cui rientrano tutti i beni di proprietà pubblica che rivestono interesse storico e artistico, che sono sottoposti alla salvaguardia prevista dalla medesima legge anche se non sono oggetto di uno specifico vincolo (art. 12, comma 1, D.Lgs 42/2004);

2.

Gli edifici vincolati con specifico decreto sono:

- Monumento marmoreo dedicato alla Beata Guarrisca Arrigoni, località Valle Malaspina (notifica del 25.05.1908) – comune di Canneto Pavese;
- Ruedi del Castello e tutta l'area circostante di proprietà in località Montuè De' Gabbi (notifica del 29.05.1908) – comune di Canneto Pavese;
- Chiesa Parrocchiale dei SS. Marcellino, Pietro ed Erasmo (provvedimento del 24.11.1982) – comune di Canneto Pavese;
- Castello di Castana (DM del 19.07.1982 e DM del 17.12.83);

3.

Per gli edifici di prima e seconda categoria di cui al precedente comma 1, soggetti a specifica tutela ai sensi della vigente legislazione in materia D.Lgs. n. 42/2004, quand'anche non evidenziato sugli elaborati del PGT, gli interventi dovranno essere preventivamente concordati con la competente Soprintendenza ai Beni culturali ed Architettonici, e dalla stessa formalmente autorizzati.

Art. 51. PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE DELLE VALLI DI RECOARO

1.

Gli elaborati cartografici del PR riportano, con apposita perimetrazione, il perimetro del Parco Locale di Interesse sovracomunale (P.L.I.S.) delle Valli di Recoaro.

2.

All'interno di tale ambito, risultano prescrittive e prevalenti sulle presenti NTA le disposizioni contenute nella normativa di attuazione di riferimento.

CAPO IV TESSUTI URBANI CONSOLIDATI

Art. 52. GENERALITA'

1.

Ai fini della salvaguardia, della riqualificazione e della trasformazione equilibrata dell'ambiente urbano, il territorio urbanizzato viene suddiviso nei seguenti sotto ambiti denominati "Tessuti urbani consolidati", come risulta dagli elaborati grafici, redatti in scala 1:5'000, costituenti parte integrante e sostanziale del PR:

- Tessuto storico e nuclei frazionali di antico impianto - TS
- Tessuto urbano consolidato prevalentemente residenziale - TCR
- Tessuto urbano consolidato prevalentemente produttivo della filiera agricola esistente e di completamento – TCPag
- Tessuto urbano consolidato prevalentemente produttivo artigianale e industriale esistente e di completamento - TCP
- Tessuto urbano consolidato prevalentemente commerciale - TCC
- Piani Attuativi in itinere

2.

Per "Tessuto urbano consolidato" si intende un'organizzazione territoriale, urbanistico - edilizia, che presenta caratteri di residualità dal punto di vista della potenzialità edificatoria e aspetti di omogeneità dal punto di vista della trasformazione storica, del rapporto formale e dimensionale tra spazi pubblici e spazi privati, del rapporto tra tipo edilizio e lotto pertinenziale, ed infine la prevalenza di una o più funzioni urbanistiche significative.

Nel tessuto urbano consolidato sono altresì ricompresi gli ambiti di completamento, i quali corrispondono ad aree inedificate o, più generalmente, a porzioni di territorio urbano libere da qualunque tipo di fabbricato, situate in posizione interstiziale e/o marginale, ove il PR consente l'edificabilità ai fini di un ricompattamento della maglia edilizia esistente e di una ricucitura e ricomposizione dei bordi urbani.

3.

Nei successivi articoli di cui al Capo IV del presente Titolo, per ciascun "Tessuto urbano consolidato" vengono definite:

- - la normativa funzionale;
- - i parametri urbanistici ed edilizi;
- - le modalità di attuazione;
- - eventuali prescrizioni particolari.

4.

Nella normativa funzionale, oltre agli usi principali e agli usi vietati, possono essere prescritti alcuni "usi regolati", ovvero parametri quantitativi (percentuale della Su) che devono essere rispettati sia in caso di intervento edilizio diretto, sia in caso di intervento edilizio convenzionato.

Gli usi non citati nella regolazione non possono sostituire gli usi per cui è prescritta una minima presenza percentuale, finalizzata ad assicurare l'indispensabile mix funzionale.

In ogni caso il parametro quantitativo dovrà essere verificato per ciascun edificio interessato totalmente o parzialmente dall'intervento stesso.

5.

Nei parametri urbanistici ed edilizi si procede alla definizione degli indici di edificabilità fondiaria, di copertura e delle altezze.

L'indice di edificabilità fondiaria IF viene prescritto per interventi di ricostruzione, di ampliamento di fabbricati esistenti e di nuove costruzioni di fabbricati esistenti.

6.

Nei "Tessuti consolidati" il PR si attua di norma per intervento edilizio diretto e/o convenzionato, secondo le modalità d'intervento di cui alla precedente Parte I, Capo IV.

Art. 53. PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO

1.

Il ricorso al permesso di costruire "convenzionato" è prescritto negli ambiti individuati nelle Tavole PR 04.a Disciplina dei tessuti edificati ed agricoli. R. 1:5'000 con apposita simbologia e negli altri casi previsti dalle presenti NTA.

2.

La convenzione, da stipularsi tra il richiedente il provvedimento abilitativo e l'Unione Prima Collina, potrà riguardare prescrizioni:

- di carattere planivolumetrico;
- di carattere viabilistico;
- di carattere planivolumetrico e viabilistico.
- di carattere mitigativo

3.

Per i lotti sottoposti a permesso di costruire convenzionato e assoggettati, con apposito simbolo grafico, a prescrizioni di carattere planivolumetrico, il progetto edilizio dovrà essere corredato da una previsione planivolumetrica, redatta in scala opportuna, per la definizione dell'assetto compositivo del comparto e per l'attuazione degli interventi di interesse pubblico, quali i parcheggi di uso pubblico, da reperire e realizzare nella misura minima di 5 mq/ab teorico.

4.

Per i lotti sottoposti a permesso di costruire convenzionato e assoggettati, con apposito simbolo grafico, a prescrizioni di carattere viabilistico, il progetto edilizio dovrà essere integrato dal progetto esecutivo relativo alle previsioni viabilistiche contenute negli elaborati grafici del PR.

5.

Per i lotti sottoposti a permesso di costruire convenzionato e assoggettati, con apposito simbolo grafico, a prescrizioni di carattere planivolumetrico e viabilistico, il progetto edilizio dovrà essere integrato dagli elaborati individuati ai precedenti punti 3 e 4.

6.

Per i lotti sottoposti a permesso di costruire convenzionato e assoggettati, con apposito simbolo grafico nella Tavole PR.04, a prescrizioni di carattere mitigativo, il progetto edilizio è subordinato alla esecuzione di adeguati elementi di mitigazione ambientale, posizionati lungo il perimetro del lotto oggetto di intervento.

Viene prescritta la realizzazione di fasce inedificabili piantumate all'interno delle superfici fondiarie quali elementi di mitigazione estetico-visuale nei confronti degli adiacenti tessuti edilizi e/o degli assi viabilistici: tali fasce, di larghezza pari ad un minimo di 5 m, devono essere caratterizzate dalla presenza di tipologie vegetazionali miste, con la messa a dimora di piante di medio ed alto fusto al fine di conferire ai luoghi un senso di maggiore naturalità. La piantumazione di tali fasce dovrà avvenire prima della data di inizio lavori di costruzione dei fabbricati.

7.

Per ciascun caso soprariportato la convenzione (che, ove possibile, potrà essere sostituita da un atto unilaterale d'obbligo), dovrà riportare l'impegno da parte del richiedente il provvedimento abilitativo ad osservare i contenuti della convenzione stessa, l'impegno ad eseguire le opere di interesse pubblico previste, le modalità ed i tempi di esecuzione delle opere, la modalità ed i tempi della cessione dei relativi sedimi all'Unione Prima Collina (o l'eventuale asservimento all'uso pubblico), l'eventuale scomputo degli oneri di urbanizzazione, le forme di garanzia per l'adempimento.

8.

In ogni caso sono fatte salve la verifica dell'adeguatezza delle reti di sotto-servizi esistenti ed, eventualmente, la realizzazione a carico del privato delle opere integrative necessarie a garantire l'efficienza del sistema di smaltimento dei reflui, di approvvigionamento idrico, di fornitura della rete elettrica e del gas. La realizzazione delle opere deve essere verificata di concerto con l'ente locale e gli obblighi attuativi vengono sanciti all'interno della convenzione (o atto unilaterale d'obbligo).

9.

La proposta relativa al permesso di costruire convenzionato è depositata presso gli uffici dell'Unione Prima Collina da uno o più proprietari delle aree ricomprese nell'ambito individuato dal PGT. I proprietari interessati all'edificazione concordano con l'ente locale le prescrizioni e le modalità attuative relative all'intero ambito, le quali restano in vigore fino all'avvenuta completa attuazione delle previsioni edificatorie.

Art. 54. TESSUTO STORICO E NUCLEI FRAZIONALI DI ANTICO IMPIANTO – “TS”

1.

Trattasi del tessuto esistente di impianto storico, individuato con specifica perimetrazione negli elaborati grafici del PR in scala 1:1'000 e che presenta complessivi valori urbanistici, architettonici, storici ed ambientali da salvaguardare. Nel “Tessuto Storico” prevalgono destinazioni polifunzionali, con prevalenza dell'uso residenziale che si accompagna ad usi e funzioni pubbliche e private di interesse locale, urbano e sovracomunale nell'ambito dell'Unione Prima Collina; nei “Nuclei frazionali di antico impianto” prevale l'uso residenziale, che, in taluni casi, si accompagna a usi di carattere agricolo.

2.

Il "Tessuto storico e nuclei frazionali di antico impianto – TS" viene classificato come "Zona Omogenea A" sulla base del D.M. 1444/68 e come "Zone di recupero del patrimonio edilizio esistente" ai sensi dell'art. 27 della L. 457/1978

3.

Il PR individua:

- il perimetro del "Tessuto Storico";
- il perimetro dei "Nuclei Frazionali di antico impianto";
- gli edifici di carattere storico, monumentale o di particolare pregio ambientale;
- gli edifici antichi e di valore testimoniale e le cortine edilizie, anche esterni alle predette perimetrazioni, che sono meritevoli di salvaguardia e tutela e per i quali gli interventi, indipendentemente dalla zona di appartenenza, sono soggetti alle prescrizioni delle seguenti norme.

4.

Il PR individua le unità edilizie quali riferimento per la valutazione e la contestualizzazione dei singoli interventi. Gli interventi su parti o porzioni di una unità edilizia debbono rappresentare, con apposito studio esteso all'intera unità, la coerenza dell'intervento proposto al fine della tutela dei valori unitari dell'edificio o del complesso di edifici. Ove necessario tale studio dovrà essere esteso al contesto circostante, anche ai fini di verifica paesistica e di sensibilità del sito d'intervento.

5.

Nel "Tessuto Storico e nuclei frazionali di antico impianto - TS" l'attività edilizia si svolge tramite interventi diretti e/o convenzionati, con Piano Particolareggiato e/o di Recupero di iniziativa pubblica o privata, ai sensi delle presenti norme e della L. 457/78.

6.

a) Normativa funzionale:

Uso principale:

Destinazioni comprese nel gruppo funzionale:

U1 Uso Residenziale

Usi vietati:

Destinazioni comprese nei seguenti gruppi funzionali:

U3 Uso Secondario

U4 Uso Terziario (ad eccezione degli Usi U4/1 Esercizi di vicinato, U4/6 Pubblici esercizi, U4/7 Uffici e studi professionali, U4/9 Artigianato di servizio) Usi regolati:

I seguenti Usi sono previsti nella misura massima di 50% della SL complessiva:

U4/1 Commercio al dettaglio: esercizi di vicinato

U4/6 Pubblici esercizi

U4/9 Artigianato di servizio

b) Parametri urbanistici ed edilizi:

IF =esistente

Altezza dell'edificio = esistente

c) Modalità di attuazione

L'uso U4/9 è previsto con esclusione delle lavorazioni inquinanti e comunque incompatibili con la residenza. Non dovranno in ogni caso essere consentite le attività inserite nell'elenco di cui al Decreto Ministeriale 5.9.1994 "Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del T.U.LL.SS." salvo eventuale deroga concessa su conforme parere degli uffici competenti.

Per i fabbricati individuati con apposita simbologia nella Tavola PR 03 Analisi dei centri storici: Modalità di intervento. R. 1:1'000 è previsto l'intervento edilizio diretto di cui al precedente art. 11. Si prevedono le seguenti modalità costruttive:

c.1) Manutenzione Straordinaria

Il criterio della Manutenzione straordinaria si applica a quegli edifici coerenti e/o in contrasto con le caratteristiche morfologico - strutturali della zona, che, a seguito di sostanziali recenti interventi di rinnovamento tipologico, strutturale e distributivo, non necessitano di imminenti opere di trasformazione edilizia tali da condurli ad organismi edilizi in tutto o in parte diversi dal precedente.

La finalità dell'intervento è il mantenimento e la conservazione delle attuali condizioni generali dell'edificio, da conseguire attraverso opere e modifiche riguardanti il consolidamento, il rinnovamento e la sostituzione di parti anche strutturali degli edifici, la realizzazione ed integrazione dei servizi igienicosanitari e tecnologici, nonché le modificazioni dell'assetto distributivo delle singole unità immobiliari.

E' obbligatorio:

- a) conservare eventuali elementi decorativi di pregio;
- b) conservare le parti superstiti delle strutture verticali (murature perimetrali e di spina) e di quelle orizzontali quando trattasi di strutture voltate o di solai in legno di pregevole fattura;
- c) conservare tutti gli elementi architettonici isolati (fontane, edicole, lapidi, ecc.);
- d) eliminare le sovrastrutture di epoca recente che non rivestono alcun interesse o che abbiano carattere di precarietà e di accidentalità.

E' consentito:

- a) sostituire le finiture esterne, con l'accortezza di conservare e gli elementi decorativi di pregio;
- b) rinnovare e sostituire parti delle strutture, anche portanti, tra cui coibentare e sostituire integralmente il manto di copertura;
- c) installare ed integrare gli impianti igienico-sanitari e tecnici, senza alterazione di volumi e superfici;
- d) modificare l'assetto distributivo di singole attività immobiliari, anche con opere che comportino aggregazione o suddivisione di unità immobiliari purché non alterino l'impianto distributivo complessivo dell'edificio e non interessino parti comuni;
- e) per quanto riguarda gli edifici a destinazione produttiva - industriale, artigianale, commerciale e agricola - installare gli impianti tecnologici e realizzare impianti e opere necessari al rispetto della normativa sulla tutela agli inquinamenti e sulla igienicità degli edifici e sulla sicurezza delle lavorazioni, sempre che non comportino aumento delle superfici utili di calpestio, né mutamento delle destinazioni d'uso; i relativi volumi tecnici potranno essere realizzati, se necessario, all'esterno dell'edificio, purché non configurino incremento della superficie lorda destinata all'attività produttiva o commerciale.

c.2) Restauro

Il criterio di Restauro si applica ad edifici e strutture murarie, vincolati o meno ai sensi del D. Lgs 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di particolare rilevanza monumentale e storica.

La finalità dell'intervento è la conservazione integrale delle caratteristiche morfologiche, tipologiche e strutturali dell'edificio originario o anche consolidatesi nel tempo, da conseguire attraverso l'applicazione dei metodi e delle cautele del restauro scientifico.

E' obbligatorio:

- a) conservare le facciate esterne ed interne e le loro partiture, i volumi esistenti, l'andamento dei tetti e l'intero apparato decorativo (gronde, marcapiani, portali, ecc.);
- b) conservare le strutture originarie verticali ed orizzontali (volte, solai, false volte, ecc.);
- c) conservare le altezze interpiano, gli impianti scala ed i collegamenti orizzontali originari;
- d) conservare e/o ripristinare le aperture originarie in tutte le facciate;
- e) conservare tutti gli elementi architettonici isolati quali fontane, edicole, lapidi, ecc.;
- f) eliminare le sovrastrutture di epoca recente che non rivestono interesse o che abbiano carattere di precarietà e di accidentalità.

E' consentito:

- a) realizzare opere di consolidamento statico delle fondazioni, delle murature, delle volte e dei solai;
- b) installare servizi igienici illuminati ed aerati artificialmente e posto cottura in nicchia con ventilazione forzata sistemate in locali illuminati ed aerati naturalmente;
- c) sostituire o ricostruire parti profondamente degradate di strutture verticali ed orizzontali (soffitti in legno, travature del tetto) con materiali analoghi agli originali, in forma, dimensione e collocazione identica all'originale; è consentito l'uso di moderne tecnologie (ferro, C.A.) solo laddove esigenze di carattere statico lo giustificano;
- d) utilizzare ai fini abitativi vani con altezza minima pari a m. 2,40 (purché già utilizzati ed autorizzati con destinazione d'uso abitativa), qualora la preesistenza di solai pregevoli o la posizione delle finestre non consenta altrimenti;
- e) introdurre ascensori quando sia richiesto da esigenze di recupero funzionale senza che ciò debba, in ogni caso, arrecare alcun danno alla morfologia, alla tipologia ed alle strutture soprattutto orizzontali (volte o pregevoli soffitti in legno) dell'edificio; non sono ammessi volumi tecnici emergenti dalla copertura;
- f) modificare gli elementi non strutturali variabili rispetto alla tipologia dell'immobile (tavolati) senza compromettere l'unità di volte o di pregevoli soffitti in legno;
- g) modificare la destinazione d'uso solo quando questa risulti inadeguata alla salvaguardia dell'edificio, quindi introdurre nuove destinazioni compatibili con le caratteristiche formali e tipologiche dell'edificio comprese negli usi previsti;

- h) utilizzare a scopo residenziale i sottotetti conformemente ai disposti di cui alla Parte II Titolo IV Capo I "Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti" della L.R. 12/2005 senza modificare l'involucro edilizio esistente.

c.3) Risanamento Conservativo

Il criterio di Risanamento Conservativo si applica a quegli edifici che, nonostante gli interventi di rinnovamento stratificatisi nel tempo, presentano ancora un riconoscibile impianto tipologico ed un sistema distributivo ampiamente recuperabili e garanti di un riutilizzo attuale ed ancora sostanzialmente vitale.

La finalità dell'intervento è la salvaguardia del valore storico-ambientale dell'edificio da conseguire attraverso la conservazione della distribuzione, della tecnologia edilizia e della morfologia dell'edificio.

E' obbligatorio:

- a) conservare le facciate esterne ed interne e le loro partiture, i volumi esistenti, l'andamento dei tetti e l'intero apparato decorativo (gronde, marcapiani, portali, ecc.);
- b) conservare le strutture originarie verticali (murature perimetrali e di spina) e quelle orizzontali quando trattasi di strutture voltate o di solai in legno di pregevole fattura;
- c) conservare e/o ripristinare le aperture originali;
- d) conservare gli impianti scala ed i collegamenti orizzontali (ballatoi, ringhiere, logge) originali, caratterizzanti la tipologia del fabbricato; lo spostamento è consentito in caso di comprovata inidoneità funzionale della localizzazione originaria;
- e) conservare tutti gli elementi architettonici isolati (fontane, edicole, lapidi, ecc.);
- f) eliminare le sovrastrutture di epoca recente che non rivestono alcun interesse o che abbiano carattere di precarietà e di accidentalità.

E' consentito:

- a) realizzare opere di consolidamento statico delle fondazioni, delle murature, delle volte e dei solai;
- b) installare servizi igienici illuminati ed aerati artificialmente e posto cottura in nicchia con ventilazione forzata sistemate in locali illuminati ed aerati naturalmente;
- c) traslare i solai privi di valore architettonico fino a cm 50 dalla loro posizione originale, sempre che questo intervento non richieda modifiche nella posizione delle finestre della facciata su strada o principali;
- d) utilizzare ai fini abitativi vani con altezza minima fino a m. 2,40 (purché già utilizzati ed autorizzati con destinazione d'uso abitativa), qualora la preesistenza di solai pregevoli o la posizione delle finestre non consenta altrimenti;
- e) introdurre nuove scale, quando sia richiesto da esigenze di recupero funzionale; non sono ammessi volumi tecnici emergenti dalla copertura;
- f) modificare gli elementi strutturali variabili rispetto alla tipologia dell'immobile (tavolati) senza compromettere l'unità di volte o di pregevoli soffitti in legno;
- g) utilizzare a scopo residenziale i sottotetti conformemente ai disposti di cui alla Parte II Titolo IV Capo I "Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti" della L.R. 12/2005 senza modificare l'involucro edilizio esistente;
- h) dare nuovi allineamenti e dimensioni alla partitura delle finestre ed introdurre nuove aperture solo sulle facciate interne purché queste non abbiano pregevoli connotati architettonici.

c.4) Ristrutturazione edilizia

Il criterio della Ristrutturazione edilizia si applica a quegli edifici che al seguito di sostanziali interventi di rinnovamento stratificatisi nel tempo presentano solo parti superstiti dell'impianto tipologico e del sistema distributivo originale.

La finalità dell'intervento è la salvaguardia del valore storico-ambientale che riveste l'edificio, da conseguire attraverso il recupero delle parti superstiti dell'impianto strutturale originale e la riorganizzazione del sistema distributivo per ridare razionalità all'intero organismo.

E' obbligatorio:

- a) conservare eventuali elementi decorativi di pregio (gronde, marcapiani, portali, ecc.);
- b) conservare le parti superstiti delle strutture verticali (murature perimetrali e di spina) e di quelle orizzontali quando trattasi di strutture voltate o di solai in legno di pregevole fattura;
- c) conservare tutti gli elementi architettonici isolati (fontane, edicole, lapidi, ecc.);
- d) eliminare le sovrastrutture di epoca recente che non rivestono alcun interesse o che abbiano carattere di precarietà e di accidentalità.

E' consentito:

- a) installare servizi igienici illuminati ed aerati artificialmente e posto cottura in nicchia con ventilazione forzata, sistemati in locali illuminati ed aerati naturalmente;
- b) traslare i solai privi di valore architettonico senza aumentare il numero dei piani esistenti;

- c) introdurre nuove scale, ascensori e montacarichi; non sono ammessi volumi tecnici emergenti dalla copertura;
- d) modificare gli elementi strutturali variabili (tavolati) senza compromettere l'unità di volte e pregevoli soffitti in legno;
- e) utilizzare a scopo residenziale i sottotetti conformemente ai disposti di cui alla Parte II Titolo IV Capo I "Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti" della L.R. 12/2005 senza modificare l'involucro edilizio esistente (è consentito installare abbaini non prospettanti verso le vie principali).
- f) dare nuovi allineamenti e dimensioni alla partitura delle finestre ed introdurre nuove aperture su tutte le facciate purché queste non abbiano pregevoli connotati architettonici e non alterino l'immagine originaria dell'edificio;
- g) utilizzare a scopo residenziale i sottotetti conformemente ai disposti di cui alla Parte II Titolo IV Capo I "Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti" della L.R. 12/2005 senza modificare l'involucro edilizio esistente;
- h) sostituire quelle porzioni della struttura muraria originale laddove l'uso di tecnologie costruttive precarie ed inadeguate rendano la loro conservazione impossibile o eccessivamente onerosa.

Ogni intervento edilizio che comporti aumento delle superfici utili (sono ammessi piccoli ampliamenti fino a 10 mq di SL per unità edilizia al fine di inserire vani scala e servizi igienici, a condizione che l'intervento edilizio sia architettonicamente e compositivamente ben integrato con il contesto circostante e col volume principale), alterazione delle caratteristiche architettoniche e modificazione delle destinazioni d'uso, è subordinato alla approvazione di un permesso di costruire convenzionato.

Gli edifici rustici adiacenti ad edifici residenziali, per cui è stata prevista la Ristrutturazione Edilizia come modalità di intervento potranno essere recuperati ad uso residenziale o ad altro uso previsto dalle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

Il recupero di tali unità oltre a consentire l'adeguamento funzionale degli edifici residenziali annessi, consente il recupero ambientale di zone degradate.

c.5) Demolizione senza ricostruzione

Il criterio della demolizione senza ricostruzione riguarda quelle parti di edifici estranee all'impianto originario, aggiunte e superfetazioni prive di valore architettonico in contrasto con la tipologia dell'edificio e con il tessuto circostante.

Trattasi di edifici accessori alla residenza di recente costruzione, con carattere di precarietà, realizzati con materiali di fortuna, in contrasto con il tessuto circostante.

Il rilascio di qualsiasi provvedimento abilitativo relativo agli edifici di cui fa parte l'edificio secondario è subordinato alla demolizione di quest'ultimo, con l'obbligo di ripristino dell'area occupata dal medesimo.

A tali interventi possono essere applicate forme di compensazione urbanistica di cui all'Art. 31.

d) Prescrizioni particolari.

1. Negli edifici del "Tessuto Storico e nuclei frazionali di antico impianto - TS" è sempre possibile effettuare interventi di tipo MO - manutenzione ordinaria e MS - manutenzione straordinaria come definiti al precedente Art. 11, quest'ultima ad eccezione dei fabbricati assoggettati a "Demolizione senza Ricostruzione".

2. In tutti gli interventi edilizi sugli edifici esistenti, per le parti di finitura esterna dell'edificio, è obbligatorio l'uso di materiali tradizionali.

All'uopo si prescrive:

- per le coperture: l'uso del coppo in laterizio, eventualmente posato su lastra sottocoppo, esclusivamente con reimpiego di materiali di recupero; gronde in legno e laterizio o con ripristino dei materiali originali;
- per i rivestimenti esterni: la conservazione anche parziale delle murature in pietra a vista ed in laterizio a vista, l'uso di intonaco civile, con eventuale zoccolatura in beola, serizzo o altro materiale locale, non levigato. E' vietato l'uso di intonaco plastico ed il rivestimento con materiale ceramico. Il colore dell'intonaco dovrà essere concordato con l'Ufficio Tecnico sulla base di colori di riferimento scelti nella gamma delle terre;
- per gli infissi esterni: l'uso di infissi e telai in legno e di imposte in legno di tipo a persiana od antoni;
- per le porte esterne: l'uso di telai in legno e di battenti in legno;
- per i serramenti di negozi: l'uso di telai in legno o metallo verniciato (con l'esclusione dei metalli anodizzati);
- per i canali di gronda: l'uso del rame e della lamiera verniciata;
- per cornici, soglie, davanzali: l'uso del serizzo, beola o altro materiale locale;

- per le insegne dei negozi: è fatto obbligo di conservare e ripristinare l'esistente se pregevole, sono vietate le insegne luminose a bandiera. Le insegne, se luminose, devono essere alloggiare nella specchiatura della vetrina;
 - è vietata l'installazione di tende da sole e capottine ai piani superiori degli edifici e gli interventi edilizi sugli edifici devono prevederne la rimozione se esistenti.
3. Per tutti i progetti di Restauro, Risanamento Conservativo e Ristrutturazione Edilizia ricompresi nel "Tessuto Storico e Nuclei Frazionali di antico impianto", si richiede il rilievo dettagliato dello stato di fatto consistente nella restituzione planimetrica di tutti i piani, delle sezioni significative e dei prospetti di tutte le fronti in scala 1:50, accompagnato da una adeguata documentazione fotografica; inoltre anche gli elaborati progettuali e di confronto proposti dovranno essere redatti in scala 1:50.
 4. Gli spazi scoperti di pertinenza degli edifici sono inedificabili, ad eccezione di interventi regolamentati da Piani di Recupero e/o permessi di costruire convenzionati.
 5. Le eventuali pavimentazioni in pietra naturale e/o in materiali di particolare pregio e fattura dovranno essere conservate e mantenute nella loro integrità e non potranno essere sostituite con pavimentazioni costituite da altri materiali.
 6. Gli interventi, con la sola eccezione di quelli manutentivi, dovranno perseguire la conservazione o il ripristino degli spazi liberi: corti, aie, piazzali, giardini, parchi, orti, chiostri, patii, sgombrandoli dalla presenza di superfetazioni.
 7. Le alberature ad alto fusto esistenti, anche se non inserite in giardini e parchi di pregio, vanno conservate e tutelate e non possono essere tagliate se non per grave malattia e previo autorizzazione dell'autorità competente; valgono in ogni caso le norme di cui al precedente Art. 17.
 8. I limiti di unità di facciata non devono essere alterati anche in caso di interventi parziali.
 9. In presenza di pubblici esercizi la SL è integrabile con strutture leggere per giardini d'inverno e simili, spazi pedonali e di sosta arredati e coperti; in tali casi, la dimensione delle superfici coperte da queste strutture non potrà comunque superare il 30% della SL della specifica attività insediata ed il progetto dovrà avere particolare trasparenza e qualità, per materiali, disegno architettonico e protezione acustica. La destinazione è vincolante per il mantenimento del manufatto.
 10. In generale i portici e gli androni degli edifici, sia nel caso in cui sia previsto il loro mantenimento e praticabilità sia per nuove aperture, dovranno presentare chiusure parzialmente trasparenti verso gli spazi interni, salvo il caso di manufatti e portali originari preesistenti;
 11. Fatti salvi i casi di necessità documentate connesse all'interesse pubblico e alla sicurezza, vanno conservati i muri e le recinzioni che sono componente storico ambientale dell'unità edilizia, con l'opportunità di apertura di "finestre", anche con griglia, al fine di consentire visibilità verso spazi interni; non sono consentite recinzioni in calcestruzzo ed il progetto di nuovi interventi dovrà avere particolare qualità, per materiali, disegno architettonico delle finiture e delle parti trasparenti;
 12. Sono consentiti risanamenti e ristrutturazioni di sottotetti a fini abitabili, ai sensi della normativa vigente in materia, qualora compatibili con il valore storico-ambientale dell'edificio e con la sensibilità paesistica del sito;
 13. Nell'ambito di Piani Attuativi e di Recupero potranno essere attuate modalità d'intervento diverse da quelle prescritte nel presente articolo purché vengano salvaguardati gli elementi di particolare pregio architettonico e ambientale recuperabili.
 14. Per le Cortine Edilizie, individuate con apposito allineamento grafico esternamente alla perimetrazione del "Tessuto Storico" e dei "Nuclei Frazionali di antico impianto", si prescrive, nel rispetto dei parametri delle norme della zona di appartenenza, la seguente disciplina generale:
 - Per gli edifici allineati su strada e per le eventuali nuove costruzioni che dovranno sorgere in allineamento, non si applicano le norme sulle distanze dalle strade.
 - Le nuove costruzioni o le ricostruzioni dovranno svilupparsi in prevalenza lungo l'allineamento esistente indicato nelle tavole di PR.

Tali disposizioni si applicano esclusivamente agli ambiti governati dal PR.
 15. Agli edifici di pregio esterni al perimetro del "Tessuto Storico e nuclei frazionali di antico impianto - TS", puntualmente indicati nelle tavole del PR, si applica la modalità di intervento "Risanamento Conservativo", ad eccezione dei seguenti fabbricati indicati con specifica numerazione all'interno della Tavola PR 04 Disciplina dei tessuti edificati ed agricoli a cui si applica la modalità di intervento "Ristrutturazione Edilizia":
 - fabbricati n. 2, 4, 11, 19 in comune di Canneto Pavese
 - fabbricato n. 18 in comune di Castana
 - fabbricato n. 20 in comune di Montescano

Qualora se ne ravveda la necessità ed esclusivamente nei casi in cui non vengano compromessi gli elementi decorativi di pregio (lesene, cornici, fasce marcapiano, paramenti murari in bugnato,

sottogronde, termali, colonne, archi, piattabande in mattoni ecc...) sono consentiti interventi di ampliamento, conformemente ai parametri urbanistico – edilizi di ambito. Tali interventi dovranno in ogni caso:

- a) essere indipendenti dal punto di vista strutturale e distinguibili formalmente dall'edificio di pregio esistente;
- b) rispettare gli allineamenti e l'impianto di antica formazione, eventualmente valorizzando le permanenze dell'insediamento storico;
- c) prevedere l'utilizzo di materiali che non compromettano la valenza architettonica d'insieme;
- d) conservare e tutelare le alberature ad alto fusto presenti negli spazi di pertinenza.

Art. 55. TESSUTO URBANO CONSOLIDATO AD ALTA DENSITA' PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE – "TCR1"

1.

Trattasi del tessuto esistente di vecchia formazione, adiacente al nucleo antico del capoluogo di Canneto e di Montescano e che caratterizza gran parte delle frazioni, con presenza predominante della funzione residenziale, composto prevalentemente da edifici pluripiano.

Pur essendo privo di valori storico-architettonici ed ambientali da salvaguardare, presenta solitamente un impianto urbanistico riconoscibile con tipologie edilizie caratteristiche; alcuni fabbricati manifestano l'esigenza di adeguamento igienico e funzionale e la necessità di ristrutturazione e riorganizzazione edilizia e statica.

2.

Il "Tessuto urbano consolidato ad alta densità prevalentemente residenziale – TCR1" viene classificato come "Zona Omogenea B" sulla base del D.M. 1444/68.

3.

a) Normativa funzionale:

Usò principale:

Destinazioni comprese nel gruppo funzionale:

U1 Uso Residenziale

Usi vietati:

Destinazioni comprese nei seguenti gruppi funzionali:

U2 Uso Primario

U3 Uso Secondario

U4 Uso Terziario (ad eccezione degli Usi U4/1 Esercizi di vicinato, U4/6 Pubblici esercizi, U4/7 Uffici e studi professionali, U4/9 Artigianato di servizio, conformemente alle disposizioni dell'Art. 74)

b) Parametri urbanistici ed edilizi:

In caso di ristrutturazione edilizia:

IF = esistente

Altezza dell'edificio = esistente

In caso di demolizione e ricostruzione, di ampliamenti di fabbricati esistenti e/o di sfruttamento della capacità edificatoria residua:

IF = 0,70 mq/mq

Altezza dell'edificio = max 9 ml

IC = 1/2

c) Modalità di attuazione

L'uso U4/9 è previsto con esclusione delle lavorazioni inquinanti e comunque incompatibili con la residenza. Non dovranno in ogni caso essere consentite le attività inserite nell'elenco di cui al Decreto Ministeriale 5.9.1994 "Elenco delle industrie insalubri di cui all'art.216 del T.U.LL.SS." salvo eventuale deroga concessa su conforme parere degli uffici competenti.

Nel "Tessuto urbano consolidato ad alta densità prevalentemente residenziale" l'attività edilizia si svolge tramite interventi diretti e/o convenzionati.

d) Prescrizioni particolari:

1. Per gli edifici esistenti conformi alle destinazioni di zona ma difformi rispetto all'indice IF, sono consentiti interventi di ampliamento "una tantum", per motivi di carattere igienico sanitario, per

l'installazione di impianti tecnologici o per dimostrate esigenze di miglioramento della qualità abitativa, fino ad un massimo di 50 mq di SL per edificio.

2. Lungo i lati dei lotti che confinano con il Tessuto Agricolo e/o con zone edificabili aventi destinazioni d'uso diversa dalla residenza, si prescrive, quale opera di mitigazione ambientale, la realizzazione di una fascia alberata, di larghezza pari a 3 m, dotata di essenze arboree autoctone ad alto fusto, le cui caratteristiche debbono costituire parte integrante e sostanziale della pratica edilizia oggetto del provvedimento abilitativo.

Art. 56. TESSUTO URBANO CONSOLIDATO A MEDIA DENSITA' PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE – "TCR2"

1.

Trattasi del tessuto esistente di vecchia formazione, adiacente al nucleo antico del capoluogo di Castana e che caratterizza gran parte delle frazioni, con presenza predominante della funzione residenziale, composto prevalentemente da edifici pluripiano.

2.

Il "Tessuto urbano consolidato a media densità prevalentemente residenziale – TCR2" viene classificato come "Zona Omogenea B" sulla base del D.M. 1444/68.

3.

a) Normativa funzionale:

Usò principale:

Destinazioni comprese nel gruppo funzionale:

U1 Usò Residenziale

Usi vietati:

Destinazioni comprese nei seguenti gruppi funzionali:

U2 Usò Primario

U3 Usò Secondario

U4 Usò Terziario (ad eccezione degli Usi U4/1 Esercizi di vicinato, U4/6 Pubblici esercizi, U4/7 Uffici e studi professionali, U4/9 Artigianato di servizio, conformemente alle disposizioni dell'Art. 74)

b) Parametri urbanistici ed edilizi:

In caso di ristrutturazione edilizia:

IF = esistente

Altezza dell'edificio = esistente

In caso di demolizione e ricostruzione, di ampliamenti di fabbricati esistenti e/o di sfruttamento della capacità edificatoria residua:

IF = 0,50 mq/mq

Altezza dell'edificio = max 9 ml

IC = 2/5

c) Modalità di attuazione

L'uso U4/9 è previsto con esclusione delle lavorazioni inquinanti e comunque incompatibili con la residenza. Non dovranno in ogni caso essere consentite le attività inserite nell'elenco di cui al Decreto Ministeriale 5.9.1994 "Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del T.U.LL.SS." salvo eventuale deroga concessa su conforme parere degli uffici competenti.

Nel "Tessuto urbano consolidato a media densità prevalentemente residenziale" l'attività edilizia si svolge tramite interventi diretti e/o convenzionati.

d) Prescrizioni particolari:

1. Per gli edifici esistenti conformi alle destinazioni di zona ma difformi rispetto all'indice IF, sono consentiti interventi di ampliamento "una tantum", per motivi di carattere igienico sanitario, per l'installazione di impianti tecnologici o per dimostrate esigenze di miglioramento della qualità abitativa, fino ad un massimo di 50 mq di SL per edificio.
2. Lungo i lati dei lotti che confinano con il Tessuto Agricolo e di valore ecologico e/o con zone edificabili aventi destinazioni d'uso diversa dalla residenza, si prescrive, quale opera di mitigazione ambientale, la realizzazione di una fascia alberata, di larghezza pari a 3 m, dotata di essenze arboree autoctone ad alto fusto, le cui caratteristiche debbono costituire parte integrante e sostanziale della pratica edilizia oggetto del provvedimento abilitativo.

3. L'ambito pertinenziale oggetto di intervento deve prevedere una quota minima di superficie permeabile pari al 25% della Superficie fondiaria.

Art. 57. TESSUTO URBANO CONSOLIDATO A BASSA DENSITA' PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE – "TCR3"

1.

Trattasi del tessuto esistente di più recente formazione, con prevalenza della funzione residenziale caratterizzata da un'edilizia rada con tipologie prevalentemente unifamiliari e bifamiliari.

In tale tessuto si riscontra la presenza di alcuni lotti liberi, di dimensione contenuta ed adeguatamente serviti da opere di urbanizzazione primaria e secondaria, all'interno dei quali risultano compatibili operazioni di carattere edificatorio a saturazione della maglia edilizia esistente ed a completamento e ricucitura dei bordi periurbani.

2.

Il "Tessuto urbano consolidato a bassa densità prevalentemente residenziale – TCR3" viene classificato come "Zona Omogenea B" sulla base del D.M. 1444/68.

3.

a) Normativa funzionale:

Uso principale:

Destinazioni comprese nel gruppo funzionale:

U1 Uso Residenziale

Usi vietati:

Destinazioni comprese nei seguenti gruppi funzionali:

U2 Uso Primario

U3 Uso Secondario

U4 Uso Terziario (ad eccezione degli Usi U4/1 Esercizi di vicinato, U4/6 Pubblici esercizi, U4/7 Uffici e studi professionali, U4/9 Artigianato di servizio, conformemente alle disposizioni dell'Art. 74)

b) Parametri urbanistici ed edilizi:

In caso di ristrutturazione edilizia:

IF = esistente

Altezza dell'edificio = esistente

In caso di demolizione e ricostruzione, di ampliamenti di fabbricati esistenti e/o di sfruttamento della capacità edificatoria residua:

IF= 0,30 mq/mq

Altezza dell'edificio = max 7,50 ml

IC = 1/3

c) Modalità di attuazione

L'uso U4/9 è previsto con esclusione delle lavorazioni inquinanti e comunque incompatibili con la residenza. Non dovranno in ogni caso essere consentite le attività inserite nell'elenco di cui al Decreto Ministeriale 5.9.1994 "Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del T.U.LL.SS." salvo eventuale deroga concessa su conforme parere degli uffici competenti.

Nel "Tessuto urbano consolidato a bassa densità prevalentemente residenziale" l'attività edilizia si svolge tramite interventi diretti e/o convenzionati.

d) Prescrizioni particolari:

1. Per gli edifici esistenti conformi alle destinazioni di zona ma difformi rispetto all'indice IF, sono consentiti interventi di ampliamento "una tantum", per motivi di carattere igienico sanitario, per l'installazione di impianti tecnologici o per dimostrate esigenze di miglioramento della qualità abitativa, fino ad un massimo di 50 mq di SL per edificio.
2. Lungo i lati dei lotti che confinano con il Tessuto Agricolo e/o con zone edificabili aventi destinazioni d'uso diversa dalla residenza, si prescrive, quale opera di mitigazione ambientale, la realizzazione di una fascia alberata, di larghezza pari a 3 m, dotata di essenze arboree autoctone ad alto fusto, le cui caratteristiche debbono costituire parte integrante e sostanziale della pratica edilizia oggetto del provvedimento abilitativo.

3. L'ambito pertinenziale oggetto di intervento deve prevedere una quota minima di superficie permeabile pari al 30% della Superficie fondiaria.

Art. 58. TESSUTO URBANO CONSOLIDATO PREVALENTEMENTE PRODUTTIVO DELLA FILIERA AGRICOLA- "TCPag"

1.

Trattasi del tessuto esistente con prevalenza di funzioni connesse alla filiera agricola della vite e del vino, di recente insediamento, con ricorrenti tipologie produttive a capannone prefabbricato.

Esso ricomprende anche un lotto libero di dimensione contenuta, situato ai margini del tessuto urbano consolidato produttivo ed adeguatamente servito da opere di urbanizzazione primaria e secondaria, all'interno del quale risultano compatibili operazioni di carattere edificatorio a completamento degli insediamenti artigianali ed industriali esistenti.

2.

Il "Tessuto urbano consolidato prevalentemente produttivo della filiera agricola – TCPag" viene classificato come "Zona Omogenea B" sulla base del D.M. 1444/68.

3.

a) Normativa funzionale:

Uso principale:

Destinazioni comprese nel seguente gruppo funzionale:

- U3 Uso Secondario (relativamente agli Usi U3/7 Attività produttive connesse all'agricoltura, U3/6 Trasformazione e vendita di prodotti agricoli)

Usi vietati:

Destinazioni comprese nei seguenti gruppi funzionali:

- U1 Uso Residenziale
U2 Uso Primario
U3 Uso Secondario (ad eccezione dell'Uso principale)
U4 Uso Terziario (ad eccezione degli Usi U4/1 Esercizi di vicinato, U4/6 Pubblici esercizi, U4/7 Uffici e studi professionali, U4/9 Artigianato di servizio, conformemente alle disposizioni dell'Art. 74)
U7 Uso Turistico - alberghiero

b) Parametri urbanistici ed edilizi:

In caso di ristrutturazione edilizia:

IF = esistente

Altezza dell'edificio = esistente

In caso di demolizione e ricostruzione, di ampliamenti di fabbricati esistenti e/o di sfruttamento della capacità edificatoria residua:

IF= 0,6 mq/mq

IC = 1/2

Altezza dell'edificio = max 10 ml ad esclusione dei volumi tecnici e di particolari attrezzature e impianti di carattere straordinario

c) Modalità di attuazione

Nel "Tessuto urbano consolidato prevalentemente produttivo della filiera agricola – TCPag" l'attività edilizia si svolge tramite interventi diretti e/o convenzionati.

d) Prescrizioni particolari:

1. Per ogni nuovo intervento edilizio, lungo il perimetro dei comparti dovranno essere previste opportune opere di mascheramento ed inserimento ambientale con conseguenti misure di mitigazione estetico-visuale, come ad esempio fasce verdi aventi larghezza minima pari a 5 m e piantumate con essenze arboree autoctone, al fine di salvaguardare le zone limitrofe da fenomeni di intrusione e di occlusione ambientale.
2. Tenuto conto che gli ambiti in esame risultano connotati dalla presenza di insediamenti produttivi, oltre alle indicazioni contenute nell'Art. 16, particolare attenzione dovrà essere prestata alle scelte dimensionali dei volumi, alla definizione degli allineamenti e delle altezze, delle caratteristiche costruttive e delle tipologie edilizie nonché alla scelta cromatica dei nuovi edifici che, in analogia a

quelli dei fabbricati limitrofi, dovranno contribuire a creare un comparto unitario, ben integrato ed armonizzato con il contesto esistente.

3. Relativamente all'ambito, individuato con apposito segno grafico nelle tavole di PR ed interessato dagli stabilimenti enologici e commerciali dell'insediamento della "Cantina Sociale di Montescano" ora "La Versa S.p.A." e dell'insediamento attivato tramite la procedura di cui all'art. 8 D.P.R. 160/2010, sono previsti i seguenti parametri urbanistici ed edilizi:

IF= 1 mq/mq

IC = 1/2

Altezza dell'edificio = max 10 ml ad esclusione dei volumi tecnici e di attrezzature e impianti di carattere straordinario

Art. 59. TESSUTO URBANO CONSOLIDATO PREVALENTEMENTE PRODUTTIVO ARTIGIANALE E INDUSTRIALE – "TCP"

1.

Trattasi del tessuto esistente con prevalenza di funzioni artigianali ed industriali, di recente insediamento, con ricorrenti tipologie produttive a capannone prefabbricato.

2.

Il "Tessuto urbano consolidato prevalentemente produttivo artigianale e industriale – TCP" viene classificato come "Zona Omogenea B" sulla base del D.M. 1444/68.

3.

a) Normativa funzionale:

Uso principale:

Destinazioni comprese nel seguente gruppo funzionale:

U3 Uso Secondario

Usi vietati:

Destinazioni comprese nei seguenti gruppi funzionali:

U1 Uso Residenziale

U2 Uso Primario

U3 Uso Secondario (relativamente agli Usi U3/7 Attività produttive connesse all'agricoltura, U3/6 Trasformazione e vendita di prodotti agricoli)

U4 Uso Terziario (ad eccezione degli Usi U4/1 Esercizi di vicinato, U4/6 Pubblici esercizi, U4/7 Uffici e studi professionali, U4/9 Artigianato di servizio, conformemente alle disposizioni dell'Art. 74)

U7 Uso Turistico - alberghiero

b) Parametri urbanistici ed edilizi:

In caso di ristrutturazione edilizia:

IF = esistente

Altezza dell'edificio = esistente

In caso di demolizione e ricostruzione, di ampliamenti di fabbricati esistenti e/o di sfruttamento della capacità edificatoria residua:

IF = 0,6 mq/mq

IC = 1/2

Altezza dell'edificio = max 10 ml ad esclusione dei volumi tecnici e di attrezzature e impianti di carattere straordinario

c) Modalità di attuazione

Nel "Tessuto urbano consolidato prevalentemente produttivo artigianale e industriale – TCP" l'attività edilizia si svolge tramite interventi diretti e/o convenzionati.

d) Prescrizioni particolari:

1. Per ogni nuovo intervento edilizio, lungo il perimetro dei comparti dovranno essere previste opportune opere di mascheramento ed inserimento ambientale con conseguenti misure di mitigazione estetico-visuale, come ad esempio fasce verdi aventi larghezza minima pari a 5 m e piantumate con essenze arboree autoctone, al fine di salvaguardare le zone limitrofe da fenomeni di intrusione e di occlusione ambientale.

2. Tenuto conto che gli ambiti in esame risultano connotati dalla presenza di insediamenti produttivi, oltre alle indicazioni contenute nell'Art. 16, particolare attenzione dovrà essere prestata alle scelte dimensionali dei volumi, alla definizione degli allineamenti e delle altezze, delle caratteristiche costruttive e delle tipologie edilizie nonché alla scelta cromatica dei nuovi edifici che, in analogia a quelli dei fabbricati limitrofi, dovranno contribuire a creare un comparto unitario, ben integrato ed armonizzato con il contesto esistente.

Art. 60. TESSUTO URBANO CONSOLIDATO PREVALENTEMENTE COMMERCIALE – “TCC”

1.

Trattasi del tessuto esistente di recente insediamento e prevalentemente saturo, con prevalenza di funzioni commerciali e tipologie costruttive a capannone prefabbricato: i pochi ambiti caratterizzati da tale destinazione risultano allocati nel comune di Canneto Pavese, prevalentemente concentrati lungo la SP 201 nei pressi della località Beria, ad eccezione di un'ulteriore area sita in località Recoaro.

2.

Il “Tessuto urbano consolidato prevalentemente commerciale e ricettivo – TCC” viene classificato come “Zona Omogenea B” sulla base del D.M. 1444/68.

3.

a) Normativa funzionale:

Uso principale:

Destinazioni comprese nel seguente gruppo funzionale:

- U4 Uso Terziario
- U7 Uso Turistico - alberghiero

Usi vietati:

Destinazioni comprese nei seguenti gruppi funzionali:

- U1 Uso Residenziale
- U2 Uso Primario
- U3 Uso Secondario (ad eccezione dell'Uso U3/5 Magazzini)
- U4 Uso Terziario (limitatamente agli usi U4/2 Commercio al dettaglio: medie strutture di vendita, U4/3 Commercio al dettaglio: grandi strutture di vendita; U4/4 Commercio al dettaglio: strutture di vendita organizzate in forma unitaria, e conformemente alle disposizioni dell'Art. 74)

b) Parametri urbanistici ed edilizi:

In caso di ristrutturazione edilizia:

- IF = esistente
- Altezza dell'edificio = esistente

In caso di demolizione e ricostruzione, di ampliamenti di fabbricati esistenti e/o di sfruttamento della capacità edificatoria residua:

- IF= 0,60 mq/mq
- Altezza dell'edificio = max 9 ml
- IC = 1/2

c) Modalità di attuazione

Nel “Tessuto urbano consolidato prevalentemente commerciale - TCC” l'attività edilizia si svolge tramite interventi diretti e/o convenzionati.

d) Prescrizioni particolari:

1. In ogni intervento edilizio di nuova costruzione o di ampliamento è obbligatorio reperire le aree a standard prescritte dalla normativa vigente sulla base della tipologia di esercizio commerciale insediato come riportato nel successivo Art. 75.
2. Oltre alle indicazioni contenute nell'Art. 16 particolare attenzione dovrà essere prestata alle scelte dimensionali dei volumi, alla definizione degli allineamenti e delle altezze, delle caratteristiche costruttive e delle tipologie edilizie nonché alla scelta cromatica dei nuovi edifici che, in analogia a quelli dei fabbricati limitrofi, dovranno contribuire a creare un comparto unitario, ben integrato ed armonizzato con il contesto esistente.

3. Per ogni nuova costruzione, lungo il perimetro del comparto interessato dovranno essere previste opportune opere di mascheramento ed inserimento ambientale con conseguenti misure di mitigazione estetico-visuale, come ad esempio fasce verdi aventi larghezza minima pari a 5 m e piantumate con essenze arboree autoctone, al fine di salvaguardare le zone limitrofe da fenomeni di intrusione e di occlusione ambientale.
4. Non è consentito l'insediamento di Medie e Grandi Strutture di Vendita in quanto incompatibili con la struttura commerciale ed il contesto socio-economico di Unione Prima Collina.
5. Per il tessuto urbano consolidato prevalentemente commerciale delle Fonti di Recoaro, individuato nelle tavole del PR con apposito simbolo grafico, sono previste le seguenti disposizioni:
 - a) Parametri urbanistici ed edilizi:
 - IF = esistente
 - Altezza dell'edificio = esistente
 - IC = esistente
 - b) è ammesso un aumento del 20% delle volumetrie esistenti finalizzato all'adeguamento igienico - tecnologico, a condizione che i nuovi volumi siano integrati compositivamente con gli esistenti.
 - c) è ammessa la copertura della pista da ballo e delle attrezzature connesse a condizione che la copertura stessa sia realizzata con materiali e caratteristiche che mantengano integre le peculiarità architettoniche degli edifici esistenti (copertura trasparente o tensostruttura).
 - d) In ogni caso dopo l'eventuale ampliamento per adeguamento igienico tecnologico e l'eventuale copertura della pista da ballo, l'indice di edificabilità fondiaria dovrà essere $< 0,60$ mq/mq e l'indice di copertura dovrà essere $< 1/3$. Gli eventuali interventi edilizi non dovranno interessare le aree boschive.

Art. 61. PIANI ATTUATIVI IN ITINERE

1

Negli elaborati grafici del PdR sono identificati con apposita simbologia grafica i Piani urbanistici attuativi vigenti PUAV vigenti, intendendosi in tal senso quelli definitivamente approvati e convenzionati alla data di approvazione del PGT e aggiornati con le successive varianti.

Per le aree incluse nel perimetro di detti piani, si applica il regime previsto dallo strumento attuativo approvato e dalla relativa convenzione fino alla scadenza dei termini di validità ivi previsti.

Una volta scaduti detti termini e attuati anche parzialmente gli interventi previsti, le aree interessate sono assoggettate alla disciplina degli ambiti territoriali individuati nella tabella di seguito riportata. Restano comunque ferme le obbligazioni previste e non ancora adempiute, le relative garanzie ed i poteri sostitutivi previsti dalla convenzione stipulata.

I.D.	LOCALIZZAZIONE	AMBITO DI DESTINAZIONE
PUAV 1	Canneto P. via Caccialupo	Tessuto urbano consolidato prev. residenziale - TCR3
PUAV 2	Canneto P. via Casa Zambianchi	Tessuto urbano consolidato prev. residenziale - TCR3

2

Qualora siano scaduti i termini di validità del PUAV senza che sia stato attuato alcun intervento, è facoltà del Comune attivare gli interventi sostitutivi previsti nella Convenzione o assoggettare l'area ad un nuovo Piano attuativo, di competenza del PdR, con le stesse destinazioni e con gli stessi indici urbanistici previsti nel Piano Attuativo scaduto.

In questo caso, al fine di facilitare l'attuazione delle previsioni del PGT, è ammessa l'eventuale suddivisione in sub-ambiti e quindi la presentazione di più Piani attuativi, senza procedura di variante al PGT, nel rispetto dei limiti esterni d'ambito e delle volumetrie complessive previste. Preliminarmente alla richiesta di adozione del Piano relativo al primo sub-ambito, dovrà essere predisposto dal richiedente ed approvato dal Comune un Piano di coordinamento esteso all'intero comparto, per la definizione dell'assetto urbanistico generale (infrastrutture, servizi, aree di cessione, compensazioni ecc.) cui i diversi piani attuativi dovranno conformarsi.

3

Per i piani attuativi vigenti e/o in itinere, è sempre ammessa la possibilità da parte dei proprietari, di richiedere varianti senza vincolo di conformità alle norme dello strumento urbanistico previgente, con possibilità quindi di adeguarsi alle norme ed ai criteri introdotti dal PGT.

CAPO V TESSUTI EXTRAURBANI AGRICOLI ED AMBIENTALI

Art. 62. NORME GENERALI

1.

Le aree destinate all'attività agricola comprendono sia quelle a carattere prettamente produttivo che quelle di interesse paesistico ed ambientale.

Le finalità perseguite dal Piano delle Regole per queste aree sono le seguenti:

- tutela della conduzione dei fondi agricoli, intesa come attività economica di fondamentale importanza per la società;
- valorizzazione e salvaguardia delle particolari qualità ambientali, ai fini di un corretto equilibrio naturale e paesaggistico;
- conferma dei contenuti dei piani di assestamento, di indirizzo forestale e di bonifica, ove esistenti;
- individuazione degli edifici esistenti non più adibiti ad usi agricoli e la definizione delle normative per il loro recupero ed uso;
- salvaguardia del valore storico e ambientale delle cascine storiche e la loro rivitalizzazione, tutelandone la morfologia ed incentivandone il recupero attraverso destinazioni d'uso compatibili.

2.

Interventi ammissibili e presupposti

Gli interventi ammissibili ed i presupposti sia soggettivi che oggettivi per intervenire in queste aree sono quelli definiti dalla L.R. 12/2005 – Artt. 59 e 60.

Al fine di attuare ed incentivare lo sviluppo dell'attività agrituristica è altresì ammessa la riconversione degli edifici esistenti (compresi rustici ed accessori) da adibire alla lavorazione e vendita dei prodotti tipici, oltretutto al ristoro ed alla ricettività agrituristica nei limiti e con le prescrizioni di cui alla citata L.R. n. 31/2008 e s.m.i.

3.

Modalità attuative

Gli interventi di cui al presente articolo sono di norma soggetti ad intervento edilizio diretto, fatti salvi quanto quelli che riguardano compendi edilizi costituiti da più fabbricati (cascine o parti di queste, nuclei ecc.) e che prevedono un incremento del peso insediativo e/o una riorganizzazione planivolumetrica con o senza cambio di destinazione d'uso. In questi casi è previsto il ricorso al Piano urbanistico attuativo.

La realizzazione di nuovi fabbricati è assentita unicamente mediante permesso di costruire.

4.

Indici e parametri edilizi ed urbanistici

Oltre agli indici di densità fondiaria di cui ai commi 3, 4, 4bis, 7 dell'Art. 59 della LR. N. 12/2005, dovranno essere rispettati i seguenti parametri:

- Altezza dell'edificio = max 7,50 ml (ad eccezione di silos, serbatoi, ecc.)

Art. 63. TESSUTO AGRICOLO PRODUTTIVO DI INTERESSE PAESISTICO "TAP"

1.

Trattasi degli ambiti nei quali l'attività agricola mantiene il ruolo di attività produttiva prioritaria, di salvaguardia del paesaggio e di equilibrio ecologico.

In tali ambiti si riscontra un assetto agrario ed ecosistemico di complessità sufficiente, nelle quali la pressione agricola ha comunque risparmiato i principali elementi della trama paesistica; dovrà essere consolidata ed incentivata l'attività agricola in atto, sia per il suo valore produttivo che paesistico.

In tale contesto il PR disciplina l'uso e le trasformazioni del territorio finalizzati allo sviluppo delle attività, delle strutture e delle infrastrutture funzionali connesse con la produzione agricola, compatibilmente con le esigenze di tutela e valorizzazione e promozione delle risorse paesaggistiche ed ambientali.

In merito all'attività edificatoria sono ammesse esclusivamente le opere realizzate in funzione della conduzione del fondo e destinate alle residenze dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda, nonché alle attrezzature e infrastrutture produttive necessarie per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del Codice Civile quali stalle, silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione e la conservazione e vendita dei prodotti agricoli secondo i criteri e le modalità di seguito riportate.

2.

Il "Tessuto Agricolo Produttivo di interesse Paesistico "TAP" viene classificato come "Zona Omogenea E" sulla base del D.M. 1444/68.

3.

Per le destinazioni ammesse, le modalità attuative, e per i requisiti soggettivi ed oggettivi valgono le disposizioni di cui al precedente Art. 62.

4.

Gli interventi edificatori sui fabbricati esistenti connessi alla conduzione del fondo, non comportanti cambio di destinazione d'uso e rientranti nelle categorie della manutenzione straordinaria, del restauro, del risanamento conservativo, della ristrutturazione edilizia e degli ampliamenti con incremento della SL o della Superficie coperta non superiore al 20% dell'esistente, delle modifiche interne e della realizzazione dei volumi tecnici non sono subordinati alla verifica dei sopra menzionati requisiti richiesti per i nuovi fabbricati e possono essere assentiti anche attraverso la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività.

La disciplina della Segnalazione Certificata di Inizio Attività si applica anche ai fini della realizzazione di edifici e capanni di piccole dimensioni, assentita esclusivamente ai fini della manutenzione del territorio rurale - boschivo, previa presentazione all'Unione Prima Collina del relativo atto di impegno, da trascriversi a cura e spese del proponente.

Tali edifici e/o capanni possono essere edificati su un lotto minimo (in corpo unico) di almeno 5'000 mq e devono rispettare le seguenti prescrizioni:

- Superficie Coperta max = 25 mq
- Altezza dell'edificio max = 3,00 m
- murature intonacate, in mattoni a vista o in pietra naturale locale
- manto di copertura in coppi di laterizio a canale (di recupero)
- gronde e serramenti in legno.

Si escludono tassativamente le strutture prefabbricate in metallo o in cemento armato.

Nei casi di mutamento di destinazione d'uso, gli interventi edilizi sono assentiti mediante Permesso di Costruire Convenzionato con progetto esteso al fabbricato o, se esistente, all'intero nucleo cascinale: la convenzione dovrà definire il contributo al sistema dei servizi, le opere di urbanizzazione primaria necessarie all'insediamento, la dotazione e la localizzazione degli spazi a parcheggio pubblico.

5.

Prescrizioni particolari:

1. Il recupero degli edifici esistenti deve avvenire con interventi che conservino e valorizzino le caratteristiche tipologiche preesistenti e con l'adozione dei materiali tipici della tradizione locale.
2. Gli interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione ed ampliamento dei fabbricati esistenti, devono prevedere la tinteggiatura esterna, ad eccezione degli edifici realizzati con pietra o mattone a vista.
3. Relativamente all'uso di tipologie con elementi prefabbricati in ferro o calcestruzzo, si prescrive che il loro utilizzo venga effettuato esclusivamente nel contesto di fondovalle, intendendo con tale definizione il territorio intercomunale posto al di sotto della quota di 130 m sl.m.; anche in questo caso è richiesta la tinteggiatura esterna.
4. Ai fini del rispetto della valenza paesaggistica del territorio intercomunale valgono comunque le prescrizioni contenute nell'Art. 16 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione
5. La localizzazione di nuove strutture, anche realizzate a seguito di demolizione e ricostruzione, deve sempre minimizzare il consumo di suolo coltivabile e formare organici complessi dal punto di vista funzionale, architettonico e ambientale con particolare riferimento alla verifica dei rapporti visuali fra costruito e rete fruitiva interpodereale, alla valorizzazione degli elementi di pregio ambientale esistenti, al rispetto dell'impianto morfologico storico e delle modalità costruttive tradizionali.
6. Quando i documenti di PGT non indicano espressamente il limite di rispetto stradale, la distanza delle recinzioni dal ciglio delle strade consorziali, vicinali, interpodereali deve essere tale da garantire il transito agevole ai mezzi agricoli meccanizzati e dovrà essere concordata con l'Ufficio Tecnico Comunale con apposito verbale.
7. Ogni intervento di modificazione delle condizioni naturali del terreno, deve essere finalizzato alla salvaguardia e alla valorizzazione del paesaggio agrario.
8. Le normali pratiche colturali devono verificare le ricadute sul patrimonio arboreo, le relazioni con il reticolo interpodereale e idrico superficiale nonché garantire il mantenimento del naturale andamento del terreno laddove questo configuri un elemento o ambito di interesse paesistico individuato dal PGT.

9. Sono vietate tutte le attività che riducono il patrimonio arboreo secondo quanto disposto dalla L.R. 5 dicembre 2008, n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale".
10. Eventuali nuove costruzioni realizzate al confine con i tessuti e gli ambiti di trasformazione residenziali del PGT non devono essere destinate alle attrezzature e infrastrutture produttive quali: stalle, silos, locali per la lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli.
11. Fanno eccezione le stalle a conduzione familiare con meno di 5 capi, per le quali valgono le prescrizioni del Regolamento Locale di Igiene Tipo della Regione Lombardia.
12. In tutti gli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione e ampliamento di impianti zootecnici dovranno essere previste idonee schermature da realizzarsi con piantumazione di alto fusto, in modo da mitigare l'impatto visivo delle strutture.
13. I reflui derivanti da scarichi di origine civile o zootecnica devono essere smaltiti attraverso tecniche o sistemi previsti dalla normativa vigente con particolare riferimento alle caratteristiche di vulnerabilità degli acquiferi, del suolo e dei corpi idrici recettori, nel caso di scarichi in acque superficiali. Ogni intervento di nuova costruzione e/o di ristrutturazione edilizia, nonché gli interventi sulle reti fognarie private, devono ottenere il parere di conformità da parte degli enti sanitari competenti.

Art. 64. TESSUTO AGRICOLO DI CONSOLIDAMENTO DEI CARATTERI NATURALISTICI E PAESISTICI "TAN"

1.
Trattasi di aree caratterizzate dalla presenza combinata di elementi fisici, naturalistici ed agrari di valore congiunto. L'individuazione rappresenta la contestualizzazione a livello locale delle previsioni del PTCP relative alle "Aree di consolidamento dei caratteri naturalistici e paesistici" - Art. II-42 delle NTA.
Ad esse è riconosciuta specifica valenza strutturale e funzionale per la rete ecologica comunale REC.

Obiettivi:

- a) controllo e orientamento delle attività agricole e delle trasformazioni secondo criteri di compatibilità;
- b) tutela degli elementi ecosistemici e paesistici ancora presenti negli ambiti interessati;
- c) consolidamento dei caratteri ecopaesistici, ovvero incremento del patrimonio di naturalità e delle strutture ecopaesistiche presenti;
- d) valorizzazione degli ambiti incentivandone la funzione di servizio ecosistemico al territorio e la fruizione umana in forma ecosostenibile.

Qualsiasi intervento, anche di riassetto e/o di riconversione funzionale, dovrà essere coerente con gli obiettivi di cui sopra, tenendo presente le caratteristiche dei luoghi e le disposizioni paesistiche di cui alla PARTE I Capo VI delle presenti norme. Il principio da adottare è quello del riconoscimento, mantenimento e ripristino dei caratteri ecosistemici e paesistici presenti, la ricostituzione degli habitat naturali, il potenziamento degli elementi strutturali, anche attraverso la diversificazione delle attività agricole e l'adozione di tecniche colturali ecocompatibili. Più in generale, vanno escluse le attività antropiche che inducano alla frammentazione della continuità riconosciuta tramite il PGT.

Eventuali opere infrastrutturali dovranno prevedere specifici interventi di deframmentazione e di compatibilizzazione ecologica nei punti di conflitto indotto, nonché di mitigazione dell'impatto paesistico rispetto al contesto di riferimento.

2.
Il "Tessuto Agricolo di consolidamento dei caratteri naturalistici e paesistici "TAN" viene classificato come "Zona Omogenea E" sulla base del D.M. 1444/68.

3.
L'edificazione deve essere correlata al soddisfacimento di reali fabbisogni e al completamento/razionalizzazione delle abitazioni e delle attrezzature di aziende agricole già insediate in questi ambiti.

Eventuali nuovi insediamenti agricoli potranno essere ammessi, unicamente se dimostrata l'impossibilità di assecondare esternamente alle aree medesime il soddisfacimento delle esigenze aziendali anche in termini logistici. Sono in ogni caso esclusi gli allevamenti zootecnici a carattere industriale.

- 4.

Per le destinazioni ammesse, le modalità attuative, e per i requisiti soggettivi ed oggettivi valgono le disposizioni di cui al precedente Art. 62.

Art. 65. DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI ALLEVAMENTI DI BESTIAME

1.

I nuovi insediamenti destinati all'allevamento zootecnico, devono essere corredati da uno studio ambientale che evidenzi la compatibilità della nuova attività con il contesto territoriale ed insediativo di riferimento (caratteristiche dei suoli, possibili interferenze ed effetti sugli insediamenti abitativi circostanti, recapito degli scarichi ecc.).

2.

Non sono comunque ammessi nuovi insediamenti di imprese agricole dedite all'allevamento zootecnico, né l'inclusione delle aree nei piani di spandimento dei liquami provenienti da allevamenti zootecnici, a distanza inferiore a 100 mt. dai limiti esterni degli insediamenti abitativi esistenti in zona agricola, e/o dai perimetri di altre zone territoriali. I nuovi insediamenti zootecnici devono altresì rispettare la distanza minima di 50 m dai corpi idrici esistenti.

Tali distanze vengono raddoppiate nel caso di allevamenti suinicoli e avicoli.

La distanza viene calcolata a partire dal perimetro del fabbricato adibito a ricovero di animali o delle strutture adibite alla raccolta e lo stoccaggio dei reflui zootecnici o similari.

3.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano per gli allevamenti a carattere familiare per i quali sono richiamate unicamente le norme di cui al Capitolo 10 del Titolo III del Regolamento Locale d'Igiene tipo.

Art. 66. EDIFICI EXTRAGRICOLI ESISTENTI NEI TESSUTI AGRICOLI

1.

Ai sensi dell'articolo 10 comma 4 della L.R. n. 12/2005, il PR individua i fabbricati residenziali e non residenziali esistenti nel tessuto agricolo di cui ai precedenti, **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** e **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, comunque utilizzati a scopo non agricolo.

2.

Ai fini dell'applicazione delle norme di cui al presente articolo, sono considerati edifici extragricoli esistenti non più funzionali all'attività agricola quelli che:

- risultano evidenziati come tali nelle tavole del PdR.
- hanno usi diversi da quello agricolo risultante da atti pubblici (atti autorizzativi; accatastamenti e/o atti di acquisto antecedenti l'adozione del PGT) pur non essendo stati appositamente evidenziati sulle tavole del PdR.
- hanno conseguito specifico attestato dalla provincia nei termini e con le modalità di cui al comma 3-bis dell'Art. 89 della LR. 12/2005.

3.

Per tali edifici valgono le modalità di intervento MO Manutenzione ordinaria, MS Manutenzione straordinaria, RC Restauro e Risanamento conservativo, RE Ristrutturazione edilizia, di cui all'Art. 11 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione, integrate dalle seguenti specificazioni:

- per gli edifici a destinazione d'uso residenziale è consentito un incremento "una tantum" del 30% della Superficie lorda SL esistente, finalizzato al miglioramento degli standard abitativi;
- per gli edifici a destinazione d'uso non residenziale è consentito un incremento "una tantum" del 20% della Superficie lorda SL esistente.

Tali interventi possono essere assentiti anche attraverso la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività.

4.

Per tali edifici le destinazioni d'uso principali coincidono con quelle in esercizio nel fabbricato alla data di approvazione del PGT.

Ai fini di un eventuale cambio di destinazione d'uso, non sono ammesse le destinazioni d'uso comprese nei gruppi funzionali U3 Uso Secondario e U4 Uso Terziario (ad eccezione dell'uso U4/6 pubblici esercizi).

La nuova utilizzazione, in seguito alla modifica di destinazione d'uso, non deve essere limitativa dello svolgimento delle normali pratiche agricole esercitate secondo le norme vigenti (irrorazione, concimazione, arature, uso di macchinari e di motori agricoli, ecc.); inoltre il cambio di destinazione d'uso di detti manufatti può essere consentito solo se gli stessi si trovano alle distanze previste dalle disposizioni di legge (comprese le norme sanitarie) da stalle, concimaie, coltivazioni soggette a trattamento agrotecnico, terreni in genere su cui viene o potrà essere esercitata una attività agricola per la quale è prescritta - dalle suddette disposizioni normative - una distanza minima.

5.

Il cambio di destinazione d'uso è assoggettato ad intervento edilizio diretto e/o a Permesso di Costruire Convenzionato.

Per il cambio di destinazione d'uso verso una destinazione diversa dall'uso U1/1 Abitazioni, l'intervento edilizio è soggetto a Permesso di Costruire Convenzionato e dovranno essere reperite (o monetizzate) le aree per servizi e/o parcheggi pubblici funzionali alla nuova destinazione, ai sensi del successivo Art. 86, per le quali occorrerà procedere alla realizzazione e successiva cessione o asservimento all'uso pubblico.

Art. 67. REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

1.

In materia di regimazione dei fossi, di manutenzione delle strade interpoderali, e di conduzione dei fondi agricoli, valgono le norme dei Regolamenti di Polizia Rurale approvati con le specifiche deliberazioni dei consigli comunali di Canneto Pavese, Castana, Montescano.

2.

Oltre alle norme del Regolamento citato, in qualsiasi ambito del territorio intercomunale, in ogni intervento edilizio di nuova edificazione e nei piani attuativi, si deve prevedere la corretta regimazione delle acque meteoriche provenienti dai suoli agricoli e delle maggiori portate generate dai nuovi insediamenti. A tal fine i progetti dovranno essere corredati dal rilievo della rete colante superficiale della zona interessata dall'intervento, prevedendo le eventuali opere necessarie ad evitare inconvenienti di carattere idraulico ed idrogeologico, quali nuovi fossi, scolmatori, tombinature, vasche di laminazione, ecc.

Art. 68. AMBITI AGRICOLI DI INTERESSE STRATEGICO

1.

Il Piano delle Regole recepisce e riporta nella Tavola PR05 Individuazione degli ambiti agricoli strategici. R. 1:5'000, gli ambiti agricoli di interesse strategico come individuati nella tavola 6 del vigente PTCP. Tale individuazione assume, ai sensi dell'art 15 c.5 e 18 c.2 della LR 12/2005 e smi, efficacia prescrittiva e prevalente nei confronti degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica comunale.

CAPO VI AREE SOGGETTE A LIMITAZIONI D'USO E DI TRASFORMAZIONE

Art. 69. AMBITO RICOMPRESO IN CLASSE 4 DI FATTIBILITA' GEOLOGICA (FATTIBILITA' CON GRAVI LIMITAZIONI)

1.

Trattasi degli ambiti ai quali lo Studio Geologico del Territorio dell'Unione Prima Collina, alla cui lettura si rimanda, ha attribuito la Classe di Fattibilità geologica 4 – “Fattibilità con gravi limitazioni”. In queste aree si applicano le disposizioni normative riportate nella componente “Geologica, idrogeologica e sismica” del PGT che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso.

Art. 69.1 AREE INTERNE AL TESSUTO CONSOLIDATO SOGGETTE A FORTI LIMITAZIONI DI NATURA GEOLOGICA E IDROGEOLOGICA

1.

Riguardano alcune aree interne all'abitato consolidato, in parte già edificate, interessate da forti limitazioni di natura geologica (Classe IV di fattibilità) secondo quanto previsto nello studio geologico allegato al PGT, al quale si rimanda per la definizione della specifica sottoclasse. In queste aree si applicano le disposizioni normative riportate nella componente “Geologica, idrogeologica e sismica” del PGT che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso.

Art. 70. AMBITO A VERDE PRIVATO E/O DI MITIGAZIONE AMBIENTALE

1.

Trattasi di zone destinate al mantenimento ed alla formazione del verde per orti, giardini e parchi privati.

2.

L'“Ambito a verde privato e/o di mitigazione ambientale” viene classificato come “Zona Omogenea B” sulla base del D.M. 1444/68.

3.

a) Normativa funzionale:

Uso principale:

Destinazioni comprese nel seguente gruppo funzionale:

U1 Uso Residenziale

Usi vietati:

Destinazioni comprese nei seguenti gruppi funzionali:

U2 Uso Primario (limitatamente alle attività di carattere edificatorio)

U3 Uso Secondario

U4 Uso Terziario

U5 Uso Servizi (ad eccezione dell'uso U5/6 Attrezzature per il verde)

U6 Uso Mobilità e parcheggi (ad eccezione degli usi U6/1 Attrezzature per la mobilità meccanizzata, U6/2 Attrezzature per la mobilità pedonale e ciclabile, U6/5 Parcheggi a raso e attrezzati)

U7 Uso Turistico - alberghiero

b) Parametri urbanistici ed edilizi:

Non sono consentite nuove edificazioni.

Fanno eccezione gli eventuali edifici presenti in queste zone, che possono essere ristrutturati ed ampliati con un incremento massimo “una - tantum” di mq 50 di Superficie lorda SL, finalizzato al miglioramento igienico e funzionale e dello standard abitativo, comunque nel rispetto della consistenza e della morfologia della vegetazione presente.

Si considera ampliamento anche la costruzione delle pertinenze quali box o legnaie anche se edificati in corpi staccati da quello principale esistente.

In detta zona è ammessa, con opportuno provvedimento abilitativo, la realizzazione di attrezzature sportive private scoperte (campo da tennis, piscina, ecc.) ad uso esclusivo del fabbricato di cui l'“Ambito a verde privato” è pertinenza. Gli eventuali locali accessori (spogliatoi ecc.) devono essere ricavati nell'ambito dei fabbricati esistenti, sulle aree edificabili limitrofe o applicando l'incremento di SL “una - tantum”.

c) Modalità di attuazione

E' previsto l'intervento edilizio diretto.

d) Prescrizioni particolari:

1. La vegetazione esistente deve essere mantenuta e curata, secondo le indicazioni di cui al precedente Art. 17.
2. Per gli eventuali ampliamenti valgono, ai fini del rispetto della valenza paesaggistica del territorio comunale, le disposizioni di cui al precedente Art. 16.

CAPO VII AREE NON SOGGETTE A TRASFORMAZIONE

Art. 71. RETICOLO IDRICO PRINCIPALE

Le finalità perseguite dal Piano delle Regole per questi ambiti sono le seguenti:

- mantenimento e miglioramento della qualità delle acque e dei valori naturalistici presenti;
- conservazione e realizzazione di macchie e fasce di alberature con funzione di valorizzazione ecologica e paesaggistica;
- promozione di interventi di riqualificazione e di rinaturalizzazione.

E' vietata ogni alterazione del corso d'acqua che non sia orientata a finalità di regimazione e/o di prevenzione del rischio idraulico, nonché di valorizzazione per quanto compatibile con le finalità suddette.

La normativa di riferimento è rappresentata dal "Testo Unico sulle opere idrauliche" R.D. n. 523 del 1904 che regola le attività di polizia idraulica, applica fasce di rispetto ai corsi definiti pubblici ed elenca le attività vietate e quelle consentite attraverso concessione.

CAPO VIII DISPOSIZIONI DI URBANISTICA COMMERCIALE

Art. 72. DEFINIZIONI DI SETTORE

1.

Per commercio al dettaglio deve intendersi l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fisse o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale.

Gli esercizi commerciali sono classificati, in relazione alle superfici di vendita, con riferimento alle definizioni di cui all'art. 4 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997 n. 59» e successive disposizioni regionali.

Viene definita quale superficie di vendita di un esercizio commerciale l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili con esclusione della superficie destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, aree a disposizione dei consumatori (quali gallerie, scale mobili, ascensori, nastri trasportatori, aree di sosta degli automezzi, anche se coperte ed i relativi corselli di manovra).

L'area di vendita del singolo esercizio commerciale è circoscritta, separata e distinta da quella degli eventuali altri esercizi commerciali, anche se contigui.

2.

La tipologia distributiva "esercizi di vicinato" (uso U4/1 dell'Art. 8) per attività commerciali di tipo alimentare ed extralimentare, definita dall'art. 4 del D. Lgs. 114/98, ha superficie di vendita non superiore a 150 mq.

3.

La superficie di vendita di merci ingombranti, non facilmente amovibili ed a consegna differita (mobilitici, concessionarie di automobili e di altri veicoli a motore, rivendite di legnami, materiali edili, tipologie simili alle precedenti) è calcolata in misura di 1/8 della superficie lorda di pavimento. In tali esercizi non possono essere introdotte o vendute merci diverse da quelle aventi le caratteristiche sopra tassativamente indicate, salvo che si chiedano e ottengano le autorizzazioni prescritte dagli artt. 8 e 9 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114 per l'intera ed effettiva superficie di vendita. Nei casi di vendita non autorizzata di merci diverse, è applicata la sanzione di cui all'art. 22 comma 6 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114.

Per i predetti insediamenti, la dotazione minima di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico funzionali ai nuovi insediamenti commerciali è stabilita nella misura del settantacinque per cento della superficie lorda di pavimento degli edifici previsti negli ambiti governati dal PR e dal PS. Di tali aree almeno la metà deve essere destinata a parcheggi di uso pubblico.

4.

Si intende per:

- apertura: la costituzione di un esercizio commerciale realizzata mediante nuova superficie di vendita;
- modificazione: la variazione di un esercizio commerciale esistente mediante variazione del settore merceologico, ampliamento, accorpamento, concentrazione, trasferimento e rilocalizzazione;
- variazione del settore merceologico: la trasformazione di parte del settore merceologico alimentare in quello non alimentare e viceversa ferma restando la superficie complessivamente autorizzata;
- ampliamento: l'aumento della superficie di vendita di un esercizio commerciale esistente mediante l'aggiunta di nuova superficie di vendita;
- ampliamento eccessivo: l'aumento della superficie di vendita di un esercizio commerciale esistente mediante l'aggiunta di nuova superficie di vendita in misura superiore al doppio della stessa;
- accorpamento: l'aumento della superficie di vendita di un esercizio commerciale mediante aggiunta di superficie di vendita esistente;
- concentrazione: la costituzione di un esercizio commerciale mediante utilizzo di superficie di vendita esistente in una sede diversa da quelle degli esercizi oggetto di concentrazione;
- trasferimento: il cambiamento di sede di un esercizio commerciale nell'ambito del medesimo Comune;
- rilocalizzazione: il cambiamento di sede di un esercizio commerciale in un ambito sovra comunale.

Art. 73. TIPOLOGIE DI ESERCIZI COMMERCIALI INSEDIABILI NEL TERRITORIO INTERCOMUNALE

1.

Nel territorio dell'Unione Prima Collina può essere autorizzato esclusivamente l'insediamento delle seguenti tipologie di esercizi commerciali:

Tipologia di vendita	Simbolo identificativo	Superficie di vendita
Esercizi di vicinato	EV	≤ 150 mq

Art. 74. INSEDIAMENTO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI

1.

L'Unione Prima Collina determina l'insediamento degli esercizi commerciali sulla base dei limiti stabiliti nelle seguenti tabelle:

Ambito territoriale	Settore Alimentare EV
Piano delle Regole	Sempre ammessi ad eccezione degli Ambiti non soggetti a trasformazione
Piano dei Servizi	Sempre ammessi
Ambito territoriale	Settore extra - alimentare EV
Piano delle Regole	Sempre ammessi ad eccezione degli Ambiti non soggetti a trasformazione
Piano dei Servizi	Sempre ammessi

Art. 75. DOTAZIONE DI AREE PER SERVIZI PUBBLICI CONNESSE AGLI ESERCIZI COMMERCIALI

1.

La dotazione di aree per servizi e per attrezzature pubbliche o di uso pubblico, indispensabili per l'attuazione, la funzionalità e la fruibilità delle strutture commerciali insediabili nel territorio intercomunale, viene prescritta con le modalità riportate nella seguente tabella:

Tipologia di vendita	Ambiti governati dal Piano delle Regole e dal Piano dei Servizi	Ambiti governati dal Documento di Piano
EV	75% SIp. Considerata la necessità di favorire la presenza di dette attività che agevolano le fasce sociali più deboli prive di mezzi di trasporto, l'insediamento in edifici esistenti non è soggetta al reperimento di aree a standard.	100% SIp.

Art. 76. CORRELAZIONE DEI PROCEDIMENTI URBANISTICO - COMMERCIALI

1.

All'interno del territorio comunale sono ammessi esclusivamente spazi commerciali aventi le caratteristiche di vicinato secondo la definizione del precedente Art. 8, con esclusione quindi di esercizi della media e della grande distribuzione.

Per quanto riguarda gli aspetti autorizzativi e i relativi procedimenti, tali attività rientrano nell'ambito di applicazione del procedimento automatizzato di cui agli artt. 5 e 6 del D.P.R. 160/2010 e s.m.i., a cui si rimanda, fermo restando il rispetto della vigente disciplina nazionale e regionale di settore.

CAPO IX COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA

Art. 77. NORME GEOLOGICHE PER LE AZIONI DI PIANO

Art. 77.1 PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Per l'intero territorio intercomunale, a prescindere dalla classe di fattibilità geologica di appartenenza, sono fatte salve le disposizioni di cui al D.M. 17 gennaio 2018 "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni", alla Circolare 21 gennaio 2019, n. 7, C.S.LL.PP. e alla D.G.R. n. n. X/5001 del 30 marzo 2016 concernente il deposito sismico dei progetti strutturali.

Ogni progetto che preveda la realizzazione delle strutture di cui alle NTC 2018 deve essere corredato dalla relazione geologica, dalla relazione geotecnica e dalla relazione sulla modellazione sismica, con precisa caratterizzazione geologica, idrogeologica, geotecnica e sismica del sito a cui il progetto si riferisce. Il programma di indagini e le elaborazioni da effettuare devono essere rispondenti al § 6 "Progettazione geotecnica" del suddetto decreto, per quel che riguarda in particolare la "Caratterizzazione e modellazione geologica del sito" (§ 6.2.1. delle N.T.C. 2018) e le "Indagini, caratterizzazione e modellazione geotecnica" (§ 6.2.2. delle N.T.C. 2018).

Lo studio geologico deve essere esteso ad una zona significativamente ampia, in relazione al tipo di opera ed al contesto geologico in cui questa si colloca.

Nella documentazione di progetto dovrà essere verificata la compatibilità dell'intervento in relazione sia alla sicurezza dell'intervento stesso, sia considerando le situazioni presenti o prevedibili al contorno. Le indagini sito-specifiche devono essere effettuate preliminarmente ad ogni intervento edificatorio (in quanto propedeutiche alla pianificazione dell'intervento ed alla progettazione stessa) e non sono in ogni caso sostitutive, ma integrano quelle previste dalle N.T.C. 2018, di cui alla normativa nazionale.

In riferimento alla richiesta di smaltimento di reflui liquidi di qualsiasi natura, si rimanda alle disposizioni del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e ai R.R. n. 3/2006 e n. 4/2006. Nello specifico per gli scarichi idrici sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo (pozzi perdenti, ecc.) la cui autorizzazione sia di competenza comunale, l'istanza di autorizzazione deve essere corredata da apposita relazione geologica nella quale venga valutata la permeabilità del terreno in cui a sede lo scarico con conseguente dimensionamenti del manufatto in progetto.

Lo scarico in corpo idrico superficiale deve ottenere preventivamente la concessione di polizia idraulica, rilasciata dall'autorità idraulica competente (Comune per il Reticolo Idrico Minore e Regione per il Reticolo Idrico Principale) ai sensi della D.G.R. 5714/2021 ed in base al documento di polizia idraulica comunale, redatto ai sensi della D.G.R. stessa.

Lungo i corsi d'acqua appartenenti ai Reticoli Idrici Minore, principale o consortile, le normative relative alle fasce di rispetto di polizia idraulica, così come individuate nelle rispettive deliberazioni (D.G.R.), documenti (DPI) e regolamenti, facenti capo ai R.D.L. 523/1904 e 368/1904.

Il Reticolo Idrico Minore è soggetto a quanto previsto dal R.D.L. 523/1904 e dalle deliberazioni regionali in materia, nello specifico la vigente D.G.R. 18 dicembre 2023 n. XII/1615; il Reticolo Idrico Minore è soggetto ad una fascia di rispetto di 10 m, tranne che nei tratti tombinati con densa edificazione ove può essere ridotto a 4 m, previo parere vincolante dell'UTR competente.

In materia di regimazione dei fossi, di manutenzione delle strade interpoderali, e di conduzione dei fondi agricoli, valgono le norme dei Regolamenti di Polizia Rurale approvati con le specifiche dei consigli comunali di Canneto Pavese, Castana, Montescano. Oltre alle norme inserite nel Regolamento citato, in qualsiasi ambito del territorio intercomunale, in ogni intervento edilizio di nuova edificazione e nei piani attuativi, si deve prevedere la corretta regimazione delle acque meteoriche provenienti dai suoli agricoli e delle maggiori portate generate dai nuovi insediamenti.

A tal fine, i progetti dovranno essere corredati dal rilievo della rete colante superficiale della zona interessata dall'intervento, prevedendo le eventuali opere necessarie ad evitare inconvenienti di carattere idraulico ed idrogeologico, quali nuovi fossi, scolmatori, tombinature, vasche di laminazione, ecc. Le indicazioni qui fornite in merito all'edificabilità si riferiscono a costruzioni di non particolare mole e complessità strutturale. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni più restrittive di quelle qui indicate

contenute nelle leggi dello Stato e della Regione, negli strumenti di pianificazione sovracomunale e in altri piani di tutela del territorio e dell'ambiente. In caso di discrepanza, si applicano le norme più restrittive e/o cautelative.

Art. 77.2 PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER CLASSI DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA

Vengono qui riportate le definizioni delle classi di fattibilità individuate nel territorio intercomunale e le relative limitazioni e prescrizioni secondo i criteri previsti dalla D.G.R. n. IX/2616 del 30 novembre 2011:

CLASSE 2 - FATTIBILITÀ CON MODESTE LIMITAZIONI

In termini generali la classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate modeste limitazioni all'utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d'uso, che possono essere superate mediante approfondimenti di indagine e accorgimenti tecnico-costruttivi e senza l'esecuzione di opere di difesa.

In questa classe ricadono:

- le aree stabili di fondovalle e le aree di raccordo tra il fondovalle ed i rilievi, non soggette a rischio idrogeologico ed idraulico;
- le aree P1/L del PGR o aree Em PAI, potenzialmente interessate da alluvioni rare presenti in fregio al corso del T. Versa, nelle quali sono state riscontrate modeste condizioni limitative alla modifica delle destinazioni d'uso dei terreni ed all'edificabilità.

Si tratta di porzioni di versanti stabili che si collocano in corrispondenza di crinali morfologici e lungo pendii poco o mediamente acclivi (<30°), non interessati da fenomeni di dissesto idrogeologico. In queste aree generalmente il substrato geologico è ricoperto da una coltre eluviocolluviale, dotata di spessori anche consistenti, con possibile presenza di fenomeni di soliflusso, comunque limitati.

Si ribadisce che per le aree ricadenti in questa classe, l'edificabilità può essere generalmente attuata con l'adozione di normali accorgimenti costruttivi, opportunamente dimensionati sulla base delle risultanze di indagini geognostiche, idrogeologiche e geotecniche puntuali (apertura di trincee esplorative, prove penetrometriche, sondaggi a carotaggio continuo, indagini geofisiche, ecc.) che consentano di valutare nel dettaglio l'assetto litostratigrafico, geotecnico ed idrogeologico del sottosuolo. Le analisi geologiche da esperire ai fini di ottemperare al D.M.

14/01/2018 e alla 21 gennaio 2019, n. 7, C.S.LL.PP., dovranno essere finalizzate alla definizione della profondità, morfologia e consistenza del substrato di fondazione, al fine di consentire il corretto dimensionamento delle opere e delle strutture fondazionali.

Le indagini dovranno obbligatoriamente consistere in una o più delle seguenti tipologie investigative:

- trincee geognostiche esplorative a sezione ristretta;
- prove penetrometriche statiche (C.P.T.) e/o prove penetrometriche dinamiche (S.C.P.T.);
- sondaggi geognostici a carotaggio continuo con eventuali prove S.P.T. in foro;
- eventuali analisi di laboratorio supplementari (limiti di Atterberg, prove edometriche in presenza di terreni coesivi di copertura eluvio-colluviale), lasciate alla discrezionalità del professionista geologo/geotecnico;
- esecuzione di indagine geofisica con metodologia MASW, lasciata alla discrezionalità del professionista geologo/geotecnico.

I dati derivati dalle indagini sopra elencate (es: stratigrafie delle trincee geognostiche, diagrammi penetrometrici) dovranno essere inseriti e commentati nella Relazione Geologica e nella Relazione Geotecnica. Ulteriori indagini in sito e/o analisi di laboratorio, sono lasciate alla discrezionalità del professionista geologo/geotecnico.

Per le opere di modesta entità e rilevanza (box, porticati, ecc.), ovvero le ristrutturazioni e/o gli ampliamenti di edifici esistenti, potranno essere sufficienti indagini penetrometriche (il cui numero e ubicazione sono da definire in funzione dell'estensione dell'opera) fatte salve le seguenti eccezioni, per le quali valgono gli obblighi sopra esposti:

- il manufatto presenta dissesti strutturali attribuibili a cedimenti delle fondazioni imputabili a problematiche di ordine geologico (ritiro-rigonfiamento dei suoli, ecc.);

- gli interventi di ristrutturazione e/o ampliamento comportano sostanziali alterazioni dello schema statico del fabbricato ovvero rilevanti modificazioni dei carichi trasmessi in fondazione.

Per le aree P1/L o aree potenzialmente interessate da alluvioni rare Em si applicano le restrizioni di cui al comma 6 bis dell'art. 9 delle N.d.A. del PAI. Inoltre, per queste aree gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio di compatibilità con le condizioni del dissesto, validato dall'Autorità competente ai sensi del comma 12 dell'art. 9 delle N.d.A. del PAI.

Nelle aree P1/L l'edificabilità sarà infine subordinata alle seguenti ulteriori prescrizioni:

- il piano abitabile dovrà essere posizionato ad una quota sopraelevata di almeno +1,0 m rispetto al piano campagna circostante;
- non sono consentiti interventi finalizzati alla realizzazione di piani interrati o seminterrati, indipendentemente dalla destinazione d'uso in progetto.

CLASSE 3 - FATTIBILITÀ CON CONSISTENTI LIMITAZIONI

In questa classe ricadono le aree in cui sono state riscontrate consistenti limitazioni alla modifica delle destinazioni d'uso dei terreni, ed in particolare all'edificabilità, per le condizioni di pericolosità/vulnerabilità individuate, nonché per l'entità e la natura delle problematiche individuate, sia a scala locale che territoriale. Per il superamento di tali limitazioni potrebbero rendersi necessari interventi specifici o opere di difesa.

Si tratta di aree contraddistinte da un soddisfacente grado di stabilità, ma caratterizzate da un assetto litostratigrafico e geotecnico sfavorevole.

In questa classe, preliminarmente ad ogni intervento edificatorio, dovranno essere eseguiti studi che, oltre ottemperare a quanto richiesto in merito dal D.M. 17/01/2018 e alla relativa 21 gennaio 2019, n. 7, C.S.LL.PP., dovranno essere finalizzati alla definizione della profondità, morfologia e consistenza del substrato di fondazione, previa esecuzione di idonee indagini geognostiche (caratterizzazione litostratigrafica, geotecnica e idrogeologica mediante indagini profonde, quali sondaggi a carotaggio continuo, prove penetrometriche e indagini geofisiche).

Le indagini geologiche e geotecniche dovranno consentire la definizione dei parametri geomeccanici caratteristici, da utilizzare per il corretto dimensionamento delle opere e dovranno in ogni caso essere integrate da una dettagliata valutazione delle condizioni di stabilità dell'area oggetto di intervento e di un suo adeguato intorno, nonché delle attività di sbancamento e riporto.

In particolare, la Classe 3 risulta così suddivisa:

SOTTOCLASSE 3a

Rientrano in questa classe le aree collinari a blanda pendenza e a morfologia ondulata, caratterizzate dalla presenza di frane stabilizzate ed un loro significativo intorno, in corrispondenza delle quali, in funzione delle indagini effettuate, non sussistono fenomeni di reviviscenza del dissesto.

Sono state inserite all'interno della Sottoclasse 3a anche:

- le aree non interessate da fenomeni di dissesto, ma che presentano condizioni litotecniche e geomorfologiche sfavorevoli;
- le aree P2/M del PGRA o aree potenzialmente interessate da alluvioni poco frequenti Eb PAI presenti in fregio al corso del T. Versa.

L'utilizzo di queste zone per nuovi interventi edificatori sarà subordinato alla realizzazione di approfondite indagini geologico-tecniche, che dovranno obbligatoriamente comprendere:

- trincee geognostiche esplorative a sezione ristretta;
- prove penetrometriche statiche (C.P.T.) e/o prove penetrometriche dinamiche condotte a rifiuto (S.C.P.T.);
- sondaggi geognostici a carotaggio continuo con eventuali prove S.P.T. in foro;

- l'esecuzione di analisi e prove di laboratorio (limiti di Atterberg, prove edometriche in presenza di terreni coesivi di copertura eluvio-colluviale) è lasciata a discrezionalità del professionista geologo/geotecnico);
- esecuzione di indagine geofisica con metodologia MASW.

I dati derivati dalle indagini sopra elencate (es: stratigrafie delle trincee geognostiche, diagrammi penetrometrici) dovranno essere inseriti e commentati nella Relazione Geologica e nella Relazione Geotecnica. Ulteriori indagini in sito e/o analisi di laboratorio, sono lasciate alla discrezionalità del professionista geologo/geotecnico.

Dette prescrizioni risultano valide per tutti i nuovi interventi edificatori, al fine di valutare l'imposta e la tipologia delle fondazioni.

Per i manufatti esistenti che richiedono interventi di protezione, consolidamento o ristrutturazione la tipologia delle indagini da eseguire potrà essere definita a discrezione del professionista, con piena assunzione di responsabilità e comunque con riferimento al D.M. 17/01/2018. Altri studi tematici specifici di varia natura (idraulici, idrogeologici, ambientali, pedologici) potranno essere condotti in relazione alle problematiche del caso.

Per quanto attiene il rischio di dissesto lungo le aste dei torrenti e dei corsi d'acqua, in coerenza con quanto contenuto nelle D.G.R. n. 2616/2011 e nella D.G.R. n. 6738/2017, alle aree allagabili per P2/M è stata associata la classe di fattibilità 3 con le norme delle Eb aree coinvolgibili da fenomeni con pericolosità elevata per esondazione torrentizia (art. 9 comma 6 delle N.d.A. del PAI). In tali aree sono esclusivamente consentiti:

gli interventi di demolizione senza ricostruzione;

- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di ampiezza di 4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904;
- gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico 16 Autorità di bacino del fiume Po la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti;
- l'ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue;
- l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo;
- gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume;
- gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-funzionale;
- la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue;
- il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali

così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi di completamento sono subordinati a uno studio di compatibilità con il presente Piano validato dall'Autorità di bacino, anche sulla base di quanto previsto all'art. 19 bis.

Inoltre, per queste aree gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio di compatibilità con le condizioni del dissesto, validato dall'Autorità competente ai sensi del comma 12 dell'art. 9 delle N.d.A. del PAI.

SOTTOCLASSE 3b

Rientrano in questa sottoclasse le zone già edificate ricadente in area P1/L (es. loc. Vigalone) e in area P2/M (es. loc. Camponoce), delimitate anche nella carta PAI-PGRA. Per la definizione della pericolosità e rischio di tali aree si è fatto riferimento agli studi idraulici pregressi e alle opere di difesa del suolo presenti lungo il corso d'acqua. A tali aree è stata associata la classe di fattibilità 3 con le norme delle Eb aree coinvolgibili da fenomeni con pericolosità elevata per esondazione torrentizia (art. 9 comma 6 delle N.d.A. del PAI).

In tali aree sono esclusivamente consentiti:

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di ampiezza di 4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904;
- gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico 16 Autorità di bacino del fiume Po la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti;
- l'ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue;
- l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo;
- gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume;
- gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-funzionale;
- la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue;
- il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi di completamento sono subordinati a uno studio di compatibilità con il presente Piano validato dall'Autorità di bacino, anche sulla base di quanto previsto all'art. 19 bis.

L'utilizzo di queste zone per nuovi interventi edificatori sarà subordinato alla realizzazione di approfondite indagini geologico-tecniche, che dovranno obbligatoriamente comprendere:

- trincee geognostiche esplorative a sezione ristretta;

- prove penetrometriche statiche (C.P.T.) e/o prove penetrometriche dinamiche condotte a rifiuto (S.C.P.T.);
- sondaggi geognostici a carotaggio continuo con prove S.P.T. in foro;
- l'esecuzione di analisi e prove di laboratorio (limiti di Atterberg, prove edometriche in presenza di terreni coesivi di copertura eluvio-colluviale) è lasciata a discrezionalità del professionista geologo/geotecnico);
- esecuzione di indagine geofisica con metodologia MASW.

Dette prescrizioni risultano valide per tutti i nuovi interventi edificatori, al fine di valutare l'imposta e la tipologia delle fondazioni.

Sia per le nuove edificazioni che per le ristrutturazioni delle costruzioni/edifici esistenti deve essere condotto un preliminare studio idraulico particolareggiato, finalizzato alla realizzazione dell'intervento, validato dall'Autorità competente ai sensi del comma 12 dell'art. 9 delle N.d.A. del PAI.

In tali aree gli accorgimenti costruttivi da mettere in opera per la riduzione della vulnerabilità degli elementi esposti alle alluvioni possono essere i seguenti:

impermeabilizzare il perimetro esterno dell'edificio con guaine impermeabili protette da un rivestimento e porre barriere con guarnizioni sulle soglie, da montare manualmente in caso di allerta;

- l'impermeabilizzazione di un muro deve avvenire solo su di un lato, nella parte interrata verso l'esterno, in quella fuori terra verso l'interno;
- nelle ristrutturazioni, preferire le palificate a sostegno delle travi di fondazione, con profondità sufficiente da impedire movimenti nella struttura rispetto alle fondazioni continue non armate o ai plinti di fondazione;
- nei vani interrati esistenti verificare la presenza di aperture tipo bocche di lupo o grigie di aerazione in modo da permettere l'ingresso della acqua di piena all'interno dei vani per impedire che la differenza di pressione tra interno ed esterno metta in crisi la struttura portante;
- prevedere un rivestimento esterno stagno per le parti di muro interrato;
- installare un drenaggio perimetrale;
- per muri antichi usare intonaco a base di gesso o di calce, per evitare risalita di umidità iniettare prodotti impermeabili alla base del muro;
- prevedere una zona ai piani alti in cui si possa aspettare i soccorsi in caso di emergenza. Tale zona deve essere accessibile sia dall'interno che dall'esterno dell'edificio e deve essere ovviamente al di sopra del livello di massima piena.

SOTTOCLASSE 3c

Rientrano in questa sottoclasse le aree di frana stabilizzate e le aree interessate da fenomeni di soliflusso attivo diffuso e da decorticazione superficiale della coltre superficiale, le aree a pericolosità potenziale legate alla presenza di terreni a granulometria fine (limi, argille) su pendii inclinati, le aree di possibile ristagno idrico con conseguente scadimento delle caratteristiche geotecniche dei terreni.

L'utilizzo di queste zone per nuovi interventi edificatori sarà subordinato alla realizzazione di approfondite indagini geologico-tecniche, che dovranno obbligatoriamente comprendere:

- trincee geognostiche esplorative a sezione ristretta;
- sondaggi geognostici a carotaggio continuo con prove S.P.T. in foro;
- prove penetrometriche statiche (C.P.T.) e/o prove penetrometriche dinamiche condotte a rifiuto (S.C.P.T.);
- analisi e prove di laboratorio, la cui tipologia e quantità è lasciata alla discrezionalità del professionista geologo/geotecnico;
- analisi di stabilità globale del versante, allo stato naturale e a seguito degli interventi apportati, da estendere ad un tratto significativo di pendio a monte e a valle degli interventi in progetto, facendo riferimento alle condizioni litologico-geotecniche evidenziate nel corso delle indagini di cui ai punti precedenti;
- esecuzione di indagine geofisica con metodologia MASW.

Per i manufatti esistenti che richiedono interventi di protezione, consolidamento o ristrutturazione la tipologia delle indagini da eseguire potrà essere definita a discrezione del professionista, con piena assunzione di responsabilità e, comunque, con riferimento al D.M. 17/01/2018. Altri studi tematici specifici di varia natura (idraulici, idrogeologici, ambientali, pedologici) potranno essere condotti in relazione alle problematiche del caso.

La verifica andrà eseguita considerando:

- la profondità massima di scavo;
- le caratteristiche geometriche del pendio (inclinazione, spessore delle coperture);
- le condizioni di saturazione dei materiali di copertura, con riferimento alle misure freatiche eseguite durante la campagna geognostica ed in periodi successivi, utilizzando i fori delle prove penetrometriche ovvero dei sondaggi geognostici.

Dette prescrizioni risultano valide per tutti i nuovi interventi edificatori, al fine di valutare l'imposta e la tipologia delle fondazioni.

Ai sensi dell'art. 4 delle NdA del PAI, per le aree ricadenti in frana stabilizzata, gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio di compatibilità con le condizioni del dissesto validato dall'Autorità competente.

SOTTOCLASSE 3d

Rientrano in questa sottoclasse le aree classificate in Zona 2 di cui all'Allegato 4.1 dell'Elaborato 2 del P.A.I.. Per queste aree valgono le prescrizioni di cui al Titolo IV delle N.d.A. del P.A.I., adottato con deliberazione del C.I. n. 18, in data 26 aprile 2001.

La Zona 2 individua le aree potenzialmente interessate dal manifestarsi di fenomeni di instabilità coinvolgenti settori più ampi di quelli attualmente riconosciuti o in cui l'intensità dei fenomeni è modesta, in rapporto ai danni potenziali sui beni esposti. Nella porzione contrassegnata come Zona 2 delle aree di cui all'Allegato 4.1 all'Elaborato 2 di Piano sono esclusivamente consentiti:

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento
- conservativo, così come definiti alle lettere a), b), c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume, salvo gli adeguamenti necessari per il rispetto delle norme di legge;
- gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;
- gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti unicamente per motivate necessità di adeguamento igienico-funzionale, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e de gli usi in atto;
- la realizzazione di nuove attrezzature e infrastrutture rurali compatibili con le condizioni di dissesto presente; sono comunque escluse le nuove residenze rurali;
- le azioni volte a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità con riferimento alle caratteristiche del fenomeno atteso. Le sole opere consentite sono quelle rivolte al consolidamento statico dell'edificio o alla protezione dello stesso;
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alle reti infrastrutturali;
- gli interventi di adeguamento e ristrutturazione delle reti infrastrutturali;
- gli interventi volti alla tutela e alla salvaguardia degli edifici e dei manufatti vincolati ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio come successivamente modificato ed integrato) e del recente D.P.R. 31/2017, nonché di quelli di valore storico-culturale così classificati in strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti;
- gli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico presente e per il monitoraggio dei fenomeni;
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere.

SOTTOCLASSE 3e

Rientrano in questa sottoclasse i corpi di frana quiescente oggetto di Studio di dettaglio per la valutazione e la zonazione della pericolosità e del rischio di frana, con parere regionale positivo acquisito.

Nello specifico rientrano in questa sottoclasse le frane quiescenti oggetto dei seguenti studi:

- Studio di dettaglio per la valutazione e la zonazione della pericolosità e del rischio di frana (Loc. Monteveroso, Beria di Sopra, Casa del Conte, Roncole in Comune di Canneto Pavese) - data 12/2009, con valutazione tecnica regionale positiva (cfr Z1.2010.0018757 del 27/07/2010);
- Studio di dettaglio per la valutazione e la zonazione della pericolosità e del rischio di due ambiti di frana quiescente (Loc. Ca' Colombi in Comune di Montescano) - data 05/2013, con valutazione tecnica regionale positiva (cfr Z1.2013.0008303 del 09/04/2013, Z1.2013.0010746 del 04/06/2013).

L'utilizzo di queste zone per nuovi interventi edificatori sarà subordinato alla realizzazione di approfondite indagini geologico-tecniche, che dovranno obbligatoriamente comprendere:

- trincee geognostiche esplorative a sezione ristretta;
- sondaggi geognostici a carotaggio continuo con prove S.P.T. in foro;
- prove penetrometriche statiche (C.P.T.) e/o prove penetrometriche dinamiche condotte a rifiuto (S.C.P.T.);
- analisi e prove di laboratorio, la cui tipologia e quantità è lasciata alla discrezionalità del professionista geologo/geotecnico;
- analisi di stabilità globale del versante, allo stato naturale e a seguito degli interventi apportati, da estendere ad un tratto significativo di pendio a monte e a valle degli interventi in progetto, facendo riferimento alle condizioni litologico-geotecniche evidenziate nel corso delle indagini di cui ai punti precedenti;
- esecuzione di indagine geofisica con metodologia MASW.

Per i manufatti esistenti che richiedono interventi di protezione, consolidamento o ristrutturazione la tipologia delle indagini da eseguire potrà essere definita a discrezione del professionista, con piena assunzione di responsabilità e, comunque, con riferimento al D.M. 17/01/2018. Altri studi tematici specifici di varia natura (idraulici, idrogeologici, ambientali, pedologici) potranno essere condotti in relazione alle problematiche del caso.

La verifica andrà eseguita considerando:

- la profondità massima di scavo;
- le caratteristiche geometriche del pendio (inclinazione, spessore delle coperture);
- le condizioni di saturazione dei materiali di copertura, con riferimento alle misure freatiche eseguite durante la campagna geognostica ed in periodi successivi, utilizzando i fori delle prove penetrometriche ovvero dei sondaggi geognostici.

Dette prescrizioni risultano valide per tutti i nuovi interventi edificatori, al fine di valutare l'imposta e la tipologia delle fondazioni.

Gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio di compatibilità con le condizioni del dissesto validato dall'Autorità competente.

CLASSE 4 - FATTIBILITÀ NULLA O CON GRAVI LIMITAZIONI

In questa classe ricadono le zone in cui l'alta pericolosità/vulnerabilità comporta gravi limitazioni all'utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d'uso. In queste aree deve essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non opere rivolte al consolidamento ed alla sistemazione idrogeologica ed idraulica per la messa in sicurezza dei siti. Per gli edifici esistenti sono consentite solo le opere relative ad interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti dall'art. 27, comma 1, lettere a), b), c) della L.R. 12/05, senza aumento di superficie o volume e senza aumento del carico insediativo. Sono consentite le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

Eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico possono essere realizzate solo se non altrimenti localizzabili; le stesse dovranno comunque essere attentamente e puntualmente valutate in funzione della tipologia del dissesto e del grado di rischio che determinano l'ambito di pericolosità/vulnerabilità omogenea.

A tal fine, le istanze di edificazione, dovranno essere accompagnate da accurati studi geologici e geotecnici che dimostrino in modo accurato la compatibilità degli interventi previsti con la situazione di grave rischio idrogeologico, nonché l'adozione di opere di consolidamento e di salvaguardia estese ad un adeguato intorno.

In particolare, la Classe 4 risulta così suddivisa:

SOTTOCLASSE 4a

La presente sottoclasse corrisponde alle:

- aree interessate da corpi di frana quiescenti in cui sussistono evidenti indizi di possibile riattivazione del fenomeno gravitativo;
- la zona di tutela assoluta della Sorgente Recoaro (raggio 10 m) per la quale valgono le prescrizioni definite dall'art.5, comma 4 del D.Lgs. 258/2000;

In particolare, nelle aree interessate da corpi di frana quiescenti in cui sussistono evidenti indizi di possibile riattivazione del fenomeno gravitativo dovrà essere esclusa qualsiasi nuova edificazione.

Ai sensi del comma 3 art. 9 del PAI, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in L. 11 dicembre 2000, n. 365, in queste aree sono esclusivamente consentiti:

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, così come definiti alla lettera a) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- le opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei movimenti franosi;
- le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee;
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere;
- gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume;
- gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico- funzionale;
- gli interventi di ampliamento e ristrutturazione di edifici esistenti, nonché di nuova costruzione, purché consentiti dallo strumento urbanistico adeguato al presente Piano ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, fatto salvo quanto disposto dalle alinee successive;
- la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue e l'ampliamento di quelli esistenti, previo studio di compatibilità dell'opera con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente; sono comunque escluse la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. E' consentito l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi dello stesso D.Lgs. 22/1997 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 del D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente.

Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo.

SOTTOCLASSE 4b

Sono state inserite all'interno della Sottoclasse 4b le aree coinvolte da fenomeni di dissesto idrogeologico di grave entità (frane attive), in grado di manifestare una rapida evoluzione alle quote superiori.

In queste aree dovrà essere esclusa qualsiasi nuova edificazione ai sensi del comma 2 art. 9 del PAI. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in L. 11 dicembre 2000, n. 365, in queste aree sono esclusivamente consentiti:

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, così come definiti alla lettera a) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- le opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei movimenti franosi;
- le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee;
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere.

SOTTOCLASSE 4c

Nella presente sottoclasse ricadono le fasce di rispetto dei corsi d'acqua definite nello studio finalizzato all'individuazione del Reticolo Idrico Minore e nel relativo Regolamento per le attività di gestione, nelle quali vigono i vincoli di polizia idraulica e le normative stabilite in tale elaborato, alle quali si rimanda. In questa sottoclasse sono state inoltre inserite:

- le aree esondabili Ee (pericolosità molto elevata) già individuate lungo il corso del Rile Vergombera, nell'Elaborato 2 del PAI, assoggettata alle norme di cui all'art. 9, comma 5 delle N.d.A. del P.A.I.;
- le aree P3/H del PGRA o aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti Ee PAI presenti in fregio al corso del torrente Versa.

Per le fasce di rispetto del Reticolo Idrico Principale RIP (T. Versa) di competenza regionale, l'estensione è mantenuta pari a quanto previsto dal R.D. n. 523/1904 (10,0 m misurati, in assenza di argini artificiali in rilevato, dalla sommità della sponda incisa del corso d'acqua). Entro tale fascia sono vietati gli scavi, la realizzazione di fabbricati, anche se totalmente interrati ed in generale i lavori e gli atti di cui all'art. 96 del R.D. n. 523/1904. Ai sensi dell'art. 95 del R.D. sono ammesse le difese spondali e le opere previste dagli artt. 97 e 98, previa autorizzazione regionale ai fini idraulici.

Nella fascia di rispetto del Reticolo Idrico Minore (RIM) di competenza comunale, non è ammissibile la realizzazione dei lavori e degli atti di cui all' art. 96 R.D.L. n. 523/1904 "Testo unico delle leggi sulle opere idrauliche" e successive disposizioni regionali in materia. Tale fascia è compresa nella distanza di 10 m dal ciglio di scarpata sommitale dei corsi d'acqua appartenenti al RIM, tranne che nei tratti tombinati con densa edificazione ove è ridotto a 4 m, previo parere vincolante dell'UTR competente.

In coerenza con quanto contenuto nelle D.G.R. n. 2616/2011 e nella D.G.R. n. 6738/2017, alle aree allagabili per P3/H è stata associata la classe di fattibilità 4 con le norme delle Ee aree coinvolgibili da fenomeni con pericolosità molto elevata (art. 9 comma 5 delle N.d.A. del PAI).

In tali aree sono esclusivamente consentiti:

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;

- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di ampiezza di 4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904;
- gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico 16 Autorità di bacino del fiume Po la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti;
- l'ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue;
- l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo.

Sono altresì consentiti i seguenti interventi, a condizione che essi non aumentino il livello di rischio comportando significativo ostacolo al deflusso o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse e non precludano la possibilità di eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio:

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della Legge n. 457/1978, e senza aumento di superficie o volume, interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio;
- la manutenzione, l'ampliamento o la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferiti a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture parimenti essenziali, purché non concorrano ad incrementare il carico insediativo e non precludano la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio, e risultino essere comunque coerenti con la pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile.

I progetti relativi agli interventi e alle realizzazioni in queste aree dovranno essere corredati da un adeguato studio di compatibilità idraulica con le condizioni del dissesto, validato dall'Autorità competente ai sensi del comma 12 dell'art. 9 delle N.d.A. del PAI.

SOTTOCLASSE 4d

In questa sottoclasse rientrano le aree classificate come Zona 1 di cui all'Allegato 4.1 dell'Elaborato 2 del P.A.I.. Per queste zone valgono le prescrizioni di cui al Titolo IV delle N.d.A. del P.A.I., adottato con Deliberazione del C.I. n. 18, in data 26 aprile 2001.

La Zona 1 individua aree instabili o che presentano un'elevata probabilità di coinvolgimento, in tempi brevi, direttamente dal fenomeno di dissesto e dall'evoluzione dello stesso. Nella porzione contrassegnata come Zona 1 delle aree di cui all'Allegato 4.1 dell'Elaborato 2 di Piano, sono esclusivamente consentiti:

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b), c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume, salvo gli adeguamenti necessari per il rispetto delle norme di legge;
- le azioni volte a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità con riferimento alle caratteristiche del fenomeno atteso. Le sole opere consentite sono quelle rivolte al consolidamento statico dell'edificio o alla protezione dello stesso;
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alle reti infrastrutturali;

- gli interventi volti alla tutela e alla salvaguardia degli edifici e dei manufatti vincolati ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio come successivamente modificato ed integrato) e del recente D.P.R. 31/2017, nonché di quelli di valore storico-culturale così classificati in strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti;
- gli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico presente e per il monitoraggio dei fenomeni;
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere.

Per gli edifici ricadenti nella Zona 1 già gravemente compromessi nella stabilità strutturale per effetto dei fenomeni di dissesto in atto sono esclusivamente consentiti gli interventi di demolizione senza ricostruzione e quelli temporanei volti alla tutela della pubblica incolumità.

Art. 77.3 PRESCIZIONI PER GLI SCENARI Z3b E Z3a

Mediante l'applicazione dell'analisi sismica di secondo livello (v. Elab. R1) è stata effettuata una caratterizzazione semiquantitativa degli effetti di amplificazione attesi nelle aree perimetrate nella "Carta di pericolosità sismica locale" suscettibili di amplificazioni sismiche morfologiche e litologiche interferenti con l'urbanizzato e/o con le aree ad espansione urbanistica, ed è stata fornita la stima della risposta sismica dei terreni in termini di valore del fattore di amplificazione (Fa).

Gli studi sono stati condotti utilizzando i metodi semiquantitativi semplificati per la valutazione delle amplificazioni litologiche e morfologiche, in funzione del Fa, che sono stati proposti dalla Regione Lombardia con i "Criteri attuativi L.R. 12/05 per il governo del territorio" e s.m.i..

L'analisi di secondo livello ha permesso di individuare le aree in cui la normativa nazionale risulta sufficiente o insufficiente a salvaguardare le strutture sia esistenti sia future dagli effetti di amplificazione sismica locale.

Nello specifico:

- per quanto riguarda gli scenari Z3b (creste rocciose e/o cucuzzolo),
 - per le località di Tenuta Malpaga, Monteveroso, Monte Azzolo e C. Moscatelli (v. Elab. R1) la normativa è da considerarsi sufficiente a tenere in considerazione anche i possibili effetti di amplificazione del sito e, quindi, si applica lo spettro previsto dalle N.T.C. 2018;
 - per la località di Montù de' Gabbi, la normativa è insufficiente a tenere in considerazione i possibili effetti di amplificazione morfologica e, quindi, in fase di progettazione edilizia è necessario effettuare analisi più approfondite (analisi di terzo livello).
- per quanto riguarda lo scenario Z4a (zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali):
 - per l'intervallo 0,1-0,5 s, il valore di Fa è risultato superiore al valore di soglia, quindi la normativa non è sufficiente a tenere in considerazione i possibili effetti di amplificazione sismica, pertanto, in fase di progettazione, si dovrà procedere alle indagini e agli approfondimenti di terzo livello o, in alternativa, utilizzare lo spettro di norma caratteristico della categoria di suolo C (in corrispondenza dell'Area di indagine 3 - Loc. Molinazzo, Montescano) o D (in corrispondenza dell'Area di indagine 1 - Loc. Beria-Vigalone, Canneto Pavese e dell'Area di indagine 2 - Montescano).
 - per l'intervallo 0,5-1,0 s, invece, il valore di Fa è risultato inferiore o uguale al valore soglia corrispondente, pertanto la normativa è sufficiente a tenere in considerazione anche i possibili effetti di amplificazione litologica del sito, per cui in fase progettuale si applica lo spettro previsto dalla normativa tecnica più recente (D.M. 17/01/2018).

PARTE QUARTA – PIANO DEI SERVIZI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 78. CONTENUTI

1.

Il Piano dei Servizi, di seguito denominato PS, costituisce uno dei tre atti in cui è articolato il PGT. Le prerogative e i contenuti del Piano dei Servizi sono indicati nell'art. 9 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n° 12 e s.m.i..

Art. 79. ELEMENTI COSTITUTIVI

1.

Il PS è costituito dalle seguenti tavole grafiche ed elaborati scritti:

- Tavola PS 01 Individuazione dei servizi esistenti in ambito territoriale R. 1:25'000
- Tavola PS 02.a Mappa dei servizi comunali esistenti e in progetto Comune di Canneto Pavese R. 1:5'000
- Tavola PS 02.b Mappa dei servizi comunali esistenti e in progetto Comune di Montescano R. 1:5'000
- Tavola PS 02.c Mappa dei servizi comunali esistenti e in progetto Comune di Castana R. 1:5'000
- Tavola PS 03 Mappa del verde e dei corridoi ecologici R. 1:10'000
- Tavola PS 04 PUGSS - Rete enel R. 1:10'000
- Tavola PS 05 PUGSS - Rete fognaria R. 1:10'000
- Tavola PS 06 PUGSS - Rete gas R. 1:10'000
- Tavola PS 07 PUGSS - Rete acquedotto R. 1:10'000
- Tavola PS 08 Rete ecologica comunale e Rete Verde Comunale R. 5'000
- Allegato PS 01 Relazione Tecnico - illustrativa
- Allegato N Norme Tecniche di Attuazione

2.

Le tavole PS.01, PS.03, PS.04, PS.05, PS.06, PS.07 hanno carattere analitico e rappresentano il quadro conoscitivo di riferimento posto alla base degli orientamenti progettuali e delle scelte di carattere pianificatorio.

3.

La tavola PS.02 ha carattere prescrittivo, e, unitamente alle presenti Norme Tecniche di Attuazione, costituisce gli elementi attuativi del PS.

4.

Sono inoltre da considerare fin d'ora elementi costitutivi del PS gli elaborati e le tavole a corredo delle eventuali future varianti al PS stesso, che interverranno successivamente all'approvazione del PGT.

5.

Nell'eventualità di riscontrate differenze o discordanze tra elaborati grafici a differente scala, prevale la tavola con scala a denominatore più piccolo; nella eventualità di riscontrate discordanze tra indicazioni planimetriche ed indicazioni delle presenti Norme Tecniche di Attuazione, prevalgono queste ultime.

6.

Il PS è integrato, per quanto riguarda l'infrastrutturazione del sottosuolo, con le disposizioni del Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (P.U.G.S.S.), di cui all'articolo 38 della L.R. 26/2003.

Art. 80. VALIDITA' ED EFFICACIA

1.

Il PS non ha termini di validità ed è sempre modificabile.

2.

Le previsioni contenute nel PS, concernenti le aree necessarie per la realizzazione dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, hanno carattere prescrittivo e vincolante.

3.

Non configurano vincolo espropriativo e non sono soggette a decadenza le previsioni del PS che demandino al proprietario dell'area la diretta realizzazione di attrezzature e servizi, ovvero ne contemplino la facoltà in alternativa all'intervento della pubblica amministrazione.

Art. 81. RAPPORTO CON GLI ALTRI ATTI DI PGT

1.

Il PS disciplina gli usi e le trasformazioni del territorio secondo gli obiettivi definiti dal DP in coerenza e coordinamento con gli indirizzi derivanti dalla pianificazione provinciale e regionale.

Art. 82. DEROGA AGLI ATTI DI PGT PER EDIFICI E IMPIANTI PUBBLICI

1.

La deroga agli atti di PGT può essere disposta esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del Consiglio dell'Unione e senza necessità di preventivo nullaosta regionale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 40 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12.

Art. 83. RIMANDO AD ULTERIORI DISPOSIZIONI

1.

In caso di difformità e/o di incompatibilità, le disposizioni legislative statali e regionali prevalgono sui contenuti del PS.

2.

La disciplina nazionale e regionale vigente in materia di edilizia privata, edilizia pubblica, ecologia, ambiente e superamento delle barriere architettoniche si intende integralmente recepita nel PS.

CAPO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI ATTUATIVE

Art. 84. MODALITA' DI ATTUAZIONE

1.

L'attuazione del PS può avvenire mediante:

- intervento edilizio diretto, nel rispetto delle prescrizioni generali e d'ambito contenute nelle presenti Norme Tecniche di Attuazione, qualora l'intervento venga effettuato dalla Pubblica Amministrazione e/o da altri enti o società pubbliche preposti;
- Piano Attuativo, Permesso di Costruire Convenzionato, Programma Integrato di Intervento, Accordo di Programma qualora l'intervento sia demandato al proprietario dell'area.

2.

In relazione al reperimento delle aree necessarie, l'attuazione delle previsioni del PS avviene nei seguenti modi:

a- Aree con vincolo di destinazione

Le aree del Piano dei Servizi per le quali è previsto il solo vincolo di destinazione sono individuate (per esclusione) nella Tavola PS02 Mappa dei servizi esistenti e in progetto. R. 1:5'000.

Le previsioni del Piano dei Servizi così definite:

- possono essere acquisite dalla pubblica amministrazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia espropriativa;
- possono essere demandate al proprietario delle aree (diretta realizzazione delle attrezzature e dei servizi previsti dal piano stesso).

b- Aree interne agli Ambiti di Trasformazione

Tutte le aree per servizi individuate all'interno degli Ambiti di Trasformazione (AT) devono essere cedute all'Unione Prima Collina contestualmente alla trasformazione urbanistica dell'area, secondo le disposizioni della convenzione del Piano Attuativo.

L'Unione Prima Collina può sempre intervenire direttamente nell'acquisizione delle aree per i servizi e le attrezzature pubbliche previste all'interno degli Ambiti di Trasformazione, attraverso le procedure dell'esproprio, qualora l'acquisizione stessa risultasse necessaria per la realizzazione di opere pubbliche.

Art. 85. DOTAZIONE DI AREE PER SERVIZI NEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE E NEI PIANI ATTUATIVI

1.

Il PS definisce la dotazione quantitativa di aree destinate ad attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, commisurata all'entità degli insediamenti residenziali da assicurare negli Ambiti di Trasformazione (AT) e nei piani attuativi.

Le dotazioni minime sono commisurate alla capacità insediativa e in ragione dei seguenti parametri:

- insediamenti residenziali: 30 mq ogni abitante insediabile (1 abitante insediabile corrisponde a 50 mq di SL).

2.

Le aree che concorrono alla determinazione della dotazione minima prescritta, devono essere cedute gratuitamente all'Unione Prima Collina con l'attuazione degli Ambiti di Trasformazione (AT) e dei piani attuativi.

E' facoltà dell'ente locale accettare, in luogo della cessione delle aree, l'asservimento perpetuo delle aree che assicuri comunque lo svolgimento delle attività collettive cui sono destinate.

L'atto di asservimento deve prevedere l'obbligo di manutenzione ordinaria e straordinaria dei servizi, delle attrezzature e delle aree di pertinenza, a cura e spese del soggetto obbligato e l'approntamento di idonee garanzie, anche finanziarie, ove ritenute necessarie dall'Unione Prima Collina.

3.

Negli Ambiti di Trasformazione, la previsione cartografica di aree a servizi potrà essere modificata in ragione di un migliore assetto paesistico-ambientale e di funzionalità urbanistica, fermo restando il rispetto della dotazione minima, comunque non inferiore alla quantità individuata dalle schede tecnico - progettuali citate nei precedenti Art. 27 e Art. 28.

4.

Negli Ambiti di Trasformazione, ove la scheda tecnico – progettuale lo preveda espressamente, è comunque consentita la parziale monetizzazione delle aree per servizi; permane comunque l'obbligatorietà di cessione all'ente locale di una quota minima di aree per attrezzature pubbliche con le seguenti modalità:

- per gli insediamenti prevalentemente residenziali, 10 mq per ogni nuovo abitante teorico insediabile per la realizzazione di parcheggi pubblici.

5.

Le dotazioni di aree destinate ad attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale indicate, si intendono riferite alla destinazione d'uso principale individuata; nei piani attuativi deve essere verificata, per ogni specifica destinazione prospettata, la dotazione di aree destinate ad attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale commisurata all'effettiva articolazione funzionale prevista.

Art. 86. MUTAMENTI DELLA DESTINAZIONE D'USO COMPORTANTI VARIAZIONE DEL FABBISOGNO DI AREE PER SERVIZI

1.

I mutamenti di destinazione d'uso di immobili non connessi alla realizzazione di opere edilizie, ad esclusione dei casi previsti dall'Art. 23 ter commi 1bis-ter-quater del DPR 381/01 comportano una variazione del fabbisogno di aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale solo nel caso in cui le aree o gli edifici siano adibiti a sede di esercizi commerciali non costituenti esercizi di vicinato.

2.

Il mutamento di destinazione d'uso, ad esclusione dei casi previsti dall'Art. 23 ter commi 1bis-ter-quater del DPR 381/01, ammissibile secondo le norme del PGT e connesso alla realizzazione di opere edilizie, tra usi appartenenti a diversi gruppi funzionali, comporta una variazione del fabbisogno di aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale nei casi di seguito specificati.

- mutamento di destinazione d'uso che interessi una SL > mq 150, nel caso di mutamenti dal gruppo funzionale U1 Uso Residenziale al gruppo funzionale U4 Uso Terziario eccetto uso Artigianato di Servizio U4/9;
- mutamento di destinazione d'uso che interessi una SL > mq 150, nel caso di mutamenti dal gruppo funzionale U3 Uso Secondario al gruppo funzionale U4 Uso Terziario eccetto uso direzionale U4/7-U4/8;
- mutamento di destinazione d'uso che interessi una SL > mq 150, nel caso di mutamenti dal gruppo funzionale U3 Uso Secondario al gruppo funzionale U1 Uso Residenziale;
- mutamento di destinazione d'uso finalizzato alla realizzazione di esercizi commerciali non costituenti esercizi di vicinato.

Per questi interventi sarà verificata, con riferimento anche alle eventuali precedenti modifiche delle destinazioni d'uso dell'immobile o dell'area, la sufficienza delle aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale.

In caso di accertata carenza, le aree mancanti (dovute per differenza tra il fabbisogno richiesto dalla nuova destinazione rispetto a quelle attribuite alla precedente destinazione), dovranno essere reperite prioritariamente nell'area o nell'edificio oggetto del mutamento di destinazione d'uso.

3.

Il reperimento e la cessione delle aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale dovute ai sensi del precedente comma, avviene con atto unilaterale d'obbligo nel caso di intervento edilizio diretto o con apposita convenzione nel caso di Piano Attuativo e/o Permesso di Costruire Convenzionato.

Art. 87. PARCHEGGI PERTINENZIALI E DOTAZIONE DI AREE PER SERVIZI NEGLI AMBITI GOVERNATI DAL PR

1.

Ogni intervento che comporti aumento del peso insediativo previsto negli ambiti governati dal Piano delle Regole, compreso il recupero di sottotetti, concorre alla realizzazione delle opere di urbanizzazione

primaria ove non presenti, delle opere di allacciamento ai pubblici servizi ed al reperimento delle aree necessarie.

2.

Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per i parcheggi pertinenziali, in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni 3,3 mq di Su, fatte salve le quote superiori previste dalle presenti norme.

La superficie dei parcheggi è comprensiva dello spazio di sosta e degli spazi di manovra (corselli).

Quale che sia la superficie risultante dall'applicazione del parametro, la dotazione minima è costituita da un posto auto.

I parcheggi di uso comune o privato, sono pertinenti gli abitanti o gli utenti degli organismi edilizi: tali dotazioni non sono quindi computate negli standard urbanistici di cui al D.I. 1444/1968.

In particolari ambiti del territorio intercomunale, di seguito elencati, una quota dei questi parcheggi dovrà essere destinata all'uso pubblico.

3.

Per i nuovi insediamenti prevalentemente residenziali ricadenti nei tessuti urbani consolidati governati dal PR (TCR1 – TCR2 – TCR3) riguardanti lotti di intervento con Sf > 2'500 mq, è prescritta la dotazione minima di aree per parcheggi pubblici o di uso pubblico nella misura di 5 mq per ogni abitante insediato.

4.

Per i nuovi insediamenti prevalentemente produttivi ricadenti nei tessuti urbani consolidati governati dal PR (TCP – TCPAg - TCC) riguardanti lotti di intervento con Sf > 5'000 mq, è prescritta la dotazione minima di aree per parcheggi e servizi tecnologici pubblici e di uso pubblico nella misura 5 mq ogni 100 di Superficie lorda SL realizzata.

5.

Per i nuovi insediamenti a destinazione terziaria nei tessuti urbani consolidati governati dal PR (TCR1 – TCR2 – TCR3 - TCC) riguardanti lotti di intervento con Sf > 2'500 mq, è prescritta la dotazione minima di aree per parcheggi pubblici o di uso pubblico nella misura di 50 mq ogni 100 mq di Superficie lorda SL realizzata.

6.

Negli interventi riguardanti la destinazione commerciale è obbligatorio reperire le aree a parcheggio pubblico o di uso pubblico prescritte dalla normativa vigente sulla base della tipologia di esercizio commerciale insediato, come indicato nel precedente Art. 75.

Art. 88. MONETIZZAZIONE DI AREE NON CEDUTE

1.

Qualora l'acquisizione di aree destinate ad attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, non risulti possibile o non sia ritenuta opportuna dall'Unione Prima Collina in relazione alla loro estensione, conformazione o localizzazione, l'ente locale può prevedere, in alternativa, la monetizzazione totale o parziale delle aree oggetto di mancata cessione o la cessione di altre aree o di immobili, ritenuti idonei, in ambiti del territorio intercomunale esterni all'intervento urbanistico.

2.

Ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, la monetizzazione per la mancata cessione di aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale deve essere commisurata all'utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione e comunque non inferiore al costo dell'acquisizione di altre aree.

3.

Gli importi corrisposti a titolo di monetizzazione sono impiegati dall'Unione Prima Collina per incrementare la dotazione di aree, servizi ed infrastrutture.

Art. 89. AMBITI PER SERVIZI

1.

Questi ambiti comprendono le aree, gli edifici e le attrezzature che costituiscono la dotazione di servizi pubblici e di interesse pubblico a carattere urbano e sovracomunale, esistenti ed in progetto, ad eccezione delle infrastrutture di mobilità e di allacciamento ai pubblici servizi.

2.

Gli ambiti destinati alle attrezzature pubbliche sono funzionali al mantenimento, all'ammodernamento e alla realizzazione delle seguenti attrezzature al servizio degli insediamenti:

- attrezzature civiche
- attrezzature religiose
- attrezzature scolastiche
- attrezzature per la mobilità
- attrezzature per il verde
- attrezzature per lo sport
- attrezzature sanitarie
- attrezzature militari e pubblica sicurezza
- attrezzature private di uso pubblico
- attrezzature tecnologiche
- attrezzature cimiteriali

3.

Gli interventi negli ambiti destinati ai servizi sono di norma di competenza della Pubblica Amministrazione. Sono comunque consentiti anche:

- interventi da parte della Pubblica Amministrazione in aree di proprietà privata concesse in comodato, affitto, diritto d'uso, servitù o altro;
- interventi da parte di operatori privati in aree di proprietà pubblica, in regime di concessione del diritto di superficie, del diritto di concessione di costruzione e gestione poliennale di suolo o di sottosuolo, in regime di convenzionamento;
- interventi da parte di operatori privati in aree di proprietà privata, in regime di convenzione o accreditamento con la Pubblica Amministrazione;
- interventi da parte di Enti ed Associazioni no profit, aventi finalità sociali, assistenziali, sportive, religiose, culturali in aree di proprietà pubblica, in regime di concessione, convenzione, accreditamento, comodato, ecc.;
- interventi da parte di Enti ed Associazioni no profit, aventi finalità sociali, assistenziali, sportive, religiose, culturali in aree di proprietà privata.

4.

Affinché i servizi realizzati da privati, Enti ed Associazioni no profit possano essere considerati di pubblico interesse o di uso pubblico, dovranno essere verificate e comprovate le funzioni di interesse generale previste dal servizio e lo stesso dovrà produrre adeguati benefici collettivi.

A tal fine gli interventi promossi da privati, Enti ed Associazioni no profit dovranno essere preventivamente sottoposti all'approvazione del Consiglio dell'Unione per il riconoscimento della pubblica utilità, salvo che non si tratti di previsioni contenute nei Piani Attuativi.

Inoltre tra l'operatore e l'Unione Prima Collina dovrà essere stipulata una convenzione i cui contenuti siano indirizzati a garantire l'effettivo utilizzo pubblico della struttura e/o delle attrezzature in termini di accessibilità economica, equità del costo di fruizione, qualità prestazionale e continuità temporale.

In particolare la convenzione dovrà regolamentare:

- la possibilità di usufruire delle attrezzature per manifestazioni pubbliche con modalità e tempi da concordare;
- le condizioni agevolate per l'utilizzo delle strutture da parte di particolari categorie sociali, individuate dall'ente locale;
- la garanzia della continuità temporale del servizio, con orari e aperture da concordare;
- il divieto di modifica della destinazione d'uso;
- In funzione della tipologia di servizio, l'ente locale ha comunque la facoltà di individuare ulteriori contenuti aventi finalità sociali e collettive;

Sono comunque omologati ai servizi di interesse pubblico:

- i servizi realizzati attraverso modalità di "finanza di progetto" promosse da enti pubblici;

- i servizi dotati dell'accreditamento di autorità pubbliche tramite la verifica dei requisiti di idoneità (servizi sanitari, servizi socio-assistenziali e servizi scolastici);
- i servizi che godono di significativi finanziamenti pubblici per la realizzazione o la gestione;
- i servizi gestiti da società miste pubblico – privato.

5.

Affinché le aree, gli edifici e le attrezzature possano essere considerate come servizi, dovranno essere idonee all'uso al quale sono destinate, presentare idonee dotazioni, adeguata fruibilità ed accessibilità, buono stato di conservazione e manutenzione.

In particolare le aree, gli edifici e le attrezzature che sono cedute o convenzionate con la Pubblica Amministrazione dovranno essere caratterizzate da tipologia e materiali costruttivi, dotazioni impiantistiche e soluzioni tecnologiche, grado di finitura, fruibilità ed accessibilità, completezza di attrezzature, stato di conservazione tali da:

- renderle idonee all'uso al quale sono destinate;
- limitare gli interventi manutentivi successivi;
- essere destinati ad un bacino di utenza congruo alla tipologia di servizio.

6.

a) *Normativa funzionale:*

Uso principale:

Destinazioni comprese nel seguente gruppo funzionale:

- U5 Uso Servizi
- U6 Uso Mobilità e Parcheggi

Usi vietati:

Destinazioni comprese nei seguenti gruppi funzionali:

- U1 Uso Residenziale
- U2 Uso Primario
- U3 Uso Secondario
- U4 Uso Terziario
- U7 Uso Turistico - alberghiero

b) *Parametri urbanistici ed edilizi:*

IC = 0,50 mq/mq

Altezza dell'edificio = max 12,00 m

Altezza dell'edificio = max 18,00 m per quanto attiene gli ambiti interessati dall'attuale sedime e dall'ampliamento della struttura ospedaliera "Fondazione S. Maugeri" in comune di Montescano, ad esclusione di eventuali volumi tecnici e di attrezzature e impianti di carattere straordinario emergenti dalla copertura

Dc = 5 m (derogabile mediante convenzione col confinante).

Negli interventi di dimensioni significative ed in assenza di idonei fabbricati esistenti è ammessa la realizzazione di un alloggio di superficie non superiore ai 150 mq di SL per il personale di custodia.

c) *Modalità di attuazione*

Sono ammessi tutti gli interventi edilizi diretti o con preventivo piano attuativo, Programma Integrato di Intervento e Accordi di Programma.

d) *Prescrizioni particolari:*

1. Negli edifici esistenti è ammesso l'adeguamento igienico, tecnologico e funzionale con aumento massimo del 30% della SL esistente.
2. Per le attrezzature scolastiche:
 - almeno la metà della Sf dovrà essere destinata a giardino, parco o impianti sportivi a servizio della scuola;
 - le aree da destinare a parcheggio dovranno essere almeno pari al 10% della Sf, piantumate e dimensionate in rapporto al numero di utenti.
3. Per le attrezzature civiche, le attrezzature religiose e le attrezzature sanitarie e socio assistenziali:
 - Sono ammesse attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, strettamente collegate alla funzione di interesse pubblico; la dimensione è di norma limitata agli esercizi di vicinato;

- le aree da destinare a parcheggio dovranno essere piantumate per almeno il 15% della Sf.
4. Per le attrezzature per il verde e le attrezzature per lo sport:
- i parcheggi dovranno essere posti marginalmente alle aree verdi, piantumati e progettati, per finiture ed arredo, come componente ambientale delle stesse;
 - le aree da destinarsi a parcheggio per le attrezzature sportive dovranno essere almeno pari al 10% della Sf, piantumate e dimensionate in rapporto al numero di utenti; in sede di progetto dovrà essere valutata con priorità la realizzazione di parcheggi interrati.
5. Per le attrezzature per la mobilità:
- i parcheggi a raso dovranno essere realizzati prevedendo fasce di verde alberato e percorsi pedonali;
 - i parcheggi a contatto con il tessuto agricolo dovranno avere carattere di compatibilità paesistica per finiture di superficie, piantumazione, percorsi e recinti;
 - la realizzazione di parcheggi di sottosuolo dovrà comunque garantire in parte piantumazioni d'alto fusto in superficie.

CAPO III PIANO URBANO GENERALE DEI SERVIZI NEL SOTTOSUOLO

Art. 90. GENERALITA'

1.

Il Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo, di seguito denominato PUGSS, è redatto in conformità alla L.R. n. 26/03 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" ed al relativo Regolamento Regionale n. 3/05 "Criteri guida per la redazione del PUGSS comunale, in attuazione dell'art. 37 comma 1, lettera a), della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26".

2.

Il PUGSS costituisce parte integrante del PGT come specifica settoriale del PS per quanto concerne il governo del sottosuolo, come richiamato dall'art. 9 comma 8 L.R. n. 12/05.

3.

Il PUGSS contiene le norme tecniche che devono essere rispettate per quanto attiene alla pianificazione, alla progettazione, alla realizzazione, alla gestione e al coordinamento in fase di realizzazione dei manufatti interrati per il contenimento delle reti dei servizi sotterranei nell'Unione Prima Collina.

Il sottostante elenco si riporta la principale normativa di settore attualmente vigente:

- D.Lgs 285/92 "Nuovo codice della strada" e D.P.R. 495/92, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" e s.m.i..
- D.P.C.M. 3 marzo 1999 "Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici" - D.M. 24 Novembre 1984 "Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8" e s.m.i.
- D.M. 12 Dicembre 1985 "Norme tecniche relative alle tubazioni" e Circ. 20 Marzo 1986 - D.M. 12.12.85 "Istruzioni relative alla normativa per le tubazioni"
- UNI 10576 30 Aprile 1996 "Protezione delle tubazioni gas durante i lavori nel sottosuolo"
- D.Lgs 626/94 "Attuazione delle Direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro" e s.m.i.. e D.Lgs 494/96 "Attuazione della Direttiva CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili" e s.m.i..

Art. 91. CONTENUTO

1.

Il PUGSS ha per contenuto:

- le disposizioni relative all'alloggiamento, da parte delle aziende, delle società erogatrici dei servizi e degli enti gestori, degli impianti sotterranei sotto elencati nelle sedi stradali e nelle aree di uso pubblico di proprietà comunale e/o privata:
 - acquedotti;
 - condutture fognarie per la raccolta delle acque meteoriche e reflue urbane.
 - elettrodotti in cavo, compresi quelli destinati all'alimentazione dei servizi stradali;
 - reti di trasporto e di distribuzione per le telecomunicazioni ed i cablaggi di servizi particolari;
 - condotte per il teleriscaldamento;
 - condutture per la distribuzione del gas;
- tali disposizioni sono estese anche alle correlate opere superficiali di connessione.
- Le modalità di attuazione dell'esercizio di coordinamento tra l'Unione Prima Collina ed i soggetti gestori e/o proprietari delle sedi stradali e delle aree di uso pubblico nel campo

2.

Sono escluse dal campo di applicazione del PUGSS le adduttrici / alimentatrici primarie delle reti idriche, i collettori primari di fognature, le condotte primarie per il trasporto di gas e dei fluidi infiammabili, le linee elettriche in alta tensione, nonché le strutture destinate alla concentrazione di diversi servizi quali centrali telefoniche, cabine elettriche e similari, tutti appartenenti a un unico insediamento produttivo.

3.

Il PUGSS non regola l'allacciamento alle utenze attraverso l'uso linee aeree; in ogni caso l'Unione Prima Collina può concordare con gli enti gestori la posa interrata dei relativi servizi, attraverso la stipula di opportune convenzioni.

Art. 92. OBIETTIVO, FINALITA' E CAMPO DI APPLICAZIONE

1.

Gli obiettivi del PUGSS sono così sintetizzabili:

- ottimizzazione dell'uso del sottosuolo, finalizzata ad agevolare la programmazione degli interventi per l'esecuzione dei servizi;
- sviluppo della conoscenza del territorio;
- implementazione della capacità di gestione e di programmazione del territorio;
- istituzione di un confronto tra l'Unione Prima Collina e gli enti gestori dei servizi;
- abbattimento degli oneri finanziari e dei costi sociali determinati dall'inadeguatezza dei sottoservizi urbani e dall'insufficiente organizzazione degli interventi sui medesimi

2.

L'Unione Prima Collina:

- regola l'uso del sottosuolo stradale e delle reti infrastrutturali sottostanti esistenti o in fase di progettazione;
- stabilisce i relativi oneri economici;
- determina le convenzioni.

Il PUGSS persegue le seguenti finalità:

- raggiungimento di un'elevata qualità di erogazione del servizio, riducendo le inefficienze e limitando i fattori di inquinamento;
- razionale uso del sottosuolo, in funzione delle caratteristiche del soprassuolo;
- realizzazione di idonee infrastrutture sotterranee;
- mappatura e georeferenziazione delle infrastrutture e dei servizi di rete di competenza comunale;
- ottimizzazione dell'utilizzo delle reti infrastrutturali esistenti;
- incentivazione all'utilizzo di metodologie di posa dei sottoservizi capaci di ridurre al minimo gli impatti sul flusso dei veicoli in transito lungo la viabilità;
- limitazione delle operazioni di disfacimento della sede stradale attraverso operazioni di scavo e di ripristino;
- coordinamento e controllo degli interventi sul territorio stradale.

3.

Le disposizioni del PUGSS si applicano:

- alla realizzazione delle reti dei sottoservizi negli Ambiti di Trasformazione individuati dal DP;
- alla manutenzione e/o rifacimento delle reti dei sottoservizi esistenti.

Art. 93. ISTITUZIONE DELL'UFFICIO PER IL SOTTOSUOLO

1.

L'Unione Prima Collina intende istituire l'Ufficio per il Sottosuolo, cui vengono demandate le funzioni inerenti alla pianificazione, programmazione e controllo del sottosuolo

2.

L'Ufficio per il Sottosuolo provvede a costruire, in collaborazione con gli enti gestori dei servizi, adeguate banche dati informatizzate relative alle caratteristiche ed ai tracciati dei sistemi di reti infrastrutturali esistenti.

3.

L'Ufficio per il Sottosuolo, con apposito regolamento la cui approvazione è di competenza della Giunta dell'Unione, disciplina:

- le modalità di presentazione della domanda di autorizzazione, sulla base delle disposizioni orientative contenute nei successivi Art. 99 e Art. 100;
- i tempi e le modalità per la conclusione delle opere e del procedimento autorizzativo e per la presentazione delle garanzie finanziarie volte ad assicurare la regolare esecuzione delle opere e degli interventi di ripristino, sulla base delle disposizioni orientative contenute nei successivi Art. 101 e Art. 102;
- i casi in cui il decorso del termine per la conclusione del procedimento, senza che l'amministrazione abbia provveduto, equivale a rilascio dell'autorizzazione.

Art. 94. DEFINIZIONI

1.

Si intende per:

- suolo pubblico: il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile dell'Unione Prima Collina, il suolo privato gravato di servitù di passaggio pubblico, nonché i tratti di strade non comunali ma compresi all'interno del centro abitato individuato a norma del Codice della Strada.
- Manufatto interrato (o impianto): organismo costituito da gallerie polifunzionali o polifore (cavidotti), da ubicare preferibilmente sotto i marciapiedi della sede stradale, deputato a contenere le reti dei servizi sotterranei.
- Galleria polifunzionale: passaggio percorribile deputato a contenere servizi a rete.
- Polifora (o cavidotto): manufatto con elementi continui, a sezione prevalentemente circolare, affiancati o termosaldati, per l'infilaggio di più servizi di rete.
- Reti dei servizi sotterranei contenute negli impianti:
 - reti di distribuzione dell'acqua (escluse adduttrici/alimentatrici primarie);
 - reti di distribuzione del gas (escluse linee primarie);
 - reti di distribuzione dell'energia elettrica (escluse linee elettriche in alta tensione);
 - reti di telecomunicazioni;
 - reti elettriche e di pubblica illuminazione;
 - reti di teleriscaldamento (escluse adduttrici/alimentatrici primarie).
- Trincea: scavo aperto di sezione adeguata realizzato in concomitanza di marciapiedi, strade o pertinenze di queste ultime.
- Ente concedente: Unione Prima Collina.
- Aziende Erogatrici: Società ed Enti di qualsiasi natura giuridica assegnatari dei servizi a rete.
- Aziende Operatrici: Società ed Enti autorizzate all'esecuzione delle reti.

Art. 95. PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE

1.

La concertazione tra l'Unione Prima Collina ed Aziende erogatrici e/o operatrici conduce ad un uso del sottosuolo subordinato a reali criteri di pianificazione di intervento, che si esplicano nel coordinamento degli interventi e nel contenimento dei disagi per la popolazione.

2.

Ad avvenuta conclusione della realizzazione del manufatto interrato, le Aziende Erogatrici procedono alla collocazione delle reti al suo interno, per quanto attiene alle reti di nuova installazione.

Spetta all'Unione Prima Collina la facoltà di richiedere, in qualunque momento, lo spostamento, all'interno del manufatto interrato, delle reti già autorizzate esistenti, qualora necessario e per motivi di pubblico interesse.

3.

L'Ufficio per il sottosuolo gestisce l'azione di programmazione in cooperazione con le Aziende Erogatrici e con l'Ufficio Tecnico. La programmazione costituisce parte integrante del Programma Triennale delle Opere Pubbliche e dei relativi aggiornamenti.

4.

L'Ufficio per il sottosuolo ha il compito di dirigere le funzioni di programmazione e di pianificazione degli interventi, di istituire canali preferenziali di comunicazione con le Aziende Erogatrici ed Operatrici e di comunicare a queste ultime gli interventi urbanistici previsti dal PGT e dai Piani Attuativi.

5.

L'Ufficio per il sottosuolo verifica i piani di lavoro redatti dalle Aziende Erogatrici ed Operatrici e, in particolare, ne coordina gli interventi se si configurano come contestuali su di una stessa area, al fine di ottenere un'azione ben strutturata nelle azioni e nella fase di cantiere.

L'Ufficio per il sottosuolo ha la facoltà di prescrivere l'utilizzo del Manufatto multiservizi nel caso di accertata sovrapposizione, nel medesimo tratto stradale e/o sulla stessa area di uso pubblico, di interventi da parte di più Aziende Erogatrici ed Operatrici.

6.

Qualora i lavori interessino i marciapiedi ed altre pertinenze stradali, al fine di garantire, per quanto possibile, la fruibilità degli spazi stessi da parte anche delle persone con ridotta o impedita capacità motoria, le relative opere dovranno osservare gli adempimenti di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, predisponendo adeguate transennature e ripristinando la continuità dei passi carrai con appositi accorgimenti.

Art. 96. CARTOGRAFIA E MONITORAGGIO

1.

L'Ufficio per il sottosuolo redige la mappatura georeferenziata delle infrastrutture e dei servizi di rete, con le stesse modalità e procedure di gestione del SIT operativo nell'Unione Prima Collina, sulla base delle informazioni digitali messe a disposizione dalle Aziende Erogatrici, e ne cura il costante aggiornamento.

2.

Le Aziende Erogatrici provvedono ad aggiornare in maniera costante i dati cartografici relativi alle proprie infrastrutture, sulla base di modalità di rappresentazione grafica e digitale fornite indicate dall'Ufficio per il sottosuolo; tali dati devono essere trasmessi all'Ufficio per il sottosuolo ogni volta che quest'ultimo ne faccia richiesta, senza alcun onere da parte dell'Unione Prima Collina. Nello scambio delle informazioni sull'occupazione del sottosuolo, le Aziende Erogatrici dovranno precisare, per ciascun tipo di impianto, l'ubicazione indicando, ove possibile, il lato della strada occupato, la profondità e la distanza da punti di riferimento degli edifici e la tipologia e dovranno indicare le seguenti caratteristiche principali:

- gas, acqua: specifica della condotta, materiale, dimensione;
- elettricità: tensione nominale, materiale;
- telecomunicazioni: canalizzazioni, n° tubi affiancati, cavi in trincea.

3.

La creazione del supporto cartografico avviene conformemente alle disposizioni nazionali regionali in materia di creazione di banche dati informatizzate.

Art. 97. NORME TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE DELLE GALLERIE POLIFUNZIONALI

1.

In merito ai requisiti, ai criteri generali e particolari delle infrastrutture si rimanda alla lettura degli art. 6, 7 e 8 del R.R. n. 3/05 e dell'art. 39 della L.R. n. 26/03. La struttura sotterranea polifunzionale è considerata quale opera di urbanizzazione primaria.

2.

L'attività di gestione dell'infrastruttura è regolata da una convenzione con l'ente locale, che prevede comunque:

- l'obbligo, a carico del proprietario e del gestore, di consentire l'accesso all'infrastruttura ai titolari delle reti in essa collocabili, a condizioni non discriminatorie e improntate a criteri di economicità, celerità e trasparenza;
- le tariffe per l'utilizzo dell'infrastruttura, definite nel rispetto delle disposizioni in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche, che devono essere rese pubbliche entro quindici giorni dalla loro adozione e trasmesse, nei quindici giorni successivi, all'Osservatorio risorse e servizi;
- i criteri di gestione e manutenzione dell'infrastruttura;
- la presentazione di idonea cauzione, calcolata sulla base delle norme relative ai lavori pubblici prevista ogni qualvolta la superficie dell'area è manomessa per lavori di manutenzione o di rifacimento e di garanzie finanziarie per danni attribuibili a cattiva gestione;
- le clausole sanzionatorie e la loro ricaduta sul rapporto autorizzatorio.

3.

Ai sensi del D.Lgs. n. 507/93, spetta all'Unione Prima Collina la facoltà di trasferire in altra sede le condutture, i cavi e gli impianti a proprie spese, ovvero trasferire in gallerie appositamente costruite per tali

impianti, nel qual caso la relativa spesa resta a carico percentualmente degli utenti secondo le modalità di cui al successivo art. 47, quarto comma dell'anzidetto decreto legislativo n. 507/93.

L'Unione Prima Collina ha facoltà di trasferire a proprie spese i servizi a rete delle varie Aziende Erogatrici nelle infrastrutture polifunzionali. In tal caso l'Unione Prima Collina può imporre alle Aziende Erogatrici, oltre alla tariffa per l'utilizzo dell'infrastruttura, un contributo "una tantum" nelle spese di costruzione delle gallerie, che non può superare il 50% delle spese medesime.

Il maggiore onere economico sostenuto dalle Aziende Erogatrici per la realizzazione delle infrastrutture, nonché per i conseguenti spostamenti dei servizi, costituisce costo sostenuto nell'interesse generale per la realizzazione di obiettivi di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse, ai fini del recupero tariffario secondo le determinazioni dell'Autorità per i servizi di pubblica utilità, ai sensi di quanto previsto dalla L. n. 481/95, in misura correlata alle opere progettate e autorizzate.

4.

I criteri generali da seguire per la progettazione delle gallerie polifunzionali devono tenere in debita considerazione:

- la compatibilità urbanistica, ambientale geologica e idrogeologica del sito;
- le caratteristiche morfologiche del terreno;
- le sollecitazioni alla struttura del cunicolo derivanti dal carico stradale;
- i sistemi impermeabilizzazione e di drenaggio;
- l'entità dei camminamenti (larghezza e altezza), in funzione delle funzioni richieste;
- gli alloggiamenti dedicati a componenti particolari;
- le necessità di manutenzione e di gestione;
- i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- identico livello di accessibilità per le infrastrutture;
- la protezione dei servizi da cause esterne di danneggiamento;
- la compatibilità dei servizi presenti;
- le interferenze con altri sottoservizi presenti nelle adiacenze;
- gli effetti termici generati dalle reti;
- eventuali rischi di incendio e di atmosfera esplosiva, vibrazioni e rumori.

5.

E' da evitare la presenza di gradini e/o di pendenze eccessive del piano di calpestio dei camminamenti presenti all'interno della galleria.

L'accesso alla galleria deve garantire le esigenze di sicurezza dei lavoratori, non interferire con il traffico veicolare e pedonale, assicurare le operazioni di manutenzione e di gestione delle reti interne, impedire l'ingresso a soggetti non autorizzati.

La galleria deve essere dotata di adeguati sistemi di ventilazione, naturale o forzata, di idonea di impiantistica e di qualunque altro macchinario atto a svolgere le operazioni di manutenzione / gestione delle reti in condizioni di sicurezza.

E' preferibile dotare la galleria di mirati sistemi per la sorveglianza ed il monitoraggio dei servizi e del manufatto (valutazione di indicatori quali temperatura, umidità, presenza di gas – vapori – fumi, segnalazione di incendio, allagamento, intrusione, sabotaggio).

6.

Per quanto attiene alla sistemazione delle condotte di gas combustibile, le stesse devono essere situate all'esterno di strutture sotterranee polifunzionali, salvo che la tubazione del gas non possa essere collocata in luogo diverso e che debba essere posta, per un tratto di limitata estensione, nella struttura sotterranea.

In tal caso la tubazione del gas non dovrà presentare punti di derivazione, ed essere sistemata con impiego di doppio tubo con sfiati. Per quest'ultime condutture dovranno comunque essere considerate soluzioni compatibili secondo le norme della guida tecnica dell'UNI e CEI, "requisiti essenziali di sicurezza per la coesistenza di servizi a rete in strutture sotterranee polifunzionali" della norma UNI e CEI Servizi tecnologici interrati, della norma UNI-CIG 10576 "Protezioni delle tubazioni gas durante i lavori del sottosuolo", del decreto ministeriale 24 novembre 1984 "Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale".

7.

Per quanto attiene alla sistemazione di reti elettriche di distribuzione, per impianti di illuminazione pubblica e per impianti semaforici, le reti posate all'interno devono essere considerate sempre in tensione; i

sezionamenti devono essere esterni alle strutture; le strutture metalliche situate all'interno della galleria devono essere collegate all'impianto di terra della galleria stessa.

8.

Per quanto attiene alla sistemazione di reti di telecomunicazioni, tra cui quelle in fibra ottica, la galleria è dotata di idonee canalizzazioni per l'uscita dei cavi destinati alla distribuzione esterna, da collocare di norma alla distanza massima di 50 m l'una dall'altra.

Art. 98. NORME TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE DELLE POLIFORE

1.

La posa delle polifore avviene tramite scavo con apertura di trincea oppure tramite utilizzo di tecniche senza scavo a cielo aperto (tipo microtunnelling).

2.

La posa delle polifore avviene generalmente al sotto dei marciapiedi esistenti o comunque nelle fasce di pertinenza stradale (banchine); in tal caso deve essere ridotto al minimo il disagio alla circolazione stradale e deve essere permesso un più agevole ingresso delle infrastrutture negli edifici. Particolare attenzione deve porsi nel caso di interrimento dei servizi nei marciapiedi sui quali si affacciano aree commerciali e produttive; in tal caso devono essere limitati i disagi, fissando i tempi massimi per l'esecuzione delle opere.

3.

In caso di impossibilità dell'uso dei marciapiedi, viene concessa l'opportunità di posare i cavidotti con giacitura longitudinale al di sotto della carreggiata: in tal caso è preferibile la collocazione dei cavidotti in prossimità del limite della carreggiata e/o del limite del cordolo del marciapiede, se esistente.

Per gli attraversamenti e le occupazioni trasversali e longitudinali della sede stradale, realizzati in sotterraneo con impianti inerenti i servizi di cui al primo comma dell'art. 28 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la profondità minima di interrimento, di cui al terzo comma dell'art. 66 del sopracitato regolamento di esecuzione n. 495, non si applica al di fuori della carreggiata; al di sotto della stessa tale profondità minima può essere ridotta, previo accordo con l'Ente proprietario della strada, ove lo stato dei luoghi o particolari circostanze lo consigliano; sono, comunque, fatte salve le prescrizioni delle norme tecniche UNI e CEI vigenti per ciascun tipo di impianto. Relativamente ai servizi interrati, qualora sussistano dubbi sulla effettiva localizzazione degli impianti tecnologici, deve essere valutata, di volta in volta, la possibilità di impiego di sistemi tecnici innovativi che consentano interventi nel sottosuolo senza l'effrazione della superficie, sia per la conoscenza di quanto sottostante (indagine geognostica), sia per la posa di cavi (perforazione orizzontale controllata).

E' vietata la posa longitudinale di cavidotti al di sopra di altri servizi interrati già esistenti.

4.

Nelle aree centrali, o comunque urbanizzate, nelle quali un intervento straordinario comporti l'interruzione dell'intera sede stradale, per una lunghezza di almeno 50 metri, le opere di ripristino devono essere l'occasione per realizzare, per quanto possibile, direttamente un cunicolo polifunzionale o una galleria, in relazione alla tipologia degli impianti allocabili e delle possibili esigenze future.

5.

Al fine di salvaguardare aree pubbliche e/o di uso pubblico caratterizzate da pavimentazioni di pregio, si raccomanda l'utilizzo della tecnica del microtunnelling (esecuzione di microgallerie con l'ausilio di frese telecomandate, con spinta controllata da lontano, e con alta precisione direzionale).

6.

Nell'eventualità di costruzione di cavidotti che interessano sedimi ferroviari, autostradali, stradali gestiti da enti diversi dall'Unione Prima Collina, occorre verificare le eventuali prescrizioni stabilite dall'ente gestore o proprietario dell'infrastruttura relative alle modalità di richiesta dei permessi, di posa dei manufatti e di effettuazione dei ripristini.

7.

Il cavidotto posato in trincea deve essere segnalato con l'uso di un nastro segnalatore, di tipo indelebile, interrato sulla verticale del servizio, sul quale devono essere riportati in chiaro i dati relativi alla tipologia del servizio interrato.

Art. 99. AUTORIZZAZIONE

1.

La realizzazione di interventi nel sottosuolo, qualora non sia affidata dall'ente locale o dalla Provincia o non sia correlata ad un intervento edilizio per il quale è richiesto apposito titolo abilitativo, è soggetta ad autorizzazione.

2.

L'autorizzazione non viene concessa qualora il medesimo servizio possa essere assicurato con il ricorso alle infrastrutture di alloggiamento esistenti.

3.

L'autorizzazione comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e deve riportare:

- le modalità di esecuzione dei lavori e la loro durata;
- le modalità di ripristino;
- gli oneri e le sanzioni applicabili in presenza di accertate irregolarità nell'esecuzione dei lavori o di danni.

4.

L'istanza di autorizzazione deve essere inoltrata dalle Aziende Erogatrici dei pubblici servizi all'Ufficio per il Sottosuolo per l'esecuzione dei seguenti lavori:

- nuova infrastrutturazione;
- manutenzione straordinaria delle reti esistenti che comporti lo scavo in sede stradale.

L'istanza di autorizzazione per la realizzazione di nuove infrastrutturazioni, che deve pervenire almeno 30 giorni prima dell'esecuzione dei lavori, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Azienda Erogatrice richiedente, completa di tutti dati fiscali ad essa relativa, e deve contenere in allegato:

- il progetto tecnico contenente la relazione comprensiva dei dati costruttivi, tecnologici, dei tempi e delle modalità di realizzazione; planimetria generale a livello comunale con l'indicazione dei tratti di nuova installazione; le sezioni significative; i particolari costruttivi dei manufatti e delle apparecchiature;
- l'ubicazione dell'intervento e l'indicazione della superficie di spazio pubblico occupato;
- la durata dell'occupazione;
- le garanzie fideiussorie;
- l'impegno a stipulare una polizza assicurativa per la copertura di responsabilità per danni a terzi;
- la dichiarazione di accettazione del Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di conformità delle opere alle disposizioni del D.Lgs. 507/93 e s.m.i.
- documentazione fotografica adeguata

Per l'istanza relativa a interventi di manutenzione straordinaria, l'Ufficio per il sottosuolo predispone una procedura semplificata.

5.

Per gli operatori di impianti per le telecomunicazioni all'istanza va allegata copia autentica della licenza conseguita ai sensi dell'art. 4 della L. n. 249/97, corredata degli eventuali pareri formulati da altri enti competenti richiesti per legge (VVF, ASL, Sovrintendenza ai Beni Architettonici ed Ambientali, ecc.).

6.

L'Ufficio per il sottosuolo:

- avvia la pratica;
- valuta la congruità del progetto con le disposizioni tecniche vigenti.
- comunica formalmente al richiedente l'avvio del procedimento ed il nominativo del responsabile del procedimento;
- può richiedere informazioni presso altri uffici comunali o enti interessati a vario titolo in merito alle opere di cui si richiede l'autorizzazione, al fine di verificare eventuali sovrapposizioni tra più Aziende erogatrici;
- può effettuare una riunione con il Richiedente e/o indire una Conferenza dei Servizi
- può richiedere eventuali integrazioni e/o modifiche alla pratica presentata;

- esprime il parere tecnico entro 30 giorni e, se lo stesso è positivo, richiede l'approvazione del progetto da parte dell'organo comunale competente;
- ad avvenuta approvazione del progetto, procede con la stesura della convenzione con l'operatore.

In caso di parere tecnico negativo motivato, il richiedente può ripresentare la domanda corredata di un nuovo progetto conforme alle osservazioni dell'Ufficio per il sottosuolo.

7.

Conclusa l'istruttoria, l'Ufficio per il sottosuolo rilascia l'autorizzazione.

Qualora il richiedente fosse un'Azienda Operatrice, l'Ufficio per il sottosuolo, preliminarmente al rilascio dell'autorizzazione, procede con la stipula della convenzione, comprensiva di fidejussione.

I provvedimenti di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza con apposito atto scritto.

8.

Nel caso in cui l'occupazione temporanea del suolo pubblico dovesse prolungarsi oltre i termini stabiliti nel progetto, l'Azienda titolare dell'autorizzazione deve inoltrare, con un preavviso di almeno 10 giorni dalla data di scadenza, istanza di rinnovo, indicandone la motivazione e la nuova durata della proroga.

9.

L'autorizzazione è concessa in conformità alle previsioni del PUGSS, del PTCP e del PGT.

L'Ufficio per il sottosuolo, nell'ambito del procedimento autorizzativo, deve informare i proprietari di aree e strade interessate dagli interventi, controdeducendo alle eventuali osservazioni dei medesimi.

10.

Gli interventi d'urgenza possono essere effettuati dall'Azienda Erogatrice / Operatrice con immediata comunicazione dell'inizio dei lavori, indicando nella stessa le ragioni che rendono improrogabile l'intervento; in ogni caso, entro il settimo giorno lavorativo successivo all'inizio dell'occupazione, l'Azienda Erogatrice / Operatrice è tenuta a consegnare presso l'ufficio comunale competente l'istanza di autorizzazione dei lavori effettuati e/o in fase di realizzazione, completa della documentazione prevista, attestando puntualmente le motivazioni di urgenza.

Art. 100. OBBLIGHI E DECADENZA

1.

Spettano all'Azienda Erogatrice / Operatrice:

- il rispetto delle procedure autorizzative di cui al precedente Art. 99;
- il ripristino dello stato dei luoghi nelle aree di intervento;
- la riparazione di eventuali danni causati alle sedi stradali ed altri impianti presenti in loco;
- il rispetto alle disposizioni di cui al Regolamento Comunale per l'occupazione del suolo pubblico.

2.

E' vietata, se non appositamente richiesta con apposita comunicazione da parte dell'Ufficio per il sottosuolo, la posa di cavidotti in quantità superiori rispetto all'autorizzazione rilasciata.

3.

L'autorizzazione di cui al precedente Art. 99 decade se vengono documentate da parte dell'Ufficio per il sottosuolo le seguenti condizioni:

- mancato rispetto delle prescrizioni oggetto dell'atto autorizzativo;
- mancato rispetto della normativa vigente in materia;
- mancato rispetto dei regolamenti comunali;
- mancata cantierizzazione dell'opera a far tempo dal 180° giorno dalla data di rilascio dell'autorizzazione;
- mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico;
- mancata stipula della eventuale convenzione;
- mancata attivazione della fidejussione richiesta;
- trasferimento della proprietà del suolo occupato a soggetto diverso da parte dell'ente locale.

4.

L'Ufficio per il sottosuolo provvede a comunicare all'Azienda Erogatrice / Operatrice la decadenza con conseguente revoca dell'autorizzazione.

5.

Qualunque operazione effettuata in contrasto e/o in assenza di autorizzazione è considerata abusiva. In tal caso, l'Ufficio per il sottosuolo, provvede alla contestazione all'interessato e ordina, con apposito atto, la rimozione dei materiali, assegnandone una congrua scadenza.

Decorsi i termini la rimozione viene effettuata a cura dell'ente locale, con addebito al soggetto inadempiente delle spese e delle eventuali sanzioni previste dai Regolamenti di Polizia Rurale.

Art. 101. ESECUZIONE DELLE OPERE

1.

La comunicazione di inizio dei lavori deve essere comunicata dall'Azienda Erogatrice all'Ufficio per il sottosuolo con un anticipo di almeno 3 giorni rispetto alla data presunta di inizio dei lavori.

2.

Durante i lavori l'Azienda Erogatrice / Operatrice:

- aggiorna costantemente la base topografica cartacea e digitale con i tracciati e i dati tecnici delle reti installate "as built";
- assume a proprio carico gli oneri derivanti da eventuali danni causati a terzi;
- rispetta scrupolosamente le norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, assicurazioni e previdenza sociale ed nei confronti del personale dipendente;
- comunica all'Ufficio per il sottosuolo la presenza di canalizzazioni e/o manufatti che possano interferire anche solo parzialmente con le opere in corso;
- provvede a limitare le condizioni di disturbo o molestia alla cittadinanza;
- evita, per quanto possibile, scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica;
- in caso di assoluta necessità provvede alla canalizzazione degli scarichi di acque derivanti dai lavori in atto, con assoluto rispetto delle norme igieniche;
- comunica all'Ufficio per il sottosuolo le eventuali variazioni al progetto autorizzato che si rendono necessarie in sede di esecuzione dei lavori.

3.

L'Ufficio per il sottosuolo può procedere all'effettuazione di controlli in cantiere durante l'esecuzione dei lavori.

4.

L'Azienda Erogatrice / Operatrice comunica all'Ufficio per il sottosuolo l'ultimazione dei lavori; a tale comunicazione si allega copia della relazione tecnica relativa alle attività concluse, alle eventuali problematiche emerse ed al piano di manutenzione.

L'Ufficio per il sottosuolo ha la facoltà di effettuare un sopralluogo nell'area oggetto di intervento al fine di verificare l'ultimazione dei lavori e la loro esecuzione a regola d'arte, in conformità con l'atto autorizzativo.

In assenza di difformità, le parti stilano il rapporto di consegna dei lavori, finalizzato alla stesura del collaudo finale.

5.

Qualora si riscontrassero errori di esecuzione e/o lavori eseguiti in difformità da quanto autorizzato, l'Azienda Erogatrice / Operatrice è tenuta ad adeguare le opere eseguite alle prescrizioni contenute nella comunicazione di contestazione eseguita a cura dell'Ufficio per il sottosuolo.

Nel caso di inadempienza, gli interventi di adeguamento vengono effettuati a cura dell'Ufficio per il sottosuolo, addebitando i costi all'Azienda Erogatrice / Operatrice, trattenendo le somme della fidejussione prevista nell'atto autorizzativo.

6.

Le operazioni di collaudo accertano la fine dei lavori e la corretta esecuzione delle fasi di ripristino del sedime stradale, della segnaletica, ecc.

L'esito positivo del collaudo autorizza lo svincolo delle garanzie assicurative.

7.

Le violazioni apportate al progetto in difformità dalle disposizioni di autorizzazione, quando la legge non disponga altrimenti, sono sanzionate con le modalità contenute nel D.Lgs. n. 267/00.

Art. 102. ONERI ECONOMICI E GARANZIE

1.

L'Azienda Erogatrice / Operatrice deve corrispondere all'Unione Prima Collina i seguenti oneri economici conseguenti all'esecuzione degli interventi ed all'occupazione del suolo e sottosuolo pubblico:

- gestione della pratica;
- taxa di utilizzazione del suolo – sottosuolo pubblico;
- tariffa d'uso dell'infrastruttura;
- tariffa “una tantum” compensativa.

2.

Ai fini della gestione della pratica, il richiedente è tenuto al pagamento delle:

- spese di istruttoria e di autorizzazione;
- eventuali attività specialistiche svolte dall'Ufficio per il sottosuolo (coordinamento e pianificazione delle attività, sopralluoghi durante lo svolgimento dei lavori, ecc.)

3.

Relativamente al pagamento della taxa di utilizzazione del suolo – sottosuolo pubblico; conformemente alla normativa vigente, la taxa tiene conto:

- dell'occupazione “permanente” del suolo-sottosuolo pubblico, avente durata superiore a 12 mesi, con contestuale installazione di manufatti ed impianti;
- dell'occupazione “temporanea” del suolo-sottosuolo pubblico, avente durata inferiore a 12 mesi.

La taxa viene versata al Comune, sulla base delle indicazioni stabilite nella convenzione.

4.

L'utilizzo delle infrastrutture del sottosuolo di proprietà comunale (gallerie, cavidotti) è subordinato al pagamento di una tariffa, il cui valore viene definito con apposita deliberazione del Consiglio dell'Unione conformemente alle disposizioni in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche; le modalità di pagamento della tariffa costituiscono parte integrante e sostanziale della convenzione da stipulare con le Aziende Erogatrici, nella quale si fissano anche i criteri di gestione e di manutenzione delle infrastrutture.

5.

A garanzia della realizzazione delle opere a regola d'arte, l'Azienda Erogatrice / Operatrice deve stipulare apposita polizza assicurativa o fideiussoria, da parametrare sull'onere di spesa previsto per l'apertura e la chiusura degli scavi eseguiti su suolo pubblico.

Tale garanzia viene estinta ad avvenuto collaudo positivo verbalizzato delle opere.

Ad ultimazione dei lavori l'Azienda Erogatrice / Operatrice può richiedere lo svincolo di una percentuale della fidejussione per un valore pari al 40% del relativo importo, fermo restando che il restante 60% verrà svincolato ad avvenuto rilascio del collaudo.

6.


Restano in ogni caso a carico dell'Azienda Erogatrice / Operatrice:

- l'adozione dei sistemi di protezione per la tutela dell'incolumità delle persone e delle cose
- ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia.

ALLEGATO A
AMBITI DI TRASFORMAZIONE - SCHEDE TECNICO PROGETTUALI

Ambito di Trasformazione Residenziale n. 3 - ATR3

Via Colombarone - Località Casa Guidotti di Canneto Pavese



Parametri dimensionali

Estensione territoriale	E	3.700 mq	Abitanti teorici insediabili	15 ab
Indice di utilizzazione territoriale	ut	0,20 mq/mq	Aree per servizi pubblici	30 mq/ab
Superficie lorda di pavimento massima	slp	740 mq	Dotazione minima di servizi da reperire	10 mq/ab
Altezza massima dei fabbricati	H	6 m	Superficie lorda massima per altri usi	10%
Numero di piani fuori terra massimo	n	1 + sottotetto	Usi vietati	U2, U3, U7

Indirizzi attuativi

Ampliamento del nucleo frazionale con individuazione di un nuovo insediamento lineare di margine
Razionalizzazione del sistema viabilistico a servizio dell'intero nucleo frazionale (esistente e di espansione)
Realizzazione di parcheggi pubblici a servizio dell'insediamento
Viabilità principale di tipo A Viabilità secondaria di tipo B

Prescrizioni attuative

Ampliamento e riqualificazione del tratto di via Colombarone antistante il comparto
Ampliamento di via Case Guidotti e razionalizzazione dell'intersezione con via Colombarone
Trattamento a verde di 1/3 delle aree libere
Utilizzo di tipologie abitative monofamiliari
Realizzazione di opere fondazionali speciali per le strutture edificate, al fine di trasferire nel substrato la totalità dei carichi previsti
Limitazione delle superfici pavimentate, al fine di ridurre il carico diretto sulla coltre di copertura
In fase esecutiva progettuale dovrà essere verificata la possibile classificazione come bosco della vegetazione spontanea presente ed eventualmente dovranno essere attivate le procedure relative alla "trasformazione del bosco" ai sensi della vigente normativa
Nella fase esecutiva progettuale dovrà essere posta particolare attenzione all'adeguatezza architettonica "forma, colore, materiali, tecniche costruttive, rapporto volumetrico" del nuovo intervento col contesto circostante, basandosi su criteri di continuità paesaggistica al fine di contribuire a migliorare la qualità complessiva dei luoghi
L'immissione dall'ambito sulla SP 45 dovrà avvenire da Via Guidotti

Regime vincolistico insediativo - ambientale


-

Regime vincolistico geologico - idrogeologico

Classi 2 e 3a di fattibilità geologica. Le indagini e gli approfondimenti prescritti dalla normativa vigente devono essere realizzati prima della progettazione degli interventi in quanto propedeutici alla pianificazione dell'intervento e alla progettazione stessa

Ambito di Trasformazione Residenziale n. 6 - ATR6

Strada del Poggio Rebasti - Località Montescano di Sopra di Montescano



-  Perimetro Ambito di Trasformazione
-  Viabilità principale in progetto
-  Fascia di mitigazione visiva e ambientale

Parametri dimensionali

Estensione territoriale	E	8.600 mq	Abitanti teorici insediabili	34 ab
Indice di utilizzazione territoriale	ut	0,20 mq/mq	Aree per servizi pubblici	30 mq/ab
Superficie lorda di pavimento massima	slp	1.720 mq	Dotazione minima di servizi da reperire	10 mq/ab
Altezza massima dei fabbricati	H	6 m	Superficie lorda massima per altri usi	10%
Numero di piani fuori terra massimo	n	1 + sottotetto	Usi vietati	U2, U3, U7

Indirizzi attuativi

Ampliamento del nucleo frazionale
 Implementazione del sistema di sosta correlato alla presenza di percorsi pedonali di fruizione ecopaesistica
 Realizzazione di parcheggi pubblici a servizio del contesto e della rete dei percorsi poderali
 Viabilità principale di tipo A Viabilità secondaria di tipo B

Prescrizioni attuative

Trattamento a verde di 1/3 delle aree libere
 Inserimento di fasce di mitigazione ambientale lungo il tessuto agricolo
 Utilizzo di tipologie abitative monofamiliari
 Realizzazione di opere fondazionali speciali per le strutture edificate in tutto il settore centrale e occidentale dell'Ambito, al fine di trasferire nel substrato la totalità dei carichi previsti
 Limitazione nello stesso settore dell'Ambito, delle superfici pavimentate, al fine di ridurre il carico diretto sulla coltre di copertura




Regime vincolistico insediativo - ambientale

Regime vincolistico geologico - idrogeologico

Classe 2 di fattibilità geologica. Le indagini e gli approfondimenti prescritti dalla normativa vigente devono essere realizzati prima della progettazione degli interventi in quanto propedeutici alla pianificazione dell'intervento e alla progettazione stessa

Ambito di Trasformazione Residenziale n. 7 - ATR7

SP 45 - Località Casa Barbieri di Castana



Parametri dimensionali

Estensione territoriale	E	9.800 mq	Abitanti teorici insediabili	39 ab
Indice di utilizzazione territoriale	ut	0,20 mq/mq	Aree per servizi pubblici	30 mq/ab
Superficie lorda di pavimento massima	slp	1.960 mq	Dotazione minima di servizi da reperire	10 mq/ab
Altezza massima dei fabbricati	H	6 m	Superficie lorda massima per altri usi	10%
Numero di piani fuori terra massimo	n	1 + sottotetto	Usi vietati	U2, U3, U7

Indirizzi attuativi

Ampliamento del nucleo residenziale a saturazione di un ambito interstiziale
 Implementazione del sistema di sosta e del verde attrezzato funzionale all'intero nucleo frazionale
 Riqualificazione Strada Comunale di Tornura
 Realizzazione di parcheggi pubblici e verde attrezzato a servizio del contesto
 Viabilità principale di tipo A Viabilità secondaria di tipo B

Prescrizioni attuative

Trattamento a verde di 1/3 delle aree libere
 Inserimento di fasce di mitigazione ambientale di interfaccia con la SP 45 (percorso di fruizione paesistico-ambientale)
 Realizzazione di opere fondazionali speciali per le strutture edificate in tutto il settore centrale e occidentale dell'Ambito, al fine di trasferire nel substrato la totalità dei carichi previsti
 Limitazione nello stesso settore dell'Ambito, delle superfici pavimentate, al fine di ridurre il carico diretto sulla coltre di copertura
 In fase esecutiva progettuale si rappresenta la necessità di verificare attentamente il grado di interferenza e/o di occlusione dei fabbricati, anche attraverso simulazioni fotografiche, con particolare attenzione alla presenza al "percorso di fruizione panoramica e ambientale" individuato dal PTCP sul tracciato della SP 45
 L'immissione dall'ambito sulla SP 45 potrà avvenire mediante una sola immissione diretta, da concordarsi in fase attuativa con l'Amministrazione Provinciale

Regime vincolistico insediativo - ambientale

L'area è prospiciente al tracciato della viabilità di fruizione paesistico-ambientale (SP 45)

Regime vincolistico geologico - idrogeologico

Classi 2 e 3b di fattibilità geologica. Le indagini e gli approfondimenti prescritti dalla normativa vigente devono essere realizzati prima della progettazione degli interventi in quanto propedeutici alla pianificazione dell'intervento e alla progettazione stessa

ALLEGATO B

CARATTERISTICHE DELLA VIABILITA' NEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE

Nelle schede tecnico progettuali degli Ambiti di Trasformazione ATR sono indicate le tipologie delle strade da adottare nella fase attuativa.

Le tipologie da adottare si riconducono a due con larghezza della sede stradale da valutarsi a seconda dell'importanza dell'insediamento, del traffico previsto e della funzione della strada.

Le NTA delineano le caratteristiche geometriche delle tipologie stradali da prevedersi in detti ambiti, indicando misure variabili da valutare in sede attuativa, in modo da permettere un'efficace contestualizzazione dell'infrastruttura.

Viabilità di tipo A

Riguarda le strade di collegamento, di raccordo e di connessione dell'Ambito di Trasformazione con la viabilità urbana principale esistente e i tracciati indicati nelle schede tecnico progettuali.

Caratteristiche geometriche della sezione stradale:

- una corsia per senso di marcia con larghezza da m. 3,00 a m. 4,00;
- due marciapiedi con larghezza da m. 1,50 a m. 2,50 (in caso di presenza di alberature).

Viabilità di tipo B

Riguarda le strade interne all'ambito, di distribuzione dei lotti e al servizio dei singoli edifici.

Caratteristiche geometriche della sezione stradale:

- una corsia per senso di marcia con larghezza da m. 2,50 a m. 3,00;
- almeno un marciapiede con larghezza da m. 1,50 a m. 2,50 (in caso di presenza di alberature)

**ALLEGATO C
CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE**

DENOMINAZIONE STRADA	TRATTO	CLASSIFICAZIONE D.Lgs. 285/92	VIABILITA' DI STRUTTURA	VIABILITA' DI FRUIZIONE PANORAMICA ED AMBIENTALE	VIABILITA' STORICA PRINCIPALE
SP 201	Tratto nord – sud che attraversa i comuni di Canneto Pavese e Montescano	Tipo C	x		x
SP 45	Tratto località Montebruciato (Canneto Pavese) – Colombarone (Canneto Pavese)	Tipo C		x	
SP 45	Tratto località Colombarone (Canneto Pavese) – Casa Nuova (Castana)	Tipo C		x	
SP 45	Tratto località capoluogo Canneto Pavese – Camponoce (Canneto Pavese)	Tipo C			
S.V. della Valle dei Pozzi	Intero tratto che attraversa il comune di Canneto Pavese	Tipo F			
S.V. della Ca' del Diavolo	Intero tratto che attraversa il comune di Canneto Pavese	Tipo F			
S.V. dei Castagnoli	Intero tratto che attraversa il comune di Canneto Pavese	Tipo F			
S.V. di Costa Mezzana	Intero tratto che attraversa il comune di Canneto Pavese	Tipo F			
S.V. di Valle Solinga	Intero tratto che attraversa il comune di Canneto Pavese	Tipo F			
S.V. di Valle Fontana	Intero tratto che attraversa il comune di Canneto Pavese	Tipo F			
S.V. dei Gargani	Intero tratto che attraversa il comune di Canneto Pavese	Tipo F			
S.V. di Piane Lunghe	Intero tratto che attraversa il comune di Canneto Pavese	Tipo F			
S.V. di Fontanello	Intero tratto che attraversa il comune di Canneto Pavese	Tipo F			
S.C. del Pozzo di Montuè	Intero tratto che attraversa il comune di Canneto Pavese	Tipo F			
S.V. della valle dei Pozzi	Intero tratto che attraversa il comune di Canneto Pavese	Tipo F			
S.V. del Rossà	Intero tratto che attraversa il comune di Canneto Pavese	Tipo F			
S.V. dei Carrettieri	Intero tratto che attraversa il comune di Canneto Pavese	Tipo F			
S.V. di Valle Scura	Intero tratto che attraversa il comune di Canneto Pavese	Tipo F			
S.V. di Fornasini	Intero tratto che attraversa il comune di Canneto Pavese	Tipo F			

S.V. di Ca' dei Zoppini	Intero tratto che attraversa il comune di Canneto Pavese	Tipo F			
S.V. del Rivone	Intero tratto che attraversa il comune di Canneto Pavese	Tipo F			
S.V. del Poggio	Intero tratto che attraversa il comune di Canneto Pavese	Tipo F			
S.V. di Serra	Intero tratto che attraversa il comune di Canneto Pavese	Tipo F			
S.C. dei Campi	Intero tratto che attraversa il comune di Canneto Pavese	Tipo F			
S.V. del Pozzo di Caccialupo	Intero tratto che attraversa il comune di Canneto Pavese	Tipo F			
S.V. di Solenga	Intero tratto che attraversa il comune di Canneto Pavese	Tipo F			
S.V. dei Moroni	Intero tratto che attraversa il comune di Canneto Pavese	Tipo F			
S.V. da Vigalone alla Versa	Intero tratto che attraversa il comune di Canneto Pavese	Tipo F			
S.V. del Posone	Intero tratto che attraversa il comune di Canneto Pavese	Tipo F			
S.V. della Costa della Malaspina	Intero tratto che attraversa il comune di Canneto Pavese	Tipo F			
S.V. della Versa	Intero tratto che attraversa il comune di Canneto Pavese	Tipo F			
S.V. delle Case Rotte alla Versa	Intero tratto che attraversa il comune di Canneto Pavese	Tipo F			
S.V. della Ca'	Intero tratto che attraversa il comune di Canneto Pavese	Tipo F			
S.V. dei Calegari	Intero tratto che attraversa il comune di Canneto Pavese	Tipo F			
S.V. della Morsenga	Intero tratto che attraversa il comune di Canneto Pavese	Tipo F			
S.V. dei Boschi	Intero tratto che attraversa il comune di Canneto Pavese	Tipo F			
S.V. dei Crivellini	Intero tratto che attraversa il comune di Canneto Pavese	Tipo F			
S.V. Vecchia di Monteveneroso	Intero tratto che attraversa il comune di Canneto Pavese	Tipo F			
S.V. di Ca' dei Necchi	Intero tratto che attraversa il comune di Canneto Pavese	Tipo F			
S.C. di Valle Prussiani	Intero tratto che attraversa il comune di Canneto Pavese	Tipo F			
S.V. del Ponticello	Intero tratto che attraversa il comune di Canneto Pavese	Tipo F			
S.V. Vecchia della Malaspina	Intero tratto che attraversa il comune di Canneto Pavese	Tipo F			
S.C. Beria	Tratto compreso tra la Provinciale per Santa Maria della Versa e Beria alta nel comune di Canneto Pavese	Tipo F			
S.C. Sabbione	Tratto compreso tra p.le Chiesa e Cavè, Prov.le per Broni nel comune di Canneto Pavese	Tipo F			
S.C. Colombera	Tratto Montebruciatto – Colombera nel comune di Canneto Pavese	Tipo F			

S.C. Casa del Conte	Tratto Montebruciatto – Casa del Conte nel comune di Canneto Pavese	Tipo F			
S.C. Casa Bernini	Tratto Cavè – Casa Bernini – Bivio strada Vigalone – Monteveneroso nel comune di Canneto Pavese	Tipo F			
S.V. Beria Sopra	Tratto da fine frazione al confine con Stradella nel comune di Canneto Pavese	Tipo F			
S.V. C. Crosio	Tratto da bivio Barozzo a Cascina Crosio nel comune di Canneto Pavese	Tipo F			
S.C. di Cà dei Colombi (via Ca' Colombi)	Intero tratto che attraversa il comune di Montescano	Tipo F			
S.C. della Cappelletta (via Poggio)	Intero tratto che attraversa il comune di Montescano	Tipo F			
S.C. delle Piane (via Piane)	Intero tratto che attraversa il comune di Montescano	Tipo F			
S.C. di Pregana	Intero tratto che attraversa il comune di Montescano	Tipo F			
S.C. di Pianazza (ex privata via Pianazza)	Intero tratto che attraversa il comune di Montescano	Tipo F			
S.V. del Begozzo	Intero tratto che attraversa il comune di Montescano	Tipo F			
S.V. della Ca' Nova	Intero tratto che attraversa il comune di Montescano	Tipo F			
S.V. del Fontanone	Intero tratto che attraversa il comune di Montescano	Tipo F			
S.V. del Poggio Rebasti	Intero tratto che attraversa il comune di Montescano	Tipo F			
S.V. del Portico	Intero tratto che attraversa il comune di Montescano	Tipo F			
S.V. del Pradere	Intero tratto che attraversa il comune di Montescano	Tipo F			
S.V. del Rossello o Quarello	Intero tratto che attraversa il comune di Montescano	Tipo F			
S.V. della Stanga o del Ponticello	Intero tratto che attraversa il comune di Montescano	Tipo F			
S.V. di Ca' dei Rovati	Intero tratto che attraversa il comune di Castana	Tipo F			
S.V. del Campo di Cima	Intero tratto che attraversa il comune di Castana	Tipo F			
S.V. del Barozzo	Intero tratto che attraversa il comune di Castana	Tipo F			
S.V. della Ca' dei Crivellini	Intero tratto che attraversa il comune di Castana	Tipo F			
S.V. della Colomba o del Pragazzolo	Intero tratto che attraversa il comune di Castana	Tipo F			
S.V. della Guerra	Intero tratto che attraversa il comune di Castana	Tipo F			
S.V. del Lavello	Intero tratto che attraversa il comune di Castana	Tipo F			
S.V. del Pradello	Intero tratto che attraversa il comune di Castana	Tipo F			

S.V. della Faina	Intero tratto che attraversa il comune di Castana	Tipo F			
S.C. del Pozzo	Intero tratto che attraversa il comune di Castana	Tipo F			
S.V. del Campo del Sasso	Intero tratto che attraversa il comune di Castana	Tipo F			
S.V. del Portico	Intero tratto che attraversa il comune di Castana	Tipo F			
S.V. Piacentina	Intero tratto che attraversa il comune di Castana	Tipo F			
S.V. di Ca' dei Secondi o Costa di Sotto	Intero tratto che attraversa il comune di Castana	Tipo F			
S.V. delle Frane	Intero tratto che attraversa il comune di Castana	Tipo F			
S.V. della Pissinassa o Costa di Sopra	Intero tratto che attraversa il comune di Castana	Tipo F			
S.V. di Ca' dei Barbieri	Intero tratto che attraversa il comune di Castana	Tipo F			
S.V. del Campo degli Alberelli o Casotto	Intero tratto che attraversa il comune di Castana	Tipo F			
S.V. del Fosso del Matto	Intero tratto che attraversa il comune di Castana	Tipo F			
S.V. del Quarello	Intero tratto che attraversa il comune di Castana	Tipo F			
S.V. Vecchia della Ca' Rossa	Intero tratto che attraversa il comune di Castana	Tipo F			
S.V. di Ca' dei Cristina	Intero tratto che attraversa il comune di Castana	Tipo F			
S.V. della Costa o della Chiesa	Intero tratto che attraversa il comune di Castana	Tipo F			
S.V. di Bolzo o Ca' del Frate	Intero tratto che attraversa il comune di Castana	Tipo F			
S.V. del Ruinello	Intero tratto che attraversa il comune di Castana	Tipo F			
S.V. Lunga o di Campo Alberelli	Intero tratto che attraversa il comune di Castana	Tipo F			
S.V. del Rossello	Intero tratto che attraversa il comune di Castana	Tipo F			
S.V. del Begozzo	Intero tratto che attraversa il comune di Castana	Tipo F			

ALLEGATO D
TABELLA DELLE DEFINIZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE (D.g.r. 24 ottobre 2018 - n. XI/695 – ALL. B)

VOCI	ACRONIMO	DESCRIZIONE	INCIDENZA URBANISTICA	NOTE
1 Superficie territoriale	ST	Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.	SI	
2 Superficie fondiaria	SF	Superficie reale di una porzione di territorio destinata all'uso edificatorio. È costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.	SI	
3 Indice di edificabilità territoriale	IT	Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell'edificato esistente.	SI	Per superficie si intende la superficie lorda.
4 Indice di edificabilità fondiaria	IF	Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell'edificato esistente.	SI	Per superficie si intende la superficie lorda.
5 Carico urbanistico	CU	Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d'uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l'aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all'attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d'uso.	SI	
6 Dotazioni Territoriali	DT	Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio-economica e territoriale) prevista dalla legge o dal piano.	SI	
7 Sedime		Impronta a terra dell'edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull'area di pertinenza.	NO	
8 Superficie coperta	SCOP	Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli oggetti e sporti inferiori a 1,50.	SI	Gli sporti superiori a 1,50 m sono da considerarsi nella loro interezza.
9 Superficie permeabile	SP	Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera.	SI	
10 Indice di permeabilità	IPT/IPF	Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale (indice di permeabilità territoriale) o fondiaria (indice di permeabilità fondiaria).	SI	
11 Indice di copertura	IC	Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria.	SI	
12 Superficie totale	STOT	Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio.	SI	
13 Superficie lorda	SL	Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio escluse le superfici accessorie.	SI	

VOCI	ACRONIMO	DESCRIZIONE	INCIDENZA URBANISTICA	NOTE
14 Superficie utile	SU	Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.	SI	
15 Superficie accessoria	SA	<p>Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso della costruzione medesima, misurata al lordo di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre.</p> <p>La superficie accessoria ricomprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i portici e le gallerie pedonali; - i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze; - le tettoie e le pensiline con profondità superiore a m 1,50; le tettoie e le pensiline aventi profondità uguale o inferiore a m. 1,50 sono escluse dal computo delle superfici accessoria utile e lorda; - le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra, e i vani e locali interrati e seminterrati, tutti privi dei requisiti per la permanenza continuativa di persone, e i relativi corridoi di servizio; - i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o superiore a m 1,50, ad esclusione dei sottotetti che presentino i requisiti richiesti per i locali abitabili che costituiscono superficie utile; i sottotetti accessibili e praticabili con altezza inferiore a 1,50 m sono da intendersi esclusi dal computo delle superfici accessorie, utile e lorda; - i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, per ciascun livello; - spazi o locali destinati alla sosta, alla manovra e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale; - i corridoi ai piani delle camere per le strutture ricettive alberghiere come definite dalla specifica norma regionale; - i volumi tecnici; - le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi. Gli spazi comuni di collegamento verticale quali rampe, montacarichi, scale, ascensori e relativi sbarchi e gli androni condominiali, sono esclusi dal computo delle superfici accessoria utile e lorda. 	SI	Le murature divisorie tra le superfici accessorie e le superfici lorde saranno considerate tali sino alla mezzzeria del muro comune.
16 Superficie complessiva	SC	Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria ($SC = SU + 60\% SA$).	SI	
17 Superficie calpestabile	SCAL	Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA).	SI	Non vanno ovviamente computati due volte murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre delle superfici accessorie.
18 Sagoma		Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m.	NO	

VOCI	ACRONIMO	DESCRIZIONE	INCIDENZA URBANISTICA	NOTE
19 Volume totale o volumetria-complessiva	VT	Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda.	SI	
20 Piano fuori terra		Piano dell'edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.	NO	
21 Piano seminterrato		Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all'edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all'edificio.	NO	Il soffitto dell'edificio del piano seminterrato può trovarsi anche solo in parte ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza allo stesso, così come indicato nell'art. 4 della l.r. 7/2017.
22 Piano interrato		Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.	NO	
23 Sottotetto		Spazio compreso tra l'intradosso della copertura dell'edificio e l'estradosso del solaio del piano sottostante.	NO	
24 Soppalco		Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso.	NO	
25 Numero dei piani		È il numero di tutti i livelli dell'edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL).	NO	
26 Altezza lorda		Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l'ultimo piano dell'edificio si misura l'altezza del pavimento fino all'intradosso del soffitto o della copertura.	NO	
27 Altezza del fronte		L'altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata: - all'estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto; - all'estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane	NO	
28 Altezza dell'edificio		Altezza massima tra quella dei vari fronti.	SI	
29 Altezza utile		Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l'altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata.	NO	
30 Distanze		Lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.	NO	Si ricorda che ai fini dell'applicazione dell'art. 9 del D.M. 1444/68, la distanza tra fabbricati è misurata su tutte le linee ortogonali al piano della parete esterna di ciascuno dei fabbricati.

VOCI	ACRONIMO	DESCRIZIONE	INCIDENZA URBANISTICA	NOTE
31 Volume Tecnico		Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell'edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.).	NO	
32 Edificio		Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.	NO	
33 Edificio Unifamiliare		Per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad un'unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare.	NO	
34 Pertinenza		Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessoria	NO	
35 Balcone		Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni.	NO	
36 Ballatoio		Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto.	NO	
37 Loggia/ Loggiato		Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.	NO	Restano ferme dalle possibilità consentite dalla legge 39/2004.
38 Pensilina		Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno.	NO	
39 Portico/ Porticato		Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell'edificio.	NO	Restano ferme dalle possibilità consentite dalla legge 39/2004.
40 Terrazza		Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell'edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni.	NO	Restano ferme dalle possibilità consentite dalla legge 39/2004.
41 Tettoia		Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali.	NO	
42 Veranda		Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.	NO	
43 Superficie scolante impermeabile dell'intervento		Superficie risultante dal prodotto tra la superficie interessata dall'intervento per il suo coefficiente di deflusso medio ponderale.	NO	Nuova definizione.

VOCI	ACRONIMO	DESCRIZIONE	INCIDENZA URBANISTICA	NOTE
44 Altezza urbanistica	AU	Altezza convenzionale definita dal PGT da utilizzarsi nel calcolo del volume urbanistico.	SI	Nuova definizione.
45 Volume urbanistico	VU	Volume convenzionale ottenuto moltiplicando la superficie lorda per l'altezza urbanistica, da utilizzarsi ai fini urbanistici.	SI	Nuova definizione.

Ulteriori definizioni non previste nella D.g.r. 24 ottobre 2018 - n. XI/695 – ALL. B –

Ab = Abitanti teorici insediabili

Questo parametro è utilizzato per il calcolo della capacità insediativa teorica dei Piani Attuativi e degli interventi residenziali. Il PGT definisce 1 abitante insediabile ogni 50 mq di SL residenziale edificabile. Il numero di abitanti va arrotondato all'unità superiore.